SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 aprile 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Regione siciliana

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 marzo 2003, n. **53.**

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;

d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;

e) della valorizzazione professionale del personale docente;

f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto – dovere di istruzione e formazione;

l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2.

(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai princìpi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di *handicap* a norma della

legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento

nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera *c)*; le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*; i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonchè di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta

l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere *g)* e *h)*; nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e *stage* realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Art. 3.

(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Art. 4.

(Alternanza scuola-lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo

in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

Art. 5.

(Formazione degli insegnanti)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;

b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le

classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera *a)* del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di *handicap*; la formazione iniziale dei docenti può prevedere *stage* all'estero;

c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera *b)* e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;

d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera *a)* ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera *a)*, ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera *a)*, le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera *e)* promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

g) le strutture di cui alla lettera *e)* curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso di-

dattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante» sono soppresse.

Art. 6.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonchè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 7.

(Disposizioni finali e attuative)

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla definizione degli *standard* minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonchè per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera *c)*, sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.

4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti po-

sti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*. Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.

6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

10. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.

13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1306):

Presentato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MORATTI) il 3 aprile 2002.

Assegnato alla commissione 7ª (Istruzione), in sede referente, il 4 aprile 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 11ª, 12ª, Giunta per gli Affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione il 9, 10, 11, 16 e 17 aprile 2002; 7, 14 e 15 maggio 2002; 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 luglio 2002; 17, 18, 19, 24 e 25 settembre 2002; 2 ottobre 2002.

Relazione scritta presentata il 2 ottobre 2002 (atto n. 1306/A - relatore sen. ASCIUTTI).

Esaminato in aula il 3, 17 ottobre 2002; 5, 6, 7 e 12 e approvato il 13 ottobre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3387):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 19 novembre 2002 con pareri delle commissioni I, V, X, XI, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione il 26 e 27 novembre 2002; 17, 19 dicembre 2002; 14, 15, 16, 21, 28, 29 e 30 gennaio 2003; 4 e 5 febbraio 2003.

Esaminato in aula l'11, 12, 13 febbraio 2003 ed approvato con modificazioni il 18 febbraio 2003.

Senato della Repubblica (atto 1306/B):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 20 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 25 e 26 febbraio 2003; 4 marzo 2003.

Esaminato in aula il 5, 6, 11 marzo 2003 e approvato il 12 marzo 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», così recita:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 2:

— Si ritiene opportuno riportare, per intero, gli articoli 117 e 118 della Costituzione:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complemen-

tare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

«Art. 118. — Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Il testo dell'art. 17, comma 2, così recita:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate». In particolare l'integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap è oggetto degli articoli:

12 (diritto all'educazione e all'istruzione);

13 (integrazione scolastica);

14 (modalità di attuazione dell'integrazione);

15 (gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica);

16 (valutazione del rendimento e prove d'esame);

17 (formazione professionale).

— L'art. 34 della Costituzione così recita:

«Art. 34 *(La scuola è aperta a tutti)*. — L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.».

— La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali». L'art. 68 così recita:

«Art. 68 *(Obbligo di frequenza di attività formative)*. — 1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

a) nel sistema di istruzione scolastica;

b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

c) nell'esercizio dell'apprendistato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro

3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:

a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;

b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera *a)*, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di pro-

getti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'art. 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano.».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.». Per il testo dell'art. 8 si rinvia alle note all'art. 1.

— La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali». L'art. 69 così recita:

«Art. 69 *(Istruzione e formazione tecnica superiore)*. — 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'àmbito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in àmbito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da essi istituiti è valida in àmbito nazionale.».

Note all'art. 4:

— La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: «Norme in materia di promozione dell'occupazione. L'art. 18 così recita:

«Art. 18 *(Tirocini formativi e di orientamento)*. — 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri generali:

a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

b) attuazione delle iniziative nell'àmbito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e i datori di lavoro pubblici e privati;

d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;

e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;

f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;

g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'àmbito del Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;

i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1963, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.». Per il testo dell'art. 8, si rinvia alle note all'art. 1.

Note all'art. 5:

— La legge 2 agosto 1999, n. 264, reca: «Norme in materia di accessi ai corsi universitari». L'art. 1, comma 1, così recita:

«1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:

a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;

b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'àmbito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo». L'art. 17, comma 95, così recita:

«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, reca: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei». L'art. 10, comma 2 e l'art. 6, comma 4, così recitano:

«Art. 10 *(Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi).*

(Omissis).

2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni àmbito disciplinare di cui al comma 1, rispettando i seguenti vincoli percentuali sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio:

a) la somma totale dei crediti riservati non potrà essere superiore al 66 per cento;

b) le somme dei crediti riservati, relativi alle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e alle lettere *d)*, *e)*, *f)* del comma 1 non potranno essere superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento;

c) i crediti riservati, relativi alle attività di ognuna delle tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, *e)*, *f)* del comma 1 non potranno essere inferiori, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento».

«Art. 6 *(Requisiti di ammissione ai corsi di studio).*

(Omissis).

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'art. 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purché nei limiti previsti dall'art. 7, comma 3».

— La legge 21 dicembre 1999, n. 508, reca: «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.». Si ritiene opportuno riportare le seguenti parti della legge:

«1 *(Finalità della legge)*. — 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

2 *(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)*. — 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'àmbito delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.

2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'art. 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei princìpi di autonomia sanciti dalla presente legge.

4. Le istituzioni di cui all'art. 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi princìpi.

5. Le istituzioni di cui all'art. 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'art. 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'art. 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'àmbito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'art. 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali integrate in prima applicazione a norma del citato art. 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'àmbito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'art. 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento è altresì inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;

b) i requisiti di idoneità delle sedi;

c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;

d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;

e) le procedure di reclutamento del personale;

f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;

g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;

h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;

i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'art. 1.

8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in àmbito internazionale;

b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative;

c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;

d) previsione, per le istituzioni di cui all'art. 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;

e) possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'àmbito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

g) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;

h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'art. 1;

i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'art. 1 nonché strutture delle università. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo;

l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.

3 *(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale).* — 1. È costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:

a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'art. 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;

b) sui regolamenti didattici degli istituti;

c) sul reclutamento del personale docente;

d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro deIl'unversità e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

a) la composizione del CNAM, prevedendo che:

1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;

2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);

b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti dei CNAM;

c) il funzionamento del CNAM;

d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:

a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;

b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;

c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;

d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;

e) un direttore amministrativo.

4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.

5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.

4 *(Validità dei diplomi).* — 1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi dì specializzazione e alle scuole di specializzazione.

2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio.

3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'art. 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'àmbito dei corsi di laurea presso le Università.

3-*bis*. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.

3-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento.

— Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, reca: «Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, reca: «Norme in materia di scuole aventi particolari finalità».

— La legge 19 novembre 1990, n. 341, reca: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari». L'art. 3, comma 2, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita:

«2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello Stato. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado». L'art. 401 così recita:

«Art. 401 *(Graduatorie permanenti).* — 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.».

Note all'art. 6:

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione». Vedi al riguardo la nota relativa agli articoli 117 e 118 della Costituzione riportata all'art. 2. Si ritiene opportuno riportare, inoltre, l'art. 116 della Costituzione e l'art. 10 della predetta legge costituzionale n. 3 del 2001:

«116. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée D'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata.».

«10. 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.».

Note all'art. 7:

— Per l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, si veda nelle note riportate all'art. 2.

— Per l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 440, si veda nelle note riportate all'art. 2.

— Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note riportate all'art. 1.

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio». L'art. 11-*ter*, commi 2 e 7, così recita:

«11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi).*

(Omissis).

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

(Omissis).

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

— La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: «Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione».

— La legge 20 gennaio 1999, n. 9, reca: «Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione».

03G0065

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 febbraio 2003, n. **54.**

Regolamento concernente modifica al decreto ministeriale 5 agosto 2002, recante «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, recante «Misure urgenti in materia di pesca ed acquicoltura», che prevede l'emanazione di un regolamento concernente le norme di sicurezza da applicarsi alle unità da pesca;

Visto il proprio decreto 5 agosto 2002, n. 218, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, recante «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera»;

Ritenuto che nella prima fase di applicazione, con riferimento al combinato disposto degli articoli 29 e 30 del citato decreto n. 218 del 2002, sono emersi seri pro-

blemi nell'applicazione dello stesso regolamento, a motivo della difficoltà di approvvigionamento sul mercato di dispositivi e apprestamenti di sicurezza introdotti dal nuovo regolamento, soprattutto con riferimento alle unità navali abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro 20 miglia dalla costa;

Valutato che è opportuno apportare correttivi al disposto degli articoli 29 e 30 del citato decreto n. 218 del 2002 nella parte in cui è stata prevista l'abrogazione dei preesistenti decreti ministeriali disciplinanti la materia, evitando così di penalizzare il ceto peschereccio con l'ulteriore effetto di interrompere l'esercizio dell'attività di pesca con conseguenze sul piano economico-sociale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 452 del 27 gennaio 2003;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 29, primo comma, del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218, inserire, in fine, le seguenti parole: «, nonché, limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, entro il 31 dicembre 2003».

2. All'articolo 30 del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218, dopo il primo comma inserire il seguente:

«2. I decreti di cui al comma 1, continuano ad essere applicati, limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, fino al 31 dicembre 2003.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 2003

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 207

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premessa:

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218, recante: «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 2002, n. 231.

— Il testo degli articoli 29 e 30 è riportato nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 1:

— Il testo degli articoli 29 e 30 del citato decreto ministeriale n. 218/2002, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 29 *(Norma transitoria)*. — 1. Le navi da pesca che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, erano in possesso di abilitazione alla navigazione rilasciata in base a norme pregresse, dovranno ottemperare alle nuove o maggiori prescrizioni previste dal presente regolamento in occasione del rinnovo delle annotazioni di sicurezza e comunque entro il 1° gennaio 2003, *nonché, limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, entro il 31 dicembre 2003.».*

«Art. 30 *(Norme abrogate)*. — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982 e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, entrambi citati in premessa.

2. I decreti di cui al comma 1 continuano ad essere applicati, limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, fino al 31 dicembre 2003.».

03G0074

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 2003.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Pompei.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 11 settembre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 13 settembre 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pompei (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 marzo 2003;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Pompei (Napoli), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 12 marzo 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 2 Interno, foglio n. 354

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pompei (Napoli) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 settembre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 13 settembre 2001, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa della permanente e condizionante influenza negativa esercitata dalla locale malavita organizzata, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Dalle risultanze degli interventi effettuati, come rilevato dal prefetto di Napoli con relazione in data 12 febbraio 2003, emerge la necessità, nonostante i pur soddisfacenti risultati conseguiti, che venga completato il processo di risanamento e di consolidamento della legalità avviato dalla commissione straordinaria soprattutto in quei settori ove maggiormente si erano registrate ingerenze ed interessi della criminalità organizzata.

Significativa è l'acquisizione al patrimonio indisponibile del comune di una villa bunker di proprietà della famiglia di un noto capocamorra. In tale contesto appare necessario portare a compimento anche ulteriori atti sanzionatori in materia di abusivismo edilizio.

Analogamente, nel contrasto al fenomeno dell'abusivismo commerciale, per il quale la commissione straordinaria ha istituito un'apposita unità di intervento con la partecipazione delle forze dell'ordine, è indispensabile che vengano completate durante la gestione commissariale le verifiche tecniche e amministrative di conformità degli esercizi commerciali.

Per verificare la regolarità delle pratiche afferenti la materia commerciale, è stato istituito anche un apposito nucleo di controllo interno i cui risultati hanno fatto emergere attività del tutto abusive anche nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, per le quali sono state inoltrate denunce all'autorità giudiziaria.

Il buon esito delle attività svolte dal predetto organo di controllo interno ha indotto la commissione straordinaria ad estendere gli accertamenti anche su tutte le autorizzazioni rilasciate dalle precedenti amministrazioni per eliminare ogni ulteriore eventuale anomalia.

Nella considerazione che il piano commerciale precedentemente vigente aveva formato oggetto di particolare attenzione sotto il profilo di possibili speculazioni ed interessi di ambienti criminali, è necessario dare definitiva attuazione a quello ora proposto dalla commissione.

Emerge, altresì, l'esigenza di consentire la prosecuzione dell'attività di ripristino della legalità, sin qui posta in essere nel settore degli appalti, delle forniture, dei lavori e dei servizi e segnatamente in quello della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti della pubblica illuminazione, in ordine al quale, essendo state rilevate ipotesi di gravi irregolarità sia nella fase di espletamento della gara che nella fase gestionale, sono in corso indagini di polizia giudiziaria e le procedure per l'eventuale risoluzione contrattuale.

Un intervento incisivo attiene al delicato servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani affidato ad una società, di cui il comune di Pompei è socio. In ordine a detto servizio sono state avviate le procedure previste dalla normativa antimafia per la rescissione del contratto e l'annullamento degli atti di affidamento del servizio.

La rilevanza e la organicità dei vari interventi posti in essere, segnatamente in materia di abusivismo edilizio e commerciale, nonché il completamento delle procedure relative al settore degli appalti e forniture, richiedono per la loro complessità, per i connessi tempi tecnici di attuazione e per le cautele che si impongono per scongiurare il pericolo di possibili illecite interferenze, un ulteriore lasso di tempo che consenta il perfezionamento delle misure di risanamento ed ammodernamento dei settori strategici dell'ente, la cui mancata definizione potrebbe riproporre logiche speculative e anomale ingerenze.

Come evidenziato nella citata relazione prefettizia, che recepisce anche quanto concordemente rappresentato sia dalle locali forze dell'ordine che dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella riunione svoltasi in data 4 febbraio 2003, la situazione riscontrata nel comune di Pompei richiede un ulteriore intervento

dello Stato per assicurare il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze ed alle attese della collettività e la fattiva tutela degli interessi primari, nonché a consentire alla comunità locale di esprimere la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento al di fuori di possibili condizionamenti malavitosi.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, forte del suo consolidato insediamento, nella prospettiva di evitare la riproposizione di iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Pompei, rende necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista la citata relazione del prefetto di Napoli, che si intende qui integralmente richiamata, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Pompei (Napoli) per il periodo di sei mesi.

Roma, 6 marzo 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A04373

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 2003.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Marcedusa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 8 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 12 ottobre 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Marcedusa (Catanzaro) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Marcedusa (Catanzaro), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 3 Interno, foglio n. 6

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marcedusa (Catanzaro) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 12 ottobre 2001, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge che, nonostante il recupero di credibilità delle istituzioni e la presenza dello Stato, il consolidato sistema d'influenza criminale è ancora in grado di esprimere una capacità di interferenza e condizionamento, tenuto conto del contesto socio-economico della collettività di riferimento, disagiato sotto il profilo del reddito *pro-capite*.

La commissione straordinaria, dopo un periodo di incomprensioni con la cittadinanza, in seno alla quale la disciolta amministrazione locale aveva creato condizioni di illecito privilegio e di favoritismo, ha iniziato a costruire un nuovo rapporto incentrato sulla tutela del prestigio e della credibilità dell'istituzione comunale che richiede un ulteriore lasso di tempo volto a consolidare una maggiore presa di coscienza civile e a consentire che i piani d'intervento intrapresi sui servizi essenziali e delle opere pubbliche possano essere portati a compimento dalla commissione medesima.

Sono, infatti, in corso di attivazione le procedure per l'appalto e l'esecuzione dei lavori di rifacimento della rete idrica e di parte di quella fognaria grazie a consistenti finanziamenti concessi, su istanza della commissione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 (Fondo speciale per gli investimenti).

Per fronteggiare la gravi emergenze idriche che interessano la zona, sono in corso di progettazione anche una serie di pozzi artesiani.

Infine, è in corso di realizzazione una centrale eolica a totale carico di una multinazionale, dalla quale il comune ricaverà benefici anche di natura finanziaria.

L'acquisizione da parte del comune di consistenti finanziamenti, volti alla realizzazione di servizi pubblici essenziali, necessita di adeguate garanzie di legalità connaturate alla gestione straordinaria, per assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e prevenire fenomeni patologici di ingerenze da parte della criminalità organizzata che vanificherebbero la finalità di effettivo risanamento dell'ente.

La situazione riscontrata nel comune di Marcedusa richiede un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze ed alle attese della collettività e la fattiva tutela degli interessi primari, nonché a consentire alla comunità locale di esprimere la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento al di fuori di possibili condizionamenti malavitosi.

Pur essendo stati conseguiti risultati positivi per il ripristino della legalità nella gestione della cosa pubblica e la ripresa di una coscienza civile da parte della popolazione amministrata, emerge la necessità di consolidare i risultati raggiunti.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata rende necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Marcedusa (Catanzaro) per il periodo di sei mesi.

Roma, 13 marzo 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A04370

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 marzo 2003.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Fabriano.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949 con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Fabriano;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Viste le deliberazioni con le quali le giunte dei comuni di Fabriano e Serra San Quirico, rappresentanti la maggioranza delle popolazioni interessate, hanno proposto la soppressione del locale archivio notarile mandamentale, in considerazione della inutilità del mantenimento di un ufficio che risulta inattivo da molti anni;

Ritenuta la necessità di aderire alla predetta richiesta di soppressione;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Fabriano è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'archivio notarile distrettuale di Ancona.

Roma, 5 marzo 2003

Il Ministro: CASTELLI

03A03921

DECRETO 12 marzo 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Fabiani Adriana Haideè di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Vista l'istanza della sig.ra Fabiani Adriana Haideè, nata a Marcos Juarez (Argentina) il 10 luglio 1966, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa, conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico licenciada en psicologia conseguito presso l'Universidad Nacional di Cordoba (Argentina) in data 26 giugno 1989;

Considerato altresì che è in possesso del certificato di convalidazione della laurea argentina con quella spagnola, rilasciato dal Ministerio de Educacion y Ciencia, in data 10 aprile 1992;

Considerato che la richiedente è iscritta al Collegi Oficial de Psicòlegs di Catalogna, dal 15 novembre 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 29 novembre 2002;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Fabiani Adriana Haideè, nata a Marcos Juarez (Argentina) il 10 luglio 1966, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 marzo 2003

Il direttore generale: MELE

03A03739

DECRETO 12 marzo 2003.

Riconoscimento al sig. Di Febbo Mario del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di revisore contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Di Febbo Mario, nato in Atri il 22 giugno 1963, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «certified public accountant», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di revisore contabile;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Bachelor of Business Administration», dal febbraio 1985, come attestato dallo «Iona College» dello Stato di New York;

Considerato che il richiedente è in possesso della «license n. 057414 for the practice of certified public accountancy» dal 3 dicembre 1987;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 29 novembre 2002 e del 25 febbraio 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nelle sedute di cui sopra;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Di Febbo Mario, nato ad Atri il 22 giugno 1963, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Revisori dei Conti» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto societario;

2) diritto tributario.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 marzo 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)*La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei revisori dei conti.

03A03742

DECRETO 12 marzo 2003.

Riconoscimento al sig. Di Febbo Mario di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Di Febbo Mario, nato in Atri il 22 giugno 1963, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «certified public accountant», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Bachelor of Business Administration», dal febbraio 1985, come attestato dallo «Iona College» dello Stato di New York;

Considerato che il richiedente è in possesso della «license n. 057414 for the practice of certified public accountancy» dal 3 dicembre 1987, rilasciata dallo «State Education Department» di New York;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 29 novembre 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Di Febbo Mario, nato ad Atri il 22 giugno 1963, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto societario;

2) diritto tributario;

3) deontologia e ordinamento professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 marzo 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

03A03745

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 marzo 2003.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza U.E., variazione di denominazione e modifica del contenuto di condensato di alcune marche di tabacchi lavorati. Previsione di un ulteriore tipo di condizionamento di sigari e sigaretti di cui è ammessa la commercializzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le richieste presentate dalle ditte Philip Morris Italia S.p.a., Diadema S.p.a., I.T.A. S.r.l., Maga Team S.r.l e Gutab S.a.s, intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerata l'opportunità .di prevedere ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati di cui è ammessa la circolazione;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza U.E., in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e alle tabelle *B* e *C* allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e successive integrazioni;

Ritenuto, infine, che occorre provvedere, su richiesta della ditta Gallaher Italia S.r.l. alla modifica del contenuto dichiarato di nicotina e condensato di due marche di sigarette nonchè, su richiesta delle ditte Gallaher Italia S.r.l., E.T.I. S.p.a., Maga Team S.r.l. e Compagnia del Caribe S.r.l. al cambio di denominazione di varie marche di tabacco lavorato;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *c)* dell'art. 2 del decreto direttoriale 22 febbraio 2002, è sostituita dalla seguente:

c) sigari e sigaretti: in scatole o involucri da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 32, 36, 40, 42, 50 e 100 pezzi.

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2002, e dalle tabelle *B* e *C* allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e successive integrazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE
(Tabella *A*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza U.E.)

Sigarette	Mg nicotina	Sigaretta condensato	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro conf.
Diana Original	0,8	11,0	125,00	20	2,50

SIGARI E SIGARETTI
(Tabella *B*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza U.E.)

Sigari naturali	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro conf.
Avo 22	1.800,00	22	198,00
Cohiba selecciòn	6.400,00	30	960,00
Cohiba siglo VI	4.000,00	25	500,00
Partagas 8 - 9 - 8 Cabinet selection	1.880,00	25	235,00
Partagas série du Connaisseur n. 1	2.120,00	25	265,00
Partagas série du Connaisseur n. 2	1.600,00	25	200,00
Partagas série du Connaisseur n. 3	1.400,00	25	175,00
Trinidad Fundadores	3.800,00	5	95,00

TABACCO DA FUMO TRINCIATO
(Tabella *C*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza U.E.)

Tabacco da fumo per pipa	Euro Kg. conv.le	Conf. gr.	Euro conf.
Black Diamond by Stanwell	350,00	100	35,00
Borkum Riff black Cavendish	120,00	50	6,00
Paul Olsen my Own Blend 111 FL.	300,00	100	30,00
Paul Olsen my Own Blend 3.005	300,00	100	30,00
Paul Olsen my Own Blend 7.000	300,00	100	30,00
Paul Olsen my Own Blend B93	300,00	100	30,00
Paul Olsen my Own Blend Bourbon	300,00	100	30,00
Signature by W.O. Larsen	350,00	100	35,00

Art. 3.

Il contenuto di nicotina e di condensato delle sottoindicate marche di sigarette è così modificato:

Marca	Mg/sigaretta Nicotina/condensato da		Mg/sigaretta Nicotina/condensato a	
Mayfair	0,8	9,0	0,8	10,0
Mayfair lights	0,6	8,0	0,6	7,0

Art. 4.

La denominazione delle seguenti marche tabacco lavorato è variata come segue:

sigarette:

da Mayfair lights a Mayfair smooth;

da MS 821 special a MS 821 full;

sigari naturali:

da La Paz Wilde Havana a La Paz Wilde 5 Cigarros.

La denominazione dei sigari Montesanto è variata in Monte-Santo.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 128

03A04368

DECRETO 10 marzo 2003.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di condizionamento di fiammiferi denominati «Cucina S 100» e «Fiammiferi Marsiglia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Viste le richieste presentate dalle ditte Swedish Match e Sirfa, intese ad ottenere l'iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi;

Attesa la necessità di procedere alle citate iscrizioni, in linea con quanto richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi di condizionamento di fiammiferi denominati «Cucina S 100» e «Fiammiferi Marsiglia», le cui caratteristiche sono così determinate:

Cucina S 100:

condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm 50;

lunghezza con capocchia: mm 55;

larghezza: mm 2,25 x 2,25;

diametro capocchia minimo: mm 3,2;

diametro capocchia massimo: mm 4,0;

tolleranza massima misure: 2%;

capocchie accendibili solo su striscia di pasta fosforica.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 71 x 53 x 25;

grammatura cartoncino: gr 350 al mq;

ruvido: striscia sui due lati di mm 65;

tolleranza del contenuto: 3%.

Fiammiferi Marsiglia:

condizionamento: scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm 47;

lunghezza con capocchia: mm 48;

larghezza: mm 2,2 x 2,2;

diametro capocchia minimo: mm 2,75;

diametro capocchia massimo: mm 2,80;

tolleranza massima misure: 2%;

capocchie al sesquisolfuro di fosforo accendibili ovunque.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 64 *x* 52 *x* 14;

grammatura cartoncino: gr 320 al mq;

ruvido: granetta di vetro di mm 64 *x* 13;

tolleranza del contenuto: 5%.

Il prezzo di vendita al pubblico per i suddetti nuovi tipi di fiammiferi, l'imposta sul valore aggiunto e le relative aliquote d'imposta di fabbricazione sono stabilite nelle misure indicate nell'art. 2 del presente decreto.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di «Cucina S 100» e «Fiammiferi Marsiglia».

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

86) colore «giallo», con legenda «Cucina S 100» in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante, con 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Cucina S 100»;

87) colore «rosso-giallo», con legenda «Fiammiferi Marsiglia» in basso, per la scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno, denominata «Fiammiferi Marsiglia».

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammiferi le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 33 di colore rosso pompeiano, sia per i fiammiferi denominati «Cucina S 100» che per i fiammiferi denominati «Fiammiferi Marsiglia».

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi denominati «Cucina S 100» e «Fiammiferi Marsiglia» sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo:

Tipo di fiammiferi —	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Cucina S 100»	0,5	0,115	0,0833
Scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno denominati «Fiammiferi Marsiglia»	0,30	0,069	0,05

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 129

03A04369

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Ecologica», in Battipaglia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzione provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «Ecologica», con sede in Battipaglia ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Gruosso Carolina;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 6 novembre 2000 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 26 settembre 2002;

Decreta

la destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «Ecologica», con sede in Battipaglia sig. Gruosso Carolina e la sua sostituzione con il dott. Montoro Maurizio nato a Vallo della Lucania il 14 aprile 1960 con studio a Salerno in corso Vittorio Emanuele n. 58.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al TAR della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 24 febbraio 2003

Il dirigente: BIONDI

03A03694

DECRETO 24 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Farma Center Salerno», in Salerno.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzione provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «Farma Center Salerno», con sede in Salerno ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Rescigno Pasqualino;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 marzo 2002 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 26 settembre 2002;

Decreta

la destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «Farma Center Salerno», con sede in Salerno, sig. Rescigno Pasqualino e la sua sostituzione con la dott.ssa Marino Valentina nata a Salerno il 30 marzo 1970 con studio a Salerno in viale Verdi n. 29 - lotto 6 scala D.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al TAR della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 24 febbraio 2003

Il dirigente: BIONDI

03A03695

DECRETO 24 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Consorzio cooperative associate della Campania ASCO», in Eboli.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzione provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «Consorzio cooperative associate della Campania ASCO», con sede in Eboli ha delibe-

rato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Di Novi Assunta;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 24 novembre 2001 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 26 settembre 2002;

Decreta

la destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «Consorzio cooperative associate della Campania ASCO», con sede in Eboli, sig.ra Di Novi Assunta e la sua sostituzione con il dott. Iuorio Romeo Mario nato a Buccino il 10 giugno 1950 con studio a Salerno in via Parmenide n. 38.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 24 febbraio 2003

Il dirigente: BIONDI

03A03696

DECRETO 24 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Antilia», in Laurito.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzione provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «Antilia», con sede in Laurito ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Isoldi Pierpaolo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 giugno 2001 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 26 settembre 2002;

Decreta

la destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «Antilia», con sede in Laurito, sig. Isoldi Pierpaolo e la sua sostituzione con il dott. Alfano Clemente nato a Giffoni Valle Piana il 24 giugno 1960 con studio a Battipaglia in piazza De Vita n. 20.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 24 febbraio 2003

Il dirigente: BIONDI

03A03697

DECRETO 24 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «S. Antonio», in Buonabitacolo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzione provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «S. Antonio», con sede in Buonabitacolo ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Lanzieri Gennaro;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'8 gennaio 2001 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 26 settembre 2002;

Decreta

la destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «S. Antonio», con sede in Buonabitacolo, sig. Lanzieri Gennaro e la sua sostituzione con il dott. Mucciolo Luigi nato a Nocera Inferiore il 2 aprile 1958 con studio a Agropoli in via Severino Capo n. 13.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 24 febbraio 2003

Il dirigente: BIONDI

03A03698

DECRETO 24 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Punto Radio», in Polla.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'Autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «Punto Radio», con sede in Polla ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Volpe Giuseppe;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 marzo 2001 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 26 settembre 2002;

Decreta

la destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «Punto Radio», con sede in Polla, sig. Volpe Giuseppe e la sua sostituzione con il rag. Memoli Dario nato a Salerno il 29 novembre 1958 con studio a Salerno in via Rocco Galdieri n. 10.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta, decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione

per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 24 febbraio 2003

Il dirigente: BIONDI

03A03746

DECRETO 24 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Eurotrasporti San Valentino», in San Valentino Torio.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'Autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «Eurotrasporti San Valentino», con sede in San Valentino Torio, ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di D'Ambrosi Generoso;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 luglio 2000 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 26 settembre 2002;

Decreta

la destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «Eurotrasporti San Valentino», con sede in San Valentino Torio, sig. D'Ambrosi Generoso e la sua sostituzione con il dott. D'Amato Salvatore nato a Salerno il 6 luglio 1963, con studio a Salerno in via Lavorate Centro n. 50.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 24 febbraio 2003

Il dirigente: BIONDI

03A03747

DECRETO 24 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Reginna Minor di Minori», in Minori.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'Autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «Reginna Minor di Minori», con sede Minori, ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Del Pizzo Giuseppe;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 febbraio 2001 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 26 settembre 2002;

Decreta

la destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «Reginna Minor di Minori», con sede in Minori, sig. Del Pizzo Giuseppe e la sua sostituzione con il dott. Perriello Aldo nato a Campora il 31 luglio 1964 con studio a Salerno in corso Vittorio Emanuele n. 203.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 24 febbraio 2003

Il dirigente: BIONDI

03A3748

DECRETO 24 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Picentia», in Giffoni Sei Casali.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'Autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «Picentia», con sede in Giffoni Sei Casali ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Carmando Ugo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 24 ottobre 2001 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimeto della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 26 settembre 2002:

Decreta

la destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «Picentia», con sede in Giffoni Sei Casali, sig. Carmando Ugo e la sua sostituzione con il dott.ssa Persico M. Gabriella nata a Salerno il 17 luglio 1961 con studio a Salerno in via dei Principati n. 42.

Avverso il presente decreto è ammissbile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 24 febbraio 2003

Il dirigente: BIONDI

03A03749

DECRETO 24 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Sparta», in Mercato San Severino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'Autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «Sparta», con sede in Mercato San Severino, ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Giaquinto Salvatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 novembre 2000 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 26 settembre 2002;

Decreta

la destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «Sparta», con sede in Mercato San Severino, sig. Giaquinto Salvatore e la sua sostituzione con il rag. Marotta Antonio nato a Salerno il 12 febbraio 1953 con studio a Salerno in via R. Galdieri n. 10.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 24 febbraio 2003

Il dirigente: BIONDI

03A03750

DECRETO 25 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Valle dei Parchi» a r.l., in Arquata del Tronto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro, l'adozione dei Provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 codice civile, primo comma;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 23 gennaio 2003 trasmesso con nota n. 1500063/P del 12 febbraio 2003, dal quale risulta che la società cooperativa «La Valle dei Parchi» a r.l., con sede in Arquata del Tronto si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «La Valle dei Parchi» a r. l, con sede in Arquata del Tronto - Fr.ne Pretare, costituita per rogito notaio dott.ssa Elena Perone Pacifico in data 23 giugno 1997, repertorio n. 728, registro imprese n. 132577, B.U.S.C. n. 1312/287294, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

all'Ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno;

al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Ascoli Piceno, 25 febbraio 2003

Il direttore provinciale: RICCI

03A03692

DECRETO 3 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Delizie Toscane a r.l.», in Cortona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AREZZO

Visto l'art. 2544, primo comma, prima parte del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'Autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie può discrezionalmente disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative in argomento si identifica con il Ministero delle attività produttive;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente per oggetto la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici dei suddetti Ministeri per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato alle D.P.L. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - emesso in data 23 gennaio 2003;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Delizie Toscane a r.l.» sede sociale Cortona - P.p. 1637 - P.n. n. 282973, per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 3 marzo 2003

Il direttore provinciale: FEDELE

03A03691

DECRETO 6 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Fedele s.c. a r.l.», in Genova Recco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GENOVA

Visto l'art. 2544, comma primo del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione già del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti, senza liquidatore, delle società cooperative;

Esaminati i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2001 e l'art. 17 comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 287;

Vista inoltre la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta ai sensi dell'art. 2544, primo comma del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«La Fedele s.c. a r.l.», con sede in Genova Recco, via Privata Mimosa 8/9, cap. 16036 - Recco, costituita per rogito notaio Carlo Giannattasio in data 20 novembre 1963, repertorio n. 23367, registro delle imprese n. 25298, codice fiscale e/o partita I.V.A. n. 83008410108.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 6 marzo 2003

Il direttore provinciale: LEGITIMO

03A03690

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa mista «Arti - Fidi soc. coop. a r.l.», in Macerata e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 28 marzo 2001 e 23 giugno 2001, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Macerata nei confronti della società cooperativa mista «Arti - Fidi soc. coop. a r.l.», con sede in Macerata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Arti - Fidi soc. coop. a r.l.», con sede in Macerata, costituita in data 10 aprile 1989 con atto a rogito del notaio dott. Paolo Chessa di Macerata, omologato dal tribunale di Macerata con decreto 15 maggio 1989, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Renzo Bertuccioli, con studio in Pesaro, via Trento n. 96, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A03441

DECRETO 29 gennaio 2003.

Rettifica al decreto 13 maggio 1998, relativo allo scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Maria De Salinis», in Margherita di Savoia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto dirigenziale 13 maggio 1998 con il quale è stata sciolta, senza nomina di commissario liquidatore, la società cooperativa edilizia «S. Maria De Salinis» con sede in Margherita di Savoia (Foggia);

Tenuto conto di quanto emerso dagli accertamenti ispettivi della Direzione provinciale del lavoro di Foggia datati 31 ottobre 2001 e 18 giugno 2002;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali esistenti;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale 13 maggio 1998 con il quale è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, la società cooperativa edilizia «S. Maria De Salinis», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito notaio dott. Nicolò Rizzo di Margherita di Savoia (Foggia) in data 13 gennaio 1961, repertorio n. 33055 registro società n. 1814 tribunale di Foggia, è integrato con la nomina del commissario liquidatore.

Art. 2.

Il dott. Fabio Antonio Spadaccino, con studio in Foggia, via Piave n. 10, è nominato commissario liquidatore.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A03442

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «DRAS soc. coop. a r.l.», in S. Angelo in Lizzola e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 9 maggio 2001, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Pesaro e Urbino nei confronti della società cooperativa di consumo «DRAS soc. coop. a r.l.» con sede in S. Angelo in Lizzola - Località Montecchio (Pesaro Urbino);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di consumo «DRAS soc. coop. a r.l.», con sede in S. Angelo in Lizzola - Località Montecchio (Pesaro Urbino) costituita in data 13 marzo 1990 con atto a rogito del notaio dott. Stefano Manfucci di Cagli (Pesaro Urbino), omologato dal tribunale di Pesaro con decreto 21 aprile 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Enzo Bertuccioli, con studio in Pesaro, Viale Trento n. 96, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A03443

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «COVITEL - Cooperativa viterbese telecomunicazioni società cooperativa a responsabilità limitata», in Viterbo e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 24 novembre 2001, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Viterbo nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «COVITEL - Cooperativa viterbese telecomunicazioni società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Viterbo;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «COVITEL - Cooperativa viterbese telecomunicazioni società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita in data 27 marzo 1997 con atto a rogito del notaio dott. Fabrizio Fortini di Viterbo, omologato dal tribunale di Viterbo con decreto 22 aprile 1997, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Paolo Coscione, con studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 96, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A03448

DECRETO 29 gennaio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Sole Nascente - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Tarquinia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2002 con il quale la società cooperativa edilizia «Sole Nascente - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Tarquinia (Viterbo) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Antonio Gagliardo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la necessità di procedere alla sostituzioe del rag. Antonio Gagliardo nell'incarico affitadogli, a seguito di dimissioni presentate in data 11 novembre 2002;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Giorgio Chicchirichi, con residenza in Montefiascone (Viterbo), via Daniele Manin n. 10, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Sole Nascente - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Tarquinia (Viterbo), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 8 maggio 2002, in sostituzione del rag. Antonio Gagliardo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A03449

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Laziale», in Pomezia e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 14 novembre 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Laziale», con sede in Pomezia (Roma);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Laziale», con sede in Pomezia (Roma), costituita in data 11 settembre 1986 con atto a rogito del notaio dott. Enzo Ricciardi D'Adamo di Ardea (Roma), omologato dal tribunale di Roma con decreto 4 novembre 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Paolo Coscione, con studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 96, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A03450

DECRETO 3 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa Anagnina 73 Z 2 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 22 maggio 2000 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della Società cooperativa edilizia «Cooperativa Anagnina 73 Z 2 Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data l8 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa Anagnina 73 Z 2 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 16 febbraio 1989 con atto a rogito del notaio dott. Michele Di Ciommo di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 15 marzo 1989, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Paolo Coscione, con studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 96, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A03703

DECRETO 27 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Massico 1972 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 17 ottobre 2002 del tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Massico 1972 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, in liquidazione», con sede in Roma, (codice fiscale n. 80168750588) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Francesca Castro, nata a Roma l'11 febbraio 1973 e ivi domiciliata in via Flaminia n. 287, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A03949

DECRETO 27 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Serena - Società cooperativa a r.l.», in Alba e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 novembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sottoindicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Serena - Società cooperativa a r.l.», con sede in Alba (Cuneo), in liquidazione, (codice fiscale n. 02181860715) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Angelo Bernardini, nato a Genova il 19 febbraio 1937, ivi residente in via Rimassa 45/18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A03950

DECRETO 27 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Edil Coop Cervaro - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in San Vittore del Lazio e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 agosto 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Edil Coop Cervaro - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in San Vittore del Lazio (Frosinone), (codice fiscale n. 01539670602), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Enrico Menenti, nato ad Anagni (Frosinone) il 27 luglio 1960, domiciliato in Frosinone, via Adige, n. 41, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04037

DECRETO 27 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricola Valle Maiura a r.l.», in liquidazione, in Frosinone e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore dott. Fabrizio Ranaldi dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa agricola Valle Maiura a r.l.», in liquidazione, con sede in Frosinone, (codice fiscale n. 01608760607), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, ivi domiciliato in via Orazio dello Sbirro, n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04033

DECRETO 3 marzo 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Fondo di credito cooperativo - Società mutua cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1998, con il quale la società «Fondo di credito cooperativo - Società mutua cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giuseppe Gismondi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Angela Innocente, nata a Cropani (Catanzaro) il 4 febbraio 1964, domiciliata in Roma, via C. Maes, n. 84, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giuseppe Gismondi, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A03948

DECRETO 3 marzo 2003.

Ampliamento dei poteri del commissario governativo della cooperativa edilizia «Belvedere», in Ascoli Piceno.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con il quale la cooperativa «Belvedere», con sede in Ascoli Piceno, è stata posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo nella persona del dott. Ferdinando Franguelli;

Viste le relazioni datate 18 novembre 2002 e 17 dicembre 2002 con le quali il commissario governativo chiede di poter assumere i poteri dell'assemblea dei soci;

Ritenuto che, stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere all'ampliamento dei poteri del commissario governativo;

Decreta:

Al dott. Ferdinando Franguelli, commissario governativo della cooperativa edilizia «Belvedere», con sede in Ascoli Piceno, sono conferiti i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio e per deliberare il trasferimento della sede sociale della cooperativa nonché l'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori e degli ex sindaci.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A03700

DECRETO 3 marzo 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa italiana di sviluppo servizi a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del Presidente della cooperativa sotto indicata in data 5 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa stessa;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa italiana di sviluppo servizi a responsabilità limitata», con sede in Roma (codice fiscale n. 05183891000) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Angela Innocente, nata a Cropani (Catanzaro) il 4 febbraio 1964, domiciliata in Roma, via C. Maes n. 84, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04028

DECRETO 3 marzo 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa servizi stampa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista a delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1996 con il quale la società «Cooperativa Servizi Stampa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Laura Lozzi ne è stata nominata commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Angela Innocente, nata a Cropani (Catanzaro) il 4 febbraio 1964, domiciliata in Roma, via C. Maes n. 84, ne è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Laura Lozzi, revocata.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04029

DECRETO 5 marzo 2003.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «National Coop. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Busto Arsizio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerato che, nonostante formale invito, il rappresentante legale della cooperativa di produzione e lavoro «National Coop. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Busto Arsizio (Varese), si è reso indisponibile agli accertamenti ispettivi, come riferito dall'ispettore incaricato nel verbale redatto in data 4 settembre 2001;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che, in considerazione della particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al Commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro «National Coop. - Società cooperativa a responsabiltà limitata», con sede in Busto Arsizio (Varese), codice fiscale n. 02027620968, costituita in data 30 gennaio 1990 a rogito notaio dott. Luciano Quaggia.

Art. 2.

Il rag. Domenico Fazzini con studio in Delebio (Sondrio), via IV Novembre n. 1, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A03701

DECRETO 5 marzo 2003.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa «La Villa - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Nuoro.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerato che dall'attività ispettiva straordinaria svolta nei confronti della società cooperativa «La Villa - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Nuoro, di cui al verbale redatto in data 24 maggio 2002, si evince l'esistenza di otto controversie giudiziarie tutt'ora in corso, scaturite da rapporti conflittuali con imprese, con soci ed ex soci nonché di numerose irregolarità, tra le quali assumono particolare rilievo una

gestione amministrativo-contabile assai approssimativa ed imprecisa ed un carente funzionamento degli organi sociali, oltre ad un atteggiamento dilatorio, privo di giustificati motivi e reiterato nel tempo, mantenuto dal presidente del sodalizio in tutta la fase della revisione straordinaria, che ha consentito alla cooperativa di sottrarsi all'ispezione, già messo in atto in precedenza nei confronti del revisore incaricato dalla Lega;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che, in considerazione della particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società «La Villa - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 12 novembre 1971, a rogito notaio dott. Bartolomeo Serra, codice fiscale n. 00177980919.

Art. 2.

Il dott. Stefano Manca con studio in Sassari, via Principessa Iolanda n. 2, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A03951

DECRETO 5 marzo 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Vita Nuova a r.l.», in Tivoli e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 26 novembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Vita Nuova a r.l.», con sede in Tivoli (Roma) (codice fiscale n. 07916730588) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e i signori:

avv. Patrizia Lauretti, nata a Roma l'11 gennaio 1968, ivi domiciliata in viale Parioli 2;

avv. Ilaria Sciamanna, nata a Roma il 19 dicembre 1972, ivi domiciliata in via dei Gracchi 39;

dott. Claudio Ciardella, nato a Firenze il 24 marzo 1975, ivi domiciliato in via Somma Campagna 9, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A03952

DECRETO 5 marzo 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Comunità Segor - Soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Buttigliera Alta e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della relazione del liquidatore ordinario in data 25 ottobre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Comunità Segor - Soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Buttigliera Alta (Torino), codice fiscale 06028320015, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il prof. Enzo Mario Napolitano, nato a Biella il 22 novembre 1958, ed ivi domiciliato in via Gramsci, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04025

DECRETO 7 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a responsabilità limitata Gioiosa S.r.l.», in Gioia del Colle e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 20 luglio 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a responsabilità limitata Gioiosa S.r.l.», con sede in Gioia del Colle (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a responsabilità limitata Gioiosa S.r.l.», con sede in Gioia del Colle (Bari), via Spada n. 23, costituita in data 13 febbraio 1985, con atto a rogito del notaio dott. Michele Villanova, di Gioia del Colle (Bari), omologato dal tribunale di Bari, con decreto 14 marzo 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Lemma Michele, residente in Canosa di Puglia (Bari), via Corsica n. 92, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04038

DECRETO 7 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa mista «Cassa popolare di mutualità - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Casalbore e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi dell'8 febbraio 2002 eseguiti da un revisore dell'U.N.C.I. nei confronti della società cooperativa mista «Cassa popolare di mutualità - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casalbore (Avellino);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile;

Considerato che l'Unione nazionale cooperative italiane, cui la cooperativa aderisce, non ha inviato la terna di nominativi richiesta ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Cassa popolare di mutualità - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Casalbore, (Avellino), viale Rimembranza n. 5, costituita in data 28 gennaio 1989, con atto a rogito del notaio dott. Vito Antonio Sangiuolo, di Cerreto Sannita (Avellino), omologato dal tribunale di Ariano Irpino, con decreto 28 febbraio 1989, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e i signori:

avv. Izzo Alessandro, con studio in Pomigliano d'Arco (Napoli), via Passariello n. 4 (Pal. Capriccio);

avv. Sorrentino Aniello con studio in Roma, via Belsiana n. 71,

dott. Mancino Andrea, con studio in Napoli, via A. Vespucci n. 9,

ne sono nominati commissari liquidatori;

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04040

DECRETO 27 marzo 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa metalmeccanica centese», in Cento.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1969 con il quale il dott. Antonio Casanova è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperativa Metalmeccanica Centese con sede in Cento (Ferrara), in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto n. 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Garavini nato a Mercato Saraceno (Forlì-Cesena) il 3 aprile 1937, domiciliato in Ferrara, contrada della Rosa n. 48, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Antonio Casanova, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04026

DECRETO 27 marzo 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Rossini piccola società coop. a r.l.», in Villa Castelli e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista a delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 9 novembre 2001 e del successivo accertamento del 23 ottobre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sottoindicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:

Decreta:

Art. 1.

La società «Rossini piccola società coop. a r.l.», con sede in Villa Castelli (Brindisi), codice fiscale n. 01792520742, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Luigi Masullo, nato a Casalnuovo di Napoli (Napoli) il 20 marzo 1962 e domiciliato in Ruvo di Puglia (Bari), via San Giovanni Bosco n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04027

DIRETTIVA 19 dicembre 2002.

Documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la risoluzione del Consiglio CE del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità, in merito anche alle linee direttrici circa la rispondenza degli organismi di certificazione alle norme della serie EN 45000;

Vista la decisione del Consiglio CE del 13 dicembre 1990 concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica ed in particolare il punto *m)* dell'allegato;

Vista la norma UNI CEI EN 45004 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione;

Vista la norma UNI-CEI EN 45011 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti;

Vista la norma UNI-CEI EN 45012 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei sistemi di qualità;

Vista la norma UNI EN 30011/2 sui criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi di qualità; per la qualificazione dei valutatori di sistemi di qualità (Auditors);

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998;

Ritenuta la necessità di uniformare, semplificare e adeguare le procedure di presentazione alla Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività delle istanze di autorizzazione alla certificazione, ove previsto, per tutte le direttive comunitarie di armonizzazione tecnica ai fini della procedura di valutazione degli organismi prevista con l'utilizzazione delle norme della serie EN 45000;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Presentazione della domanda

L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione CE per le direttive comunitarie di armonizzazione tecnica deve essere indirizzata al Ministero delle attività produttive - DGSPC - Ispettorato tecnico dell'industria, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, deve essere prodotta in originale e contenere la esplicita indicazione del tipo di autorizzazione richiesta e per quali prodotti o famiglia di prodotti viene richiesta con specifica indicazione degli allegati di cui alla direttiva in riferimento.

Art. 2.

Documentazione richiesta per la certificazione di prodotto

Alle richieste di autorizzazione alla certificazione, da inviarsi con le modalità di cui al precedente art. 1, devono essere allegati i seguenti documenti:

1) copia notarile dell'atto costitutivo e statuto, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti costitutivamente l'esercizio dell'attività di certificazione per direttive comunitarie e, correlativamente, escluso l'esercizio di ogni attività di consulenza;

2) elenco dei macchinari e attrezzature, con specificazione del titolo di possesso, corredato dal relativo numero di matricola e del certificato di taratura, con relativa scadenza, nonché delle relative caratteristiche tecniche ed operative;

3) elenco dei laboratori di cui, mediante apposita convenzione, da allegare alla domanda, l'organismo si avvale nel rispetto delle norme EN 45011 e 45012. Elenco delle attrezzature possedute dai laboratori convenzionati, presso cui vengono effettuati esami e/o prove;

4) elenco dettagliato del personale dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione coordinata e continuativa, corredato da *curriculum* individuale da cui si evincano:

a) il titolo di studio e gli eventuali altri titoli di specializzazione e formazione;

b) la qualifica professionale e le mansioni ricoperte all'interno dell'organismo;

c) l'esperienza acquisita in ogni area per la quale è richiesta l'autorizzazione per un periodo non inferiore a due anni.

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono avere durata non inferiore a quella della autorizzazione.

5) organigramma generale dell'organismo, con evidenziazione dettagliata della struttura operativa relativa al settore di interesse recante, in particolare, l'indicazione nominativa dei responsabili delle diverse branche di attività;

6) polizza di assicurazione di responsabilità civile, con massimale per anno e per sinistro non inferiore a 2,5 milioni di euro, per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di certificazione CE e delle eventuali ulteriori attività connesse cui gli organismi sono autorizzati;

7) manuale di qualità dell'organismo, redatto in base alle norme della serie EN 45000. Nella specifica sezione, in conformità al punto 10 della norma UNI-CEI EN 45011, per ogni famiglia di prodotti devono essere indicate analiticamente le attrezzature e gli strumenti necessari, nonché le procedure dettagliate che verranno seguite per la certificazione. In detta sezione dovrà essere altresì indicata la normativa dettagliata seguita e le relative check-list. In relazione alla specifica sezione del manuale di cui al punto 13 della norma UNI CEI EN 45011 deve essere trasmessa una procedura documentata per l'esecuzione della sorveglianza, volta a controllare il mantenimento delle caratteristiche tecniche del prodotto certificato, cui sia preposta una apposita struttura interna;

8) dichiarazione di possesso delle normative di riferimento;

9) planimetria, in scala adeguata, della sede sociale, degli uffici, delle eventuali sedi secondarie e dei laboratori, in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature.

Il Ministero della attività produttive si riserva di richiedere ogni altra documentazione che a suo insindacabile giudizio ritenga necessaria a verificare il possesso dei requisiti richiesti dalle norme tecniche di riferimento.

Art. 3.

Documentazione richiesta per la certificazione dei sistemi di qualità aziendali

Alle richieste di autorizzazione alla certificazione di sistemi di qualità delle aziende, devono essere allegati i seguenti documenti:

1) copia notarile dell'atto costitutivo e statuto, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti costitutivamente l'esercizio dell'attività di certificazione per direttive comunitanie e, correlativamente, escluso l'esercizio di ogni attività di consulenza;

2) elenco dei laboratori di cui mediante apposita convenzione, da allegare alla domanda, l'organismo si avvale, nel rispetto delle norme EN 45011 e 45012. Elenco delle attrezzature possedute da eventuali laboratori convenzionati con il richiedente, presso cui vengono effettuati esami e/o prove;

3) manuale di qualità dell'organismo comprendente le procedure seguite per la valutazione dei soggetti certificandi, redatto secondo le norme EN 45012. Con riferimento alle specifiche sezioni relative ai punti 2.1.7.1 lettera *b)* e 3.6.1 della norma UNI CEI EN 45012 deve essere in particolare evidenziata la disponibilità della documentazione di cui al punto 2.1.7.1 lettera *b)*, nonché trasmessa una procedura documentata, per l'esecuzione della sorveglianza, volta a controllare il mantenimento delle caratteristiche tecniche del sistema di qualità aziendale, cui sia preposta una apposita struttura interna;

4) i livelli di competenza minimi in possesso degli ispettori, in relazione alle regole che l'organismo si è dato sulla base delle UNI EN 30011/2, devono essere dimostrati mediante la produzione di specifico attestato di superamento di un corso per valutatori di sistemi di qualità, rilasciato da un organismo accreditato SINCERT;

5) regolamento che preveda le procedure da adottarsi in base alla norma della serie UNI EN 45000 che disciplina l'accesso alla certificazione delle aziende, corredato della relativa documentazione;

6) dichiarazione di possesso delle normative di riferimento;

7) planimetria, in scala adeguata, della sede sociale, degli uffici e delle eventuali sedi secondarie e laboratori di prova;

8) elenco dettagliato del personale dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione coordinata e continuativa, corredato da *curriculum* individuale da cui si evincano:

a) il titolo di studio e gli eventuali altri titoli di specializzazione e formazione;

b) la qualifica professionale e le mansioni ricoperte all'interno dell'organismo;

c) l'esperienza acquisita, per un periodo non inferiore a tre anni in ogni area per la quale è richiesta l'autorizzazione;

9) organigramma generale dell'organismo con evidenziazione dettagliata della struttura operativa relativa al settore di interesse, recante, in particolare, l'individuazione nominativa dei responsabili delle diverse branche di attività;

10) data di inizio dell'attività ed elenco dettagliato delle eventuali certificazioni già effettuate, per il settore volontario, relativamente alla materia oggetto della domanda;

11) istituzione nell'ambito della struttura operativa di un comitato di certificazione indipendente, composto da un adeguato numero di soggetti qualificati, coinvolto nel processo di certificazione;

12) l'organismo accreditato, per i settori di interesse, da parte di un ente specializzato, facente parte del sistema europeo di accreditamento, con dichiarazione del legale rappresentante, circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della presente direttiva, è esentato dal produrre la relativa documentazione. Il Ministero delle attività produttive provvederà ad acquisire direttamente presso gli enti di accreditamento preposti la documentazione del caso.

Il Ministero delle attività produttive si riserva di richiedere ogni altra documentazione che a suo insindacabile giudizio ritenga necessaria a verificare il possesso dei requisiti richiesti dalle norme tecniche di riferimento.

Art. 4.

Durata delle autorizzazioni - Rinnovo

La durata di ogni autorizzazione, ove non diversamente disposto, è determinata in trentasei mesi. Alla scadenza l'organismo, i fini del rinnovo dell'autorizzazione, è tenuto a presentare l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 2 e 3 della presente direttiva.

Art. 5.

Decadenza

L'accertata non veridicità di una delle dichiarazioni presentate, a firma del legale rappresentante dell'organismo comporta, previa contestazione, la decadenza dall'autorizzazione.

Il mancato esercizio della attività di certificazione, per un periodo superiore a sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 6.

Subappalto

L'organismo che decide di subappaltare attività relativa alla certificazione deve ottemperare a quanto previsto in merito dalla norma UNI CEI EN 45012 (punto 2.1.3) trasmettendo al Ministero delle attività produttive - Ispettorato tecnico, copia del relativo contratto da stipulare con l'organismo subappaltato. La eventuale inottemperanza comporta la revoca della autorizzazione.

Art. 7.

Trasferimento di ramo d'azienda

Nel caso di decisione di trasferimento di ramo di azienda, l'organismo notificato comunica il proprio intendimento al Ministero delle attività produttive.

Il Ministero delle attività produttive previo accertamento dei previsti requisiti in capo al soggetto subentrante, procede alla voltura della autorizzazione all'organismo cui è stato trasferito il ramo di azienda.

Art. 8.

Norma transitoria

Gli organismi notificati entro la data di pubblicazione della presente direttiva, si adeguano alle disposizioni recate dalla direttiva stessa, in sede di rinnovo del rispettivo decreto di autorizzazione.

Gli organismi notificati nel cui decreto di autorizzazione non è indicata la data di scadenza si adeguano alle disposizioni della presente direttiva entro un anno dalla pubblicazione della direttiva stessa.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 133

03A03452

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 marzo 2003.

Interventi di decongestionamento dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 marzo 1998 con il quale, in attuazione del predetto art. 1, comma 90 e successivi, è stato individuato il numero degli studenti e dei docenti in relazione al quale definire come sovraffollate le facoltà e gli Atenei, sono stati individuati gli Atenei sovraffollati e sono stati determinati i criteri per la loro graduale separazione organica;

Considerato che, a norma degli articoli 2 e 3 del predetto decreto ministeriale 30 marzo 1998, l'Università «La Sapienza» di Roma è ricompresa tra gli Atenei sovraffollati, nei riguardi dei quali si rende necessario intervenire prioritariamente;

Considerato che, in attuazione delle ricordate disposizioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a provvedere con propri decreti alla adozione di tali interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) come ridefinito, per la parte finanziaria, con successivo decreto ministeriale 24 aprile 2002, il quale prevede, all'art. 16 (decongestionamento degli Atenei sovraffollati), comma 2, finanziamenti a favore dell'Università «La Sapienza» di Roma e le modalità di utilizzazione degli stessi;

Visto lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, emanato con decreto rettorale 16 novembre 1999, come modificato con decreto rettorale 14 febbraio 2000;

Visto il progetto di decongestionamento presentato dall'Università «La Sapienza» di Roma, inizialmente nel luglio 1998 e, da ultimo, nell'agosto 2002;

Attesa l'esigenza di considerare rientranti nell'ambito del decongestionamento le iniziative attuate dopo la prima presentazione del progetto;

Vista la relazione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (DOC 16/02), al cui testo si fa rinvio;

Visto l'art. 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Decreta:

Art. 1.

L'intervento di cui al presente decreto è finalizzato al processo di decongestionamento dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Tale intervento consiste nella riorganizzazione delle strutture e delle iniziative didattiche e di ricerca mediante una più adeguata articolazione dell'offerta formativa sul territorio, nell'intento sia di migliorare il funzionamento e la qualità della vita della comunità universitaria, in particolare la qualità del processo formativo, sia di riequilibrare il sistema in rapporto all'offerta e alla domanda di istruzione universitaria, prioritariamente all'interno del bacino di utenza territoriale interessato.

Art. 2.

In relazione a quanto previsto dal proprio statuto l'Università «La Sapienza» di Roma, a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, è articolata nei seguenti Atenei federati, ciascuno con le facoltà ed i corsi di laurea e di laurea specialistica di cui all'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, afferenti alle rispettive classi — così come individuate con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 4, com-

ma 2, del predetto decreto ministeriale n. 509/1999 — riportati negli allegati appresso indicati, che costituiscono parte integrante del presente decreto:

Ateneo federato della scienza e della tecnologia - allegato 1;

Ateneo federato delle politiche pubbliche e sanitarie - allegato 2;

Ateneo federato delle scienze umane, delle arti e dell'ambiente - allegato 3;

Ateneo federato delle scienze umanistiche, giuridiche ed economiche - allegato 4;

Ateneo federato dello spazio e della società - allegato 5.

I corsi di laurea interatenei federati sono riportati nell'allegato 6, anch'esso parte integrante del presente provvedimento.

In attuazione di quanto previsto all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 30 marzo 1998 e con riferimento ai contenuti del DOC 16/02 del Comitato, l'Università «La Sapienza» di Roma presenterà, secondo quanto previsto dall'art. 3 dello stesso decreto ministeriale, il progetto di decongestionamento delle facoltà di ingegneria e di scienze matematiche, fisiche e naturali, nell'ambito dell'Ateneo federato della scienza e della tecnologia, di cui all'allegato 1 del presente articolo.

L'Università «La Sapienza» di Roma, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa, provvederà alla istituzione delle lauree specialistiche ed alla individuazione degli Atenei federati ai quali le stesse afferiranno.

Art. 3.

In relazione a quanto previsto dal precedente art. 2 sono conseguentemente trasferite tutte le facoltà ed i corsi in precedenza esistenti presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

Art. 4.

Agli Atenei federati di cui all'art. 2 afferiscono anche i corsi di studio postlaurea di cui all'art. 3, commi 2 e 8, del decreto ministeriale n. 509/1999, istituiti e attivati dall'Università degli studi «La Sapienza» di Roma alla data del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del predetto decreto ministeriale n. 509/1999.

Art. 5.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del decreto ministeriale 8 maggio 2001, come ridefinito con il decreto ministeriale 24 aprile 2002, i fondi previsti dal comma 1 dello stesso articolo (€ 6.455.711 per il 2001, € 6.290.445 per il 2002 e € 6.222.653 per il 2003), già assegnati con il decreto ministeriale 3 ottobre 2002, saranno utilizzati dall'Università «La Sapienza» di Roma per le iniziative alle quali fa riferimento l'art. 2 del presente decreto, valutate dal Comitato nel DOC 16/02 come decongestionanti e che necessitano di risorse aggiuntive.

Art. 6.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha sottoscritto con l'Università «La Sapienza» di Roma, in data 3 maggio 2001, un protocollo d'intesa ed un accordo di programma avente per oggetto l'attivazione del processo di decongestionamento il quale prevede, altresì, l'impegno contributivo del Ministero pari al 50 per cento dell'importo indicato nell'accordo stesso.

Art. 7.

Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario svolgerà attività di monitoraggio sulle fasi di realizzazione degli interventi previsti nel presente decreto.

Al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attività delle iniziative previste nel presente decreto il Comitato provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del Nucleo di valutazione interno dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Il consolidamento delle risorse indicate all'art. 5 del presente decreto è subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato in occasione della prima delle valutazioni dei risultati conseguiti, indicate al precedente punto.

Gli esiti della stessa saranno utilizzati anche ai fini di quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del decreto ministeriale 8 maggio 2001, come ridefinito con il decreto ministeriale 24 aprile 2002.

Art. 8.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA" DI ROMA
ATENEO FEDERATO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA

FACOLTA'		DENOMINAZIONE DEL CORSO DI LAUREA (L) o DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA (LS)	N. CLASSE	SEDE DEL CORSO
Filosofia	L	Filosofia	29	Roma
	L	Scienze dell'educazione e della formazione **(*)**	18	Roma
	L	Teorie e tecniche della conoscenza **(*)**	29	Roma
Ingegneria	L	Ingegneria aerospaziale	10	Roma
	L	Ingegneria aerospaziale **(*)**	10	Latina
	L	Ingegneria automatica e dei sistemi di automazione **(*)**	9	Roma
	L	Ingegneria chimica	10	Roma
	L	Ingegneria civile	8	Roma
	L	Ingegneria clinica **(*)**	10	Roma
	L	Ingegneria dei trasporti **(*)**	8	Roma
	L	Ingegneria dell'idraulica e dei trasporti marittimi **(*)**	8	Civitavecchia
	L	Ingegneria della sicurezza e protezione **(*)**	10	Civitavecchia
	L	Ingegneria delle telecomunicazioni	9	Roma
	L	Ingegneria delle telecomunicazioni **(*)**	9	Latina
	L	Ingegneria edile	4	Rieti
	L	Ingegneria elettrica	10	Roma
	L	Ingegneria elettronica	9	Roma
	L	Ingegneria elettronica **(*)**	9	Latina
	L	Ingegneria energetica **(*)**	10	Roma
	L	Ingegneria gestionale **(*)**	9	Roma
	L	Ingegneria informatica	9	Roma
	L	Ingegneria informatica **(*)**	9	Frosinone
	L	Ingegneria informatica **(*)**	9	Latina
	L	Ingegneria meccanica	10	Roma
	L	Ingegneria meccanica **(*)**	10	Latina
	L	Ingegneria nucleare	10	Roma
	L	Ingegneria per l'ambiente ed il territorio	8	Roma
	L	Ingegneria per l'ambiente ed il territorio **(*)**	8	Latina
	L	Ingegneria per l'ambiente ed il territorio **(*)**	8	Rieti
	LS	Ingegneria edile – architettura (T.U.) **(*)**	4/S	Roma
Psicologia - 1	L	Scienze e tecniche psicologiche della valutazione e consulenza clinica	34	Roma
	L	Scienze e tecniche psicologiche dello sviluppo e salute in età evolutiva **(*)**	34	Roma
	L	Scienze e tecniche psicologiche per l'analisi dei processi cognitivi normali e patologici **(*)**	34	Roma
	L	Scienze e tecniche psicologiche per l'intervento clinico, per la persona, il gruppo e le istituzioni **(*)**	34	Roma
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali	L	Biotecnologie agroindustriali	1	Latina
	L	Chimica	21	Roma
	L	Chimica industriale	21	Roma
	L	Chimica industriale **(*)**	21	Rieti
	L	Fisica	25	Roma
	L	Fisica ed astrofisica **(*)**	25	Roma
	L	Informatica	26	Roma

FACOLTA'	DENOMINAZIONE DEL CORSO DI LAUREA (L) o DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA (LS)		N. CLASSE	SEDE DEL CORSO
segue: Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali	L	Matematica	32	Roma
	L	Scienze ambientali **(*)**	27	Roma
	L	Scienze applicate ai beni culturali ed alla diagnostica per la loro conservazione **(*)**	41	Roma
	L	Scienze biologiche	12	Roma
	L	Scienze della sicurezza e protezione **(*)**	21	Civitavecchia
	L	Scienze geologiche	16	Roma
	L	Scienze naturali	27	Roma
	L	Tecnologie fisiche e dell'informazione **(*)**	25	Roma
	L	Tecnologie informatiche	26	Roma
Scienze Statistiche	L	Statistica e tecnologie dell'informazione	37	Roma
	L	Statistica per l'economia	37	Roma
	L	Statistica per la gestione aziendale	37	Roma
	L	Statistica per le analisi demografiche e sociali	37	Roma
	L	Statistica per le assicurazioni e la finanza	37	Roma
Scuola di Ingegneria Aerospaziale		*(v. art. 2, ultimo comma, del presente decreto)*		

(*) : corso istituito dopo luglio 1998, data di prima presentazione del progetto di decongestionamento

ALLEGATO 2

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA" DI ROMA
ATENEO FEDERATO DELLE POLITICHE PUBBLICHE E SANITARIE

FACOLTA'		DENOMINAZIONE DEL CORSO DI LAUREA (L) o DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA (LS)	N. CLASSE	SEDE DEL CORSO
Farmacia	L	Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico **(*)**	24	Roma
	L	Informazione scientifica sul farmaco **(*)**	24	Roma
	L	Scienza e tecnologia dei prodotti alimentari e dietetici **(*)**	24	Roma
	L	Scienza e tecnologia dei prodotti cosmetici **(*)**	24	Roma
	L	Scienze e tecnologie dei prodotti erboristici **(*)**	24	Civitavecchia
	L	Tossicologia dell'ambiente **(*)**	24	Roma
	LS	Chimica e tecnologia farmaceutiche (T.U.)	14/S	Roma
	LS	Farmacia (T.U.)	14/S	Roma
Medicina e Chirurgia – 1	L	Assistente sanitario **(*)**	SNT/4	Roma
	L	Dietista	SNT/3	Roma
	L	Fisioterapista	SNT/2	Roma
	L	Fisioterapista	SNT/2	Ariccia
	L	Fisioterapista	SNT/2	Latina
	L	Fisioterapista	SNT/2	Pozzilli
	L	Fisioterapista	SNT/2	Rieti
	L	Igienista dentale	SNT/3	Roma
	L	Infermiere generale pediatrico	SNT/1	Roma
	L	Infermiere generale pediatrico	SNT/1	Cassino
	L	Infermiere generale pediatrico	SNT/1	Civitavecchia
	L	Infermiere generale pediatrico **(*)**	SNT/1	Colleferro
	L	Infermiere generale pediatrico	SNT/1	Frosinone
	L	Infermiere generale pediatrico	SNT/1	Latina
	L	Infermiere generale pediatrico **(*)**	SNT/1	Nettuno
	L	Infermiere generale pediatrico	SNT/1	Pozzilli
	L	Infermiere generale pediatrico	SNT/1	Rieti
	L	Infermiere generale pediatrico	SNT/1	Viterbo
	L	Logopedista	SNT/2	Roma
	L	Logopedista	SNT/2	Ariccia
	L	Ortottista e assistente in oftalmologia	SNT/2	Roma
	L	Ostetrica/o	SNT/1	Roma
	L	Tecnico audiometrista	SNT/3	Roma
	L	Tecnico audioprotesista	SNT/3	Roma
	L	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro **(*)**	SNT/4	Roma
	L	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro **(*)**	SNT/4	Rieti
	L	Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare **(*)**	SNT/3	Roma
	L	Tecnico di laboratorio biomedico	SNT/3	Roma
	L	Tecnico di laboratorio biomedico	SNT/3	Latina
	L	Tecnico di laboratorio biomedico **(*)**	SNT/3	Pozzilli
	L	Tecnico di neurofisiopatologia **(*)**	SNT/3	Roma
	L	Tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia	SNT/3	Roma

FACOLTA'	DENOMINAZIONE DEL CORSO DI LAUREA (L) o DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA (LS)	N. CLASSE	SEDE DEL CORSO
segue: Medicina e Chirurgia - 1	L Tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia **(*)**	SNT/3	Pozzilli
	L Tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia **(*)**	SNT/3	Rieti
	L Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	SNT/2	Roma
	L Terapista occupazionale **(*)**	SNT/2	Roma
	L Tecnico ortopedico **(*)**	SNT/3	Latina
	LS Medicina e chirurgia (T.U.)	46/S	Roma
	LS Medicina e chirurgia (T.U.) **(*)**	46/S	Latina
	LS Odontoiatria e protesi dentaria (T.U.)	52/S	Roma
Medicina e Chirurgia - 2	L Fisioterapista **(*)**	SNT/2	Roma
	L Infermiere generico e pediatrico **(*)**	SNT/1	Roma
	L Ostetrica/o **(*)**	SNT/1	Roma
	L Podologo	SNT/2	Roma
	L Tecnico della riabilitazione psichiatrica **(*)**	SNT/2	Civitavecchia
	L Tecnico di neurofisiopatologia	SNT/3	Roma
	L Tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia	SNT/3	Viterbo
	L Tecnico ortopedico **(*)**	SNT/3	Roma
	L Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	SNT/3	Roma
	L Terapista occupazionale **(*)**	SNT/2	Roma
	LS Medicina e chirurgia (T.U.) **(*)**	46/S	Roma
Scienze Politiche	L Economia e istituzioni **(*)**	28	Roma
	L Scienze dell'amministrazione **(*)**	19	Roma
	L Scienze e istituzioni per la cooperazione e lo sviluppo **(*)**	35	Roma
	L Scienze politiche e relazioni internazionali	15	Roma

(*) : corso istituito dopo luglio 1998, data di prima presentazione del progetto di decongestionamento

NOTA

La localizzazione dei corsi delle facoltà di medicina e chirurgia in sede diversa da quella dell'Università in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 non è da considerare come "sede universitaria" ai fini di quanto stabilito dall'art. 2, comma 4, del D.P.R. 27 gennaio 1998 n. 25.

ALLEGATO 3

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA" DI ROMA
ATENEO FEDERATO DELLE SCIENZE UMANE, DELLE ARTI E DELL'AMBIENTE

FACOLTA'		DENOMINAZIONE DEL CORSO DI LAUREA (L) o DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA (LS)	N. CLASSE	SEDE DEL CORSO
Architettura "Ludovico Quaroni"	L	Architettura dei giardini e paesaggistica **(*)**	4	Roma
	L	Conservazione dei beni architettonici **(*)**	4	Roma
	L	Disegno industriale	42	Roma
	L	Tecniche dell'architettura e della costruzione	4	Roma
	L	Urbanistica e sistemi informativi territoriali **(*)**	7	Roma
	LS	Architettura U.E. (T.U.)	4/S	Roma
Scienze della Comunicazione	L	Scienze della comunicazione pubblica e organizzativa	14	Roma
	L	Scienze e tecnologie della comunicazione **(*)**	14	Roma
	L	Scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo **(*)**	35	Roma
Scienze Umanistiche	L	Arti e scienze dello spettacolo **(*)**	23	Roma
	L	Lettere	5	Roma
	L	Lingue e letterature moderne	11	Roma
	L	Scienze archeologiche **(*)**	13	Roma
	L	Scienze del turismo **(*)**	39	Roma
	L	Scienze storiche **(*)**	38	Roma
	L	Scienze storico-artistiche **(*)**	13	Roma
Studi Orientali	L	Lingue e civiltà orientali **(*)**	11	Roma

(*) : corso istituito dopo luglio 1998, data di prima presentazione del progetto di decongestionamento

ALLEGATO 4

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA" DI ROMA
ATENEO FEDERATO DELLE SCIENZE UMANISTICHE, GIURIDICHE ED ECONOMICHE

FACOLTA'	DENOMINAZIONE DEL CORSO DI LAUREA (L) o DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA (LS)		N. CLASSE	SEDE DEL CORSO
Economia	L	Amministrazione delle aziende **(*)**	17	Roma
	L	Banca, assicurazione e mercati finanziari **(*)**	17	Roma
	L	Consulenza aziendale **(*)**	17	Civitavecchia
	L	Economia dei settori innovativi, delle reti e dei sistemi finanziari	28	Latina
	L	Economia del turismo e delle risorse	28	Roma
	L	Economia e istituzioni dei servizi sociali, previdenziali, formativi e culturali **(*)**	28	Roma
	L	Economia e istituzioni della integrazione europea ed internazionale **(*)**	28	Roma
	L	Economia, finanza e legislazione per la gestione dell'impresa **(*)**	17	Roma
	L	Economia politica **(*)**	28	Roma
	L	Management, innovazione economico-finanziaria e diritto d'impresa	17	Latina
Giurisprudenza	L	Scienze giuridiche	31	Roma
Lettere e Filosofia	L	Geografia	30	Roma
	L	Letteratura, musica e spettacolo **(*)**	5	Roma
	L	Lettere classiche **(*)**	5	Roma
	L	Lingue e culture europee **(*)**	11	Roma
	L	Scienze archeologiche e storiche del mondo classico e orientale	13	Roma
	L	Scienze storico-religiose **(*)**	38	Roma
	L	Storia del mediterraneo e dell'Asia **(*)**	38	Roma
	L	Storia delle società e delle culture dal medioevo all'età contemporanea **(*)**	38	Roma
	L	Studi italiani **(*)**	5	Roma
	L	Studi linguistici e filologici **(*)**	5	Roma
	L	Studi storico-artistici **(*)**	13	Roma
	L	Teorie e pratiche dell'antropologia **(*)**	38	Roma
Psicologia - 2	L	Scienze e tecniche psicologiche dello sviluppo e dell'educazione **(*)**	34	Roma
	L	Scienze e tecniche psicologico-sociali della comunicazione e del marketing **(*)**	34	Roma
	L	Scienze e tecniche psicologico-sociali di analisi e intervento nel lavoro, nelle organizzazioni, nelle istituzioni **(*)**	34	Roma
Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari		*(v. art. 2, ultimo comma, del presente decreto)*		
Interfacoltà	L	Scienze archivistiche e librarie *(Facoltà di Lettere e Filosofia + Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari)*	13	Roma

(*) : corso istituito dopo luglio 1998, data di prima presentazione del progetto di decongestionamento

ALLEGATO 5

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA" DI ROMA
ATENEO FEDERATO DELLO SPAZIO E DELLA SOCIETA'

FACOLTA'		DENOMINAZIONE DEL CORSO DI LAUREA (L) o DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA (LS)	N. CLASSE	SEDE DEL CORSO
Architettura "Valle Giulia"	L	Arredamento e architettura degli interni **(*)**	4	Roma
	L	Disegno e rilievo dell'architettura e dell'ambiente **(*)**	4	Roma
	L	Gestione del processo edilizio **(*)**	4	Roma
	L	Tecniche del restauro architettonico e della riqualificazione urbana	4	Roma
	LS	Architettura U.E. (T.U.)	4/S	Roma
Sociologia	L	Scienze e tecniche del servizio sociale **(*)**	6	Roma
	L	Scienze sociali per il governo, l'organizzazione e le risorse umane **(*)**	36	Roma
	L	Sociologia	36	Roma

(*) : corso istituito dopo luglio 1998, data di prima presentazione del progetto di decongestionamento

ALLEGATO 6

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA" DI ROMA
CORSI DI LAUREA INTERATENEI FEDERATI

ATENEI FEDERATI *(Facoltà)*	DENOMINAZIONE DEL CORSO DI LAUREA (L) o DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA (LS)	N. CLASSE	SEDE DEL CORSO
A.F. Politiche Pubbliche e Sanitarie *(Farmacia + Medicina e Chirurgia–1)* **A.F. Scienza e Tecnologia** *(Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali)*	L Biotecnologie **(*)**	1	Roma
A.F. Scienze Umanistiche, Giuridiche ed Economiche *(Economia + Lettere e Filosofia)* **A.F. Scienze Umane, Arti e Ambiente** *(Studi Orientali)*	L Economia della cooperazione internazionale e dello sviluppo **(*)**	35	Roma
A.F. Scienze Umane, Arti e Ambiente *(Scienze Umanistiche)* **A.F. Scienze Umanistiche, Giuridiche ed Economiche** *(Economia)*	L Mediazione linguistico culturale **(*)**	3	Roma
A.F. Politiche Pubbliche e Sanitarie *(Medicina e Chirurgia-1 + Scienze Politiche)* **A.F. Scienze Umanistiche, Giuridiche ed Economiche** *(Economia + Psicologia-2)* **A.F. Scienza e Tecnologia** *(Filosofia)* **A.F. Scienze Umane, Arti e Ambiente** *(Scienze della Comunicazione)*	L Servizio sociale	6	Roma
A.F. Scienze Umane, Arti e Ambiente *(Architettura "L.Quaroni")* **A.F. Scienze Umanistiche, Giuridiche ed Economiche** *(Economia)*	L Valutazione dei piani e dei progetti per la gestione del territorio e dell'ambiente **(*)**	7	Roma

(*) : corso istituito dopo luglio 1998, data di prima presentazione del progetto di decongestionamento

03A03744

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993. Ulteriore assegnazione anno 2002 (Sogesid S.p.a.). (Deliberazione n. 125/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, e, in particolare, l'art. 3 che sostituisce il predetto comma 5;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004;

Viste le delibere adottate da questo comitato a partire dall'anno 1994, con le quali sono state ripartite tra le amministrazioni centrali competenti le risorse necessarie ad assicurare la prosecuzione ed il completamento delle iniziative avviate a carico della legge n. 64/1986;

Visto il Piano di attività della Sogesid S.p.a., (Società di gestione degli impianti idrici), trasmesso con nota n. 005193 del 12 dicembre 2002, concernente le attività svolte nel 2002, le attività previste nel biennio 2003-2004, l'aggiornamento del quadro finanziario e la rimodulaziane delle risorse assegnate in precedenza da questo comitato, sulla quale è stato acquisito, con nota n. 33541 del 17 dicembre 2002, il parere del Dipartimento del tesoro;

Acquisito altresì, nel corso della riunione preparatoria del 17 dicembre 2002, il parere favorevole del rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul predetto Piano di attività, che prevede un fabbisogno ulteriore di € 25.833.000 per il completamento delle attività previste nel triennio;

Ritenuto opportuno disporre, alla luce di tali ulteriori esigenze, un'assegnazione integrativa di € 25.833.000 a favore del competente Dipartimento del Tesoro, da porre a carico delle disponibilità del Fondo ex art. 19 sopra richiamato, per l'anno 2002;

Su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze;

Prende atto

del Piano di attività della Sogesid S.p.a, per il triennio 2002-2004, di cui alle premesse e, in particolare, dell'aggiornamento del quadro finanziario e della rimodulazione delle risorse precedentemente assegnate da questo comitato;

Delibera:

1. A valere sulla disponibilità del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 richiamato in premessa, è disposta un'assegnazione integrativa di € 25.833.000, per l'anno 2002, a favore del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, per fronteggiare l'ulteriore fabbisogno finanziario indicato dalla Sogesid S.p.a.

2. I competenti uffici del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono autorizzati a disporre, in attuazione della presente delibera, la conseguente variazione di bilancio, per l'anno 2002, a carico del Fondo di cui al punto 1.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 172

03A04372

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

Modifica della deliberazione n. 21/2002 - Linee di indirizzo sulla politica assicurativa della SACE per il 2002. (Deliberazione n. 126/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso questo comitato la V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo comitato;

Visto inoltre l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 143/1998, il quale prevede che la predetta commissione, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, può emanare direttive alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), con la quale questo comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998), con la quale questo comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;

Vista la delibera 28 marzo 2002, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184/2002), con la quale questo comitato ha, tra l'altro, previsto che SACE possa assicurare, nell'anno in corso, rischi con garanzia sovrana per l'Iran e per la Libia entro un massimale pari a un miliardo di euro per ciascuno dei due Paesi;

Considerato che almeno una parte delle operazioni da imputare ai massimali sopra menzionati, riferiti all'anno 2002, si concretizzerà negli anni successivi;

Ritenuto pertanto di dover modificare la citata delibera n. 21/2002 per consentire il totale utilizzo dei massimali medesimi anche negli anni successivi al 2002, tenuto conto che permangono le ragioni di opportunità che hanno determinato l'adozione della delibera stessa;

Vista la delibera adottata dalla citata V commissione permanente nella seduta del 13 dicembre 2002, su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. I massimali di un miliardo di euro ciascuno, previsti dalla propria delibera n. 21/2002 richiamata in premessa, per l'assicurabilità da parte di SACE di rischi con garanzia sovrana nei confronti, rispettivamente, dell'Iran e della Libia, sono utilizzabili, nei limiti delle disponibilità residue, anche oltre il limite temporale previsto nella delibera citata, della quale restano immutate le altre disposizioni.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 171

03A04371

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 4 marzo 2003.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 4 marzo 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza per la quale la Procura generale della Repubblica di Cagliari, con proprio decreto, ha disposto la chiusura pomeridiana dell'ufficio di cui al punto 1.1, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 6 marzo 2003 con nota prot. n. 638/2.1.S.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 19 marzo 2003

Il direttore regionale: SPAZIANI

03A04413

COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

ORDINANZA 21 marzo 2003.

Strutture di supporto. (Ordinanza n. 1/2003).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto:

il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;

l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

Sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio ed il capo del Dipartimento della protezione civile;

Ritenuto necessario dover procedere alla preliminare organizzazione della propria struttura di supporto;

Dispone:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3267/2003, l'organizzazione provvisoria della struttura di supporto alle attività del commissario delegato è costituita da SOGIN S.p.a. e dal Centro di direzione e coordinamento, come riportata nello schema allegato sotto la lettera *A*. La struttura comprende personale dipendente di SO.G.I.N. S.p.a., di ENEA e di FN - Nuove tecnologie e servizi avanzati S.p.a. nonché di amministrazioni pubbliche con specifiche professionalità e di professionisti esterni.

2. Il vice presidente di SO.G.I.N. S.p.a., prof. Paolo Togni, assume, con decorrenza immediata, funzioni vicariali del commissario delegato. L'amministratore delegato di SO.G.I.N. S.p.a., ing. G. Bolognini, è il coordinatore dell'esecuzione di tutte le attività affidate dal commissario delegato a SO.G.I.N. S.p.a. quale «soggetto attuatore» e dell'integrazione degli impianti che passano sotto la gestione di SO.G.I.N. S.p.a.

3. I compiti dei componenti la struttura del commissario delegato e le modalità di raccordo con la struttura di coordinamento e monitoraggio costituita nell'ambito del Dipartimento della Protezione civile, con la commissione tecnico-scientifica nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con i Ministeri e le regioni interessati sono delineati nel documento riportato in allegato sotto la lettera *B*.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, gli oneri della struttura di supporto alle attività del commissario delegato sono posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.

5. La comunicazione della presente ordinanza all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

6. La pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2003

Il commissario delegato: JEAN

ALLEGATO *A*

STRUTTURA PROVVISORIA DEL COMMISSARIO DELEGATO

ALLEGATO *B*

1. Compiti del Direttore e dei Vice Direttori del Centro di direzione e coordinamento

- Coadiuva il Commissario Delegato in tutte le sue funzioni
- Coordina il concorso del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno
- Garantisce l'informazione e il coordinamento con la Struttura di Coordinamento e Monitoraggio costituita nell'ambito del Dipartimento della Protezione Civile e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Coordina le relazioni istituzionali a livello regionale e locale
- Provvede alla continua informazione del Commissario Vicario e dei Consiglieri Giuridico

2. Settore giuridico

- Compiti del coordinatore del settore (Avv. Renato Ciccarello)

- provvede alla redazione delle bozze di ordinanze, ordini di servizio, ecc.
- segue le attività relative alla "messa alla dipendenza funzionale" di SO.G.I.N. del personale degli impianti ENEA e FN
- sovrintende alla comunicazione di emergenza
- effettua il monitoraggio dei contratti e delle attività amministrative
- coadiuva il Consigliere Giuridico

- Aspetti giuridici: Prof. Avv. **Giuseppe De Vergottini** (esterno), Avv. **Mariano Scocco**
- Relazioni istituzionali: Avv. **Renato Ciccarello**
- Settore personale: Dott. **Tullio Dian**
- Comunicazione: Dott. **Nadio Delai** (esterno), Ing. **Ugo Spezia**
- Controllo Amministrativo: Dott. **Ettore D'Elia** (esterno), Dott. **Vincenzo D'Elia**

3. Settore sicurezza

- Compiti del coordinatore del settore: (Ing. Angelo Papa)

- Predisposizione del piano di messa in sicurezza
- Collegamenti con il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dei Trasporti
- Coordinamento e informazione dei Comitati Scientifici SOGIN S.p.A. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Collegamenti con le Forze Armate, e con i VV.FF. per il miglioramento del livello di sicurezza

Le interfaccia per lo svolgimento delle attività del coordinatore sono:

- Centrali Sogin: Ing. **Luigi Noviello**
- Impianti ENEA, FN, Nucleco e Avogadro: Ing. **Ivo Tripputi** (con esperti ENEA e FN)
- Combustibili: Ing. **Angelo Papa**
- Licensing: Ing. **Giuseppe Bolla**

4. Settore smantellamento impianti e centrali

- Ing. **Giancarlo Bolognini** avvalendosi delle strutture di SO.G.I.N. S.p.A. predispone e gestisce il piano di smantellamento accelerato

5. Studio deposito

- Ing. **Silvio Cao** con esperti SO.G.I.N. e ENEA e Comitati Scientifici SO.G.I.N. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri

I settori sicurezza, smantellamento impianti e centrali nonché l'incaricato dello studio deposito si avvalgono del supporto dei Comitati Scientifici SO.G.I.N. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

03A04457

ORDINANZA 21 marzo 2003.

Criteri di protezione fisica delle centrali e degli impianti nucleari. (Ordinanza n. 2/2003).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento del rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;

l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato;

Ritenuto necessario adeguare gli impianti oggetto dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 a predisposti standard di sicurezza rispondenti alla aggiornata situazione internazionale in materia;

Considerato che tali standard possono riferirsi unicamente a minacce provenienti da terra e che, pur realizzando un ragionevole livello di sicurezza, non possono eliminare ogni rischio in quanto ciò potrà avvenire solo con lo smantellamento completo degli impianti e con la messa in sicurezza del materiale radioattivo;

Dispone:

1. L'immediato adeguamento ai criteri riportati nel documento allegato sotto la lettera *A*, delle misure di protezione fisica delle centrali nucleari di SO.G.I.N. S.p.a. e degli impianti dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e di Nucleco S.p.a., limitatamente al settore del ciclo del combustibile e dei depositi di materie radioattive dell'impianto Avogadro di Fiat - Avio S.p.a. di Saluggia (Vercelli), degli impianti nucleari FN di Bosco Marengo (Alessandria) nonché dei seguenti impianti di ENEA: Eurex di Saluggia (Vercelli), Plutonio e Celle Calde di Casaccia (Roma) e Itrec di Trisaia (Matera).

2. La predisposizione di piani che, per ciascuna centrale ed impianto, individuino gli interventi ritenuti necessari all'adeguamento di cui al precedente punto 1 nonché l'immediata attuazione, nell'ambito di ciascuna centrale o impianto, delle misure più urgenti su autorizzazione del commissario delegato.

3. Il responsabile del «Settore sicurezza» della struttura del commissario delegato, d'intesa con i responsabili delle centrali e degli impianti è autorizzato ad effettuare, nel più breve tempo possibile, gli adeguamenti delle misure di protezione fisica risultanti dai relativi piani di cui al precedente punto 1 ed a stipulare i necessari contratti, mediante affidamento diretto delle attività a soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, con preferenza tra quelli che sono risultati già aggiudicatari in SO.G.I.N. S.p.a. di attività analoghe, previa approvazione del commissario delegato.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, gli oneri della presente ordinanza sono posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.

5. La comunicazione della presente ordinanza all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

6. La pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.

Roma, 21 marzo 2003

Il commissario delegato: JEAN

03A04458

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 26 febbraio 2003.

Ulteriori chiarimenti sulla determinazione n. 11 del 5 giugno 2002, avente ad oggetto i «Criteri che le SOA debbono seguire in ordine al rilascio di attestazione di qualificazione di una impresa cessionaria di una azienda o di un ramo di azienda», in materia di qualificazione di un'impresa cessionaria di ramo d'azienda di un'impresa fallita e in materia di imprese neocostituite. (Determinazione n. 5/2003).

Rif. SOA/380; SOA/384; SOA/384-*bis*.

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

Sono pervenute all'Autorità ulteriori richieste di chiarimenti in ordine alla determinazione del 5 giugno 2002, n. 11, avente ad oggetto i «Criteri che le SOA debbono seguire in ordine al rilascio di attestazione di qualificazione di una impresa cessionaria di una azienda o di un ramo di azienda» ed in materia di qualificazione di un'impresa cessionaria di ramo d'azienda di un'impresa fallita.

In particolare, le richieste di chiarimenti riguardano:

a) i criteri e le modalità cui devono attenersi le SOA nell'attività di rilascio delle attestazioni di qualificazione di imprese che, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, utilizzano i corrispondenti requisiti maturati in capo all'impresa dalla quale proviene (in virtù di un'operazione di cessione, conferimento, fusione, scissione, affitto, ecc.) l'azienda o il ramo di cui le prime hanno acquisito la giuridica disponibilità; attualmente, le SOA procedono alternativamente:

1) a rilasciare una nuova attestazione (se la cessionaria o incorporante non era ancora attestata) o rinnovo (se la cessionaria o incorporante era già attestata);

2) ad integrare il contratto originario stipulato dalla cessionaria o incorporante, facendo quindi applicazione degli indirizzi formulati dall'Autorità nel punto 7 della determinazione 8 febbraio 2001, n. 6 (integrazione delle attestazioni già rilasciate, mediante l'inserimento in esse di qualificazioni in nuove categorie), ovvero nel punto 6 del comunicato alle SOA del 12 aprile 2001, n. 5 (integrazione delle attestazioni già rilasciate con modifica delle sole classfiche delle qualificazioni).

In particolare, per l'ipotesi *sub*-1) viene segnalato il fatto che l'arco temporale di riferimento (quinquennio) per la quantificazione dei requisiti di ordine speciali maturati in capo all'azienda, o al ramo d'azienda, oggetto di trasferimento, viene dalle SOA fatto retroattivamente decorrere dalla stipula del nuovo contratto di attestazione con l'impresa cessionaria, mentre nell'ipotesi *sub*-2) lo stesso quinquennio viene fatto decorrere dalla stipula dell'integrazione all'originario contratto di attestazione con la medesima impresa cessionaria;

b) l'ammissibilità o meno della qualificazione di un'impresa sulla base di requisiti da quest'ultima acquistati con una cessione d'azienda, nel caso in cui l'impresa cedente era iscritta all'Albo nazionale costruttori e sia fallita, ovvero sulla base di un affitto di azienda di una impresa fallita;

c) se possano o meno qualificarsi nuove imprese (che intendano attestarsi sulla base di requisiti posseduti da imprese acquisite), costituite in forma di soggetti tenuti alla dimostrazione del requisito di cui all'art. 18, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, qualora non abbiano ancora provveduto al deposito del primo bilancio, in base alla dimostrazione implicita del capitale netto positivo, essendo il capitale di una neonata società certamente integro;

d) l'ammissibilità o meno della qualificazione di un'impresa mediante acquisto di ramo d'azienda da un'impresa (non fallita ma) cui sia stata annullata l'attestazione SOA durante l'anno di interdizione dalle gare e dalla stipula di un nuovo contratto di attestazione;

e) l'ammissibilità o meno della qualificazione di un'impresa mediante acquisto di ramo d'azienda da un'impresa fallita e munita di attestazione SOA nel caso in cui la cedente - fallita non abbia effettuato le comunicazioni all'Osservatorio previste dall'art. 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

Le questioni sono state sottoposte all'esame della Commissione consultiva, prevista dall'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e seguenti modifiche, e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, del cui parere deve avvalersi l'Autorità per la definizione delle procedure e dei criteri che devono essere seguiti dai soggetti autorizzati nella loro attività di qualificazione. La Commissione ha espresso il proprio avviso nella seduta del 13 dicembre 2002.

L'Autorità, tenuto conto delle indicazioni e considerazioni del suddetto parere, definisce nella presenta determinazione i criteri a cui devono attenersi le SOA nell'esercizio della loro attività di qualificazione.

Considerato in diritto.

Per quanto riguarda la problematica di cui alla lettera *a)* dei considerato in fatto essa va risolta osservando che il quinquennio di riferimento non può coincidere con quello valutato ai fini della qualificazione dell'impresa cedente, dato che ai sensi dell'art. 15, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 è data facoltà all'impresa cessionaria di utilizzare i requisiti di qualificazione dell'impresa cedente per conseguire la propria qualificazione. Non si può, quindi, parlare in alcun modo parlare di «trasferimento» della qualificazione dalla seconda alla prima, bensì di semplice facoltà, da parte dell'impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.), di avvalersi, per la propria qualificazione, dei requisiti maturati in capo all'impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc) l'azienda. Da ciò consegue che i criteri e le procedure che le SOA debbono seguire per il rilascio dell'attestato di qualificazione a quest'ultima non possono che essere quelli ricordati *sub*-1) e *sub*-2) della lettera *a)* dei considerato in fatto, che costituiscono corretta applicazione delle indicazioni contenute nella determinazione del 5 giugno 2002, n. 11.

Quanto alle conseguenze che l'utilizzo di tali criteri potrebbe comportare nei confronti dei contratti di appalto in corso di esecuzione ed originariamente affidati all'impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc), ci si limita ad osservare che lo stesso art. 35 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e seguenti modifiche, che disciplina gli effetti su tali contratti delle «cessioni di aziende e (de)gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche», subordina espressamente detti effetti all'avvenuta documentazione del «possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge», prefigurando quindi, nel caso di mancata documentazione, totale o parziale di tali requisiti, il mancato subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto d'appalto.

Per quanto riguarda la problematica di cui alla lettera *b)* dei considerato in fatto va osservato che la fattispecie trae origine è dalla sopravvenuta perdita - da parte dell'impresa titolare dell'azienda della cui cessione trattasi, del requisito d'ordine generale previsto dall'art. 17, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, che richiede per la qualificazione la «insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività». È innegabile, infatti, che l'impresa dichiarata fallita, in quanto versante in «stato d'insolvenza», manifestatosi «con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» (art. 5, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), potrebbe aver compromesso la consistenza aziendale (intesa come «complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per

l'esercizio dell'impresa», ex art. 2555 del codice civile) che ne aveva determinato l'originaria qualificazione ad operare nel mercato dei lavori pubblici.

Per la soluzione del problema può rilevarsi che nella previgente disciplina dell'ANC, la norma di riferimento era costituita dall'art. 25 del decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, mentre norma di riferimento dell'attuale disciplina è l'art. 15, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 la quale statuisce che «in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine».

I tratti caratterizzanti della disciplina testé riportata possono essere così identificati:

1) il presupposto perché possa trovare applicazione la norma è rappresentato dal compimento di una «operazione che comporti il trasferimento di azienda»; in tal modo viene dato particolare rilievo agli aspetti strutturali dell'impresa, come suggerito già in passato da attenta dottrina, distinguendo tra aspetto oggettivo (azienda o suo ramo) e aspetto soggettivo (capacità ad eseguire lavori pubblici)»;

2) il «trasferimento», oltre che avere per oggetto l'intero «complesso aziendale» (come testualmente recitava l'art. 25 del decreto ministeriale n. 172/1989), può riguardare anche soltanto «un suo ramo»;

3) l'operazione comportante il trasferimento di azienda o di un suo ramo non determina, a sua volta, il «trasferimento» della qualificazione di cui è titolare l'impresa cedente all'impresa cessionaria, quanto, piuttosto, la facoltà (e mai l'obbligo) per quest'ultima di «avvalersi per la qualificazione (ovviamente la sua) dei requisiti (e non, quindi, della qualificazione intesa come risultato valutativo dei requisiti) posseduti dalle imprese che ad esso (cioè all'impresa cessionaria) hanno dato origine».

Risulta evidente che i «requisiti» di cui parla l'art. 15, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 non possono che essere quelli di «ordine speciale» (adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, adeguata dotazione di attrezzature e adeguato organico medio annuo), poi elencati nel successivo art. 18, mentre quelli di «ordine generale», identificati nell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, debbono necessariamente appartenere «a titolo originario» all'impresa cessionaria che intende qualificarsi, seppur avvalendosi, ove lo ritenga utile, anche del meccanismo disciplinato dalla norma prima citata.

Ciò significa, ad esempio, che — mentre il requisito di «ordine speciale» costituito dall'esecuzione di lavori in categoria (art. 18, comma 5, lettera *b*) e del lavoro «di punta» in categoria (art. 18, comma 5, lettera *c*) può essere soddisfatto facendo valere quanto a tale titolo maturato dall'impresa cedente l'azienda (od il ramo), pur in assenza di analogo requisito in capo all'impresa cessionaria — il requisito di «ordine generale» dell'assenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato (art. 17, comma 1, lettera *c*), non può dirsi soddisfatto riscontrando tale assenza nei confronti del titolare, del legale rappresentante e del direttore tecnico dell'impresa cedente, ma esclusivamente in capo alle corrispondenti figure dell'impresa cessionaria.

Per quanto, nello specifico, attiene la «insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione di attività» (art. 17, comma 1, lettera *g*) e la «inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria» (art. 17, comma 1, lettera *h*), trattandosi di requisiti di «ordine generale» in presenza di operazioni comportanti il trasferimento di azienda o di un suo ramo non dovranno essere accertati dalla SOA in capo all'impresa originaria titolare dell'azienda (o del ramo) oggetto del trasferimento, ma esclusivamente in capo all'impresa avente causa.

Quello che in primo luogo, nella realtà, le SOA devono verificare, nel contesto della disciplina delineata dall'art. 15, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, è che la fattispecie che ne dovrebbe costituire, nel caso concreto, il presupposto applicativo - e, cioè «la fusione o altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo - abbia realmente le caratteristiche essenziali perché si possa correttamente parlare di cessione (o altra operazione di trasferimento) di azienda o di un suo ramo e non si risolva, al contrario, in un trasferimento di singoli elementi, materiali ed immateriali, considerati non quale «complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa».

Naturalmente, l'indagine circa l'effettiva presenza, nel caso concreto, del presupposto costituito dal trasferimento di un'azienda o di un relativo ramo assume particolare importanza e delicatezza laddove, com'è in ordine alle fattispecie oggetto del quesito, l'azienda o il suo ramo provengano da impresa dichiarata fallita, e ciò per le ragioni già evidenziate in premessa, quando si è accennato alle possibili ripercussioni negative dello stato d'insolvenza (art. 5, regio decreto n. 267/1942) sulla consistenza del complesso di beni organizzati dall'imprenditore fallito.

A tal riguardo, non si può non rilevare come la previgente disciplina del c.d. «recupero dell'iscrizione all'ANC» fornisse più adeguata attenzione al profilo «critico» ora accennato.

L'art. 25 del decreto ministeriale n. 172/1989, infatti, subordinava espressamente il recupero totale o parziale dell'iscrizione all'ANC posseduta da un'impresa in favore di altra impresa - nelle ipotesi indicate dalla norma «sempre che ... il complesso aziendale cui le iscrizioni si riferiscono mantenga al momento del trasferimento le capacità operative finanziarie e tecniche e che detti requisiti vengano acquisiti dall'impresa richiedente». Quale logica conseguenza, il comma 2 del medesimo articolo imponeva, oltre alla «revisione» dell'iscrizione all'ANC di cui era titolare l'impresa dante causa, anche l'accertamento delle seguenti condizioni:

1) capacità finanziaria dell'impresa che trasferisce l'iscrizione e dell'impresa che acquisisce l'iscrizione:

2) trasferimento dei mezzi d'opera;

3) trasferimento del personale dipendente;

4) trasferimento di eventuali contratti in corso.

Indubbiamente, nel vigente ordinamento della qualificazione manca una disposizione corrispondente a quella testé riportata.

Ciò nonostante, onde evitare che l'art. 15, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 divenga un «grimaldello» per forzare il sistema di qualificazione, consentendo a chiunque di avvalersi di requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa non più correlati al complesso aziendale che li ha originati, si rende necessario subordinare l'utilizzo, da parte dell'impresa avente causa, dei requisiti maturati in capo all'impresa dante causa, al previo accertamento che quel complesso aziendale sia rimasto sostanzialmente integro, nonostante la dichiarazione di fallimento pronunciata nei riguardi dell'impresa dante causa, e sia realmente divenuto oggetto dell'operazione di trasferimento da quest'ultima all'impresa avente causa.

A tal fine, quindi, la SOA cui si rivolge l'impresa avente causa — intenzionata ad avvalersi dei requisiti di ordine speciale posseduti dall'impresa da cui proviene l'azienda o il ramo oggetto di trasferimento, dovrà porre particolare attenzione nel riscontrare che oggetto dell'operazione di trasferimento — cui l'impresa richiedente l'attestazione correla la dimostrazione di tutti o parte dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per ottenere la qualificazione - sia effettivamente un complesso organizzato di beni definibile quale azienda o ramo autonomo di questa, analizzando accuratamente i contenuti dell'atto di cessione, conferimento, affitto, fusione, scorporo, ecc. e dei relativi allegati (perizia di stima asseverata, ex art. 2343 del codice civile, nel caso di conferimento; situazione patrimoniale, ex articoli 2501-*ter* e 2504-*novies* del codice civile, nei casi di fusione e di scorporo).

Nel caso, poi, in cui l'azienda o il suo ramo provengano da impresa dichiarata fallita o ammessa a concordato preventivo, la relativa consistenza potrà desumersi dall'inventano, redatto su autorizzazione del giudice delegato dal curatore, con l'eventuale assistenza di uno stimatore, per l'ipotesi di fallimento (art. 87 del regio decreto n. 267/1942) e dal commissario giudiziale, sempre su autorizzazione del giudice delegato e con l'eventuale assistenza di uno stimatore, per l'ipotesi di concordato preventivo (art. 172 della stessa legge fallimentare). Al fine della verifica della consistenza avranno valore:

1) l'effettiva correlazione esistente tra l'azienda o ramo di azienda oggetto di trasferimento e le categorie di qualificazione richieste in attestazione sulla base del citato trasferimento;

2) l'effettiva integrità del complesso aziendale cui sono correlati i requisiti di qualificazione, confrontando ciò che emerge dal contratto di cessione, conferimento, affitto, fusione, scorporo, ecc., e dei relativi allegati menzionati alla precedente lettera *a)*, con quanto risultava, in capo all'impresa cedente, conferente, locatrice, ecc. rispetto ai requisiti di seguito elencati:

a) adeguata dotazione di attrezzature tecniche, avuto riguardo alle indicazioni identificative di cui parla l'art. 18, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;

b) organico, esaminando la dichiarazione della relativa consistenza, distinta nelle varie qualifiche, corredata dai modelli riepilogativi INPS, INAIL e Cassa edile, di cui parla l'art. 18, comma 11;

c) direzione tecnica, avendo riguardo alla continuità tra quella operante nell'impresa dante causa e quella indicata in fase di richiesta di attestazione dall'impresa avente causa, a meno che quest'ultima non ne proponga una alternativa, comunque adeguata in base ai parametri definiti all'art. 26, comma 2.

Gli accertamenti ed i riscontri indicati negli ultimi due paragrafi potrebbero essere riconsiderati, *de iure condendo*, in relazione alla previsione riportata nel vigente art. 8, comma 4, lettera *g)*, della legge n. 109/1994, nel testo modificato dall'art. 7 della legge 1º agosto 2002, n. 166, laddove la durata quinquennale (e non più triennale) dell'efficacia della qualificazione è subordinata alla verifica entro il terzo anno del «mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento».

Per quanto riguarda il quesito di cui alla lettera *c)* dei considerato in fatto va osservato che l'Autorità si è già espressa al riguardo nel punto *I)* del considerato in diritto della determinazione 6 novembre 2002, n. 29.

In quella sede, infatti, l'Autorità ha affermato che «i nuovi soggetti che non sono tenuti all'obbligo della redazione del bilancio, e, pertanto non sono tenuti al soddisfacimento del requisito di cui all'art. 18, comma 2, lettera *c)*, possono qualificarsi avvalendosi della documentazione attestante i requisiti posseduti dalle imprese acquisite, mentre i neonati soggetti che, invece, sono assoggettati alla dimostrazione del requisito di cui all'art. 18, comma 2, lettera *c)*, possono qualificarsi solo successivamente all'approvazione del primo bilancio, avvalendosi, eventualmente, anche dei requisiti posseduti dalle imprese acquisite».

Il requisito individuato dall'art. 18, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (capitale (*rectius*: patrimonio) netto positivo, costituito dal totale della lettera *A)* del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile) assolve all'esigenza di acclarare l'integrità del patrimonio a fronte di un esercizio dell'attività d'impresa protrattosi nel tempo.

Tale accertamento nel caso di società che abbia esplicato ed esplichi attività di impresa nel settore dei lavori pubblici (o anche nel settore privato) non può che seguire alla redazione ed approvazione del bilancio. È questa la fattispecie presa in esame nel punto I della determinazione sopra citata.

Senonché è stata prospettata una differente e ammissibile ipotesi di società di nuova costituzione che non abbia ancora esplicato e non esplichi attività di impresa

nel senso anzidetto. Si tratta di una ipotesi non presa in esame dal legislatore e per la quale può considerarsi che, nel caso in cui il soggetto tenuto alla redazione ed al deposito del bilancio sia di nuova costituzione, e subordini la sua operatività al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, il rilascio di questa non può essere impedito dalla mancata ufficializzazione di un dato di bilancio (il patrimonio netto) che, in mancanza di attività incidenti sulla sua consistenza, trova un equivalente nel capitale che ha consentito la costituzione della società.

Resta così assorbito ogni altro e può darsi risposta positiva al quesito nei sensi indicati.

Per quanto riguarda il quesito di cui alla lettera *d)* dei considerato in fatto va osservato che evidenti ragioni di garanzia della effettività della sanzione costituita dall'annullamento dell'attestazione SOA, cui la determinazione n. 19/2002 correla altresì «il divieto per l'impresa, titolare dell'attestazione annullata, di stipulare un nuovo contratto di attestazione prima del decorrere di un anno» dalla data del provvedimento dell'Autorità, impongono di estendere il divieto anche alle imprese che divenissero cessionarie, conferitarie, locatarie, ecc., di azienda o di ramo proveniente dall'impresa direttamente colpita dall'annullamento dell'attestazione.

Tale estensione del divieto opera, ovviamente, nel senso di impedire che l'impresa avente causa si qualifichi, in tutto o in parte, utilizzando requisiti di ordine speciale posseduti originariamente dall'impresa dante causa.

Il medesimo divieto, invece, non opera qualora la qualificazione dell'impresa avente causa si fondi esclusivamente sui requisiti originariamente maturati in capo a quest'ultima, senza alcun apporto, quindi, da parte dell'impresa direttamente colpita dal provvedimento di annullamento dell'attestazione.

Per quanto riguarda il quesito di cui alla lettera *e)* dei considerato in fatto va osservato che è incontestabile che la sopravvenienza di una pronuncia dichiarativa dello stato fallimentare riguardante un'impresa già attestata determini - in capo a quest'ultima, ovvero al relativo curatore fallimentare, l'obbligo di comunicare detto evento all'Osservatorio dei lavori pubblici (ex art. 27, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), trattandosi di variazione relativa al requisito di ordine generale definito all'art. 17, lettera *g)*, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

L'inottemperanza a tale obbligo può comportare, secondo quanto indicato nella determinazione 16 gennaio 2002, n. 1, l'adozione «di provvedimenti sanzionatori dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con annotazione nel Casellario informatico».

Sempre nella richiamata determinazione si afferma che «i ritardi nelle comunicazioni o le mancate comunicazioni ... avranno rilevanza, ai sensi dell'art. 75, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni, quali cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti e delle concessioni».

Si rileva che le conseguenze negative connesse ai ritardi ed alle omesse comunicazioni al Casellario sono delineate in termini di causa di esclusione dalle singole gare e non quali presupposto per un autonomo provvedimento di annullamento dell'attestazione SOA.

Ciò significa che non sembra corretto assimilare la fattispecie ora in esame (omessa segnalazione al casellario del sopravvenuto fallimento di un'impresa attestata, con successiva cessione della relativa azienda ad altra impresa che se ne avvalga per comprovare i requisiti di qualificazione) a quella, ben più grave, di annullamento dell'attestazione SOA dell'impresa dante causa.

A diversa conclusione potrebbe giungersi solo laddove, al mero comportamento omissivo riguardante l'obbligo di comunicazione all'Osservatorio della sentenza dichiarativa di fallimento, si sia accompagnato il comportamento attivo e fraudolento costituito dalla partecipazione a gare d'appalto successivamente alla sentenza in parola, con dolosa omissione di tale circostanza alle Stazioni committenti, destinatarie di dichiarazioni false, rese in fase di ammissione alle singole procedure concorsuali, recanti l'indicazione dell'assenza di cause di esclusione dalle gare (ex art. 75, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sia lo stato di fallimento, sia la pendenza di procedure per la relativa dichiarazione, sono individuate quali cause ostative).

In presenza di una situazione come quella ora descritta, appare ragionevole «sterilizzare», ai fini dell'eventuale utilizzo quale fonte di requisiti di qualificazione, l'azienda (o il ramo) esercitato imprenditorialmente da chi si sia reso colpevole di condotta fraudolenta, così da garantire l'«effettività» della sanzione (l'esclusione per un anno dalla partecipazione alle gare).

Per le suesposte considerazioni, l'Autorità è dell'avviso:

1) che è ammissibile, alle condizioni ampliamente illustrate nei considerato in diritto:

a) la qualificazione di un'impresa mediante acquisto di ramo d'azienda da un'impresa fallita ed iscritta all'Albo nazionale costruttori, avvenuta dopo la soppressione dell'Albo medesimo (circostanza, quest'ultima, del tutto irrilevante per le ragioni in precedenza evidenziate);

b) la qualificazione di un'impresa mediante affitto di azienda da un'impresa fallita, ovviamente in questo caso assicurando altresì il rispetto delle condizioni fissate dalla determinazione 8 febbraio 2001, n. 6;

2) che non è ammissibile la qualificazione di un'impresa mediante acquisto di ramo d'azienda da un'impresa (non fallita ma) cui sia stata annullata l'attestazione SOA, durante l'anno di interdizione dalle gare e dalla stipula di un nuovo contratto di attestazione;

3) che è ammissibile la qualificazione di un'impresa mediante acquisto di ramo d'azienda da un'impresa fallita e munita di attestazione SOA anche nel caso in cui la cedente-fallita non abbia effettuato all'Osservatorio dei lavori pubblici le comunicazioni previste dall'art. 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, fermo restando le conseguenze sul piano delle sanzioni per le omesse comunicazioni;

4) che il requisito dell'art. 18, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 - nel caso che l'impresa richiedente la qualificazione sia una società neo-costituita e non disponga, pertanto, di un bilancio approvato dal quale desumere il patrimonio netto positivo, può essere dimostrato attraverso il corrispondente suo capitale, sempre che risulti attestata e confermata l'assenza di ogni attività che abbia potuto incidere sull'entità del capitale.

Roma, 26 febbraio 2003

Il presidente: GARRI

03A03702

DETERMINAZIONE 27 febbraio 2003.

Sub-affidamenti non qualificabili come subappalti, ai sensi dell'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55 - Facoltà di controllo esercitabili dalla stazione appaltante. (Determinazione n. 6/2003).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

Ad opera di diverse amministrazioni sono pervenute a questa Autorità numerose richieste di parere, incentrate sulla disciplina e sugli adempimenti che le stazioni appaltanti devono adottare in relazione agli affidamenti di sub-contratti che non possano classificarsi come subappalti, nell'accezione fornita dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, e dalla legge 1° agosto 2002, n. 166.

Su tale aspetto anche l'ANCE il 14 febbraio 2003 ha inviato una nota. In particolare ha richiesto un chiarimento sull'ultimo periodo del punto *N)* della determinazione 16 ottobre 2002, n. 27, che a suo parere si presta ad una interpretazione errata. Può, infatti, ritenersi che sono da considerarsi contratti similari anche quelli di importo inferiore al 2% del contratto o a 100.000 euro e ciò in contrasto con l'art. 18, comma 12, della legge n. 55/1990 e successive modificazioni.

Gli interrogativi prospettati concernono sostanzialmente le seguenti problematiche principali:

1) facoltà di controllo che possono e/o devono essere attribuite alla stazione appaltante in materia di sub-affidamenti non soggetti a regime autorizzatorio;

2) ricadute sulla gestione operativa dell'appalto (ad esempio, in materia di piani di sicurezza e di rispetto degli obblighi previdenziali ed assistenziali), conseguenti al ricorso, da parte dell'aggiudicatario, a ripetuti sub-contratti non qualificabili come subappalti.

Le incertezze rappresentate riguardano, ad esempio, l'esistenza di un limite numerico o economico nel ricorso a tali affidamenti, la documentazione che la stazione appaltante deve acquisire ed i controlli che deve operare, la necessità di una precisa corrispondenza tra l'oggetto del sub-contratto e le lavorazioni riportate nel computo metrico, gli effetti delle possibili interferenze tra soggetti appartenenti a distinte realtà imprenditoriali (non contemplate in sede di redazione del piano di sicurezza e coordinamento o del piano operativo presentato dall'aggiudicatario nei termini di cui all'art. 31 della legge 14 febbraio 1994 e successive modificazioni).

Considerato che i quesiti prospettati concernono problematiche di carattere generale e che, in materia di subappalto, l'art. 7, comma 3 della legge n. 166/2002 ha variato l'art. 18, comma 9 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni, si ritiene opportuno un intervento chiarificatore da parte di questa Autorità, richiamando peraltro alcuni dei precedenti avvisi contenuti nelle determinazioni del 22 maggio 2001, n. 12, e del 16 ottobre 2002, n. 27.

Considerato in diritto.

Prima di esaminare la portata delle variazioni introdotte dalla legge n. 166/2002, appare opportuno richiamare il contenuto dell'art. 18, comma 12, della legge n. 55/1990 e successive modificazioni, laddove si chiarisce che «ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ecu e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare».

A questa disposizione si è ricollegato l'art. 141, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per precisare che «le attività ovunque espletate ai sensi dell'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto».

Il testo del suddetto comma 12 si è tuttavia prestato alla seguente duplice interpretazione, per quanto concerne l'estensione dell'ambito applicativo:

1) qualsiasi sub-affidamento di valore contenuto entro le soglie (percentuali o in valore assoluto) indicate dalla legge n. 55/1990 e seguenti modifiche non va considerato subappalto e non è quindi sottoposto al regime di autorizzazione;

2) i soli sub-affidamenti relativi a prestazioni non qualificabili come lavori sono sottratti alla disciplina che regola il subappalto, purché di incidenza inferiore alle predette soglie.

Nella prima delle due interpretazioni, che è risultata in questi anni ampiamente condivisa dalle stazioni appaltanti e dalle imprese appaltatrici, tutti i sub-contratti per i quali non sussisteva la concorrenza delle condizioni anzidette erano svincolati dalla disciplina autorizzatoria del subappalto, descritta nell'art. 18, commi 3, 4, 6, 7, 8 e 9 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni, risultando unicamente necessario l'obbligo di comunicazione alla stazione appaltante, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 12 del predetto articolo.

Riferendosi invece alla seconda interpretazione, va richiamato qui quanto già affermato da questa Autorità nella determinazione n. 12/2001, laddove si specificava che mentre i commi da uno ad undici ed i commi 13 e 14 dell'art. 18 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni «contengono le disposizioni da applicarsi per il subappalto delle prestazioni che sono qualificate come lavori», il comma 12 «opera una definizione legale del subappalto», estendendo le garanzie previste per i lavori a quei «sub-contratti relativi a prestazioni che non sono lavori ma prevedono l'impiego di mano d'opera, come quelli di fornitura con posa in opera e di nolo a caldo», nel caso in cui tali *sub*-contratti avessero assunto un'incidenza percentuale superiore a quella precisata nella norma ed un costo della mano d'opera, espletata in cantiere, superiore al 50% dell'importo del sub-contratto.

Come appare evidente, fra le due interpretazioni possibili della norma in questione vi era spazio per una divergenza sostanziale, concernente l'estensione (o meno) della disciplina autorizzatoria al singolo subappalto di lavori, se di importo complessivo non superiore alle soglie percentuali indicate dalla legge.

A fronte di questo possibile duplice quadro interpretativo, con l'entrata in vigore della legge n. 166/2002, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 2002, è intervenuta una significativa innovazione nella suddetta materia, stante il tenore dell'art. 7, comma 3, che introduce una variazione all'art. 18, comma 9 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni, sotto forma di aggiunta del seguente periodo: «Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidato o di importo inferiore a 100.00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà».

Va inoltre aggiunto che tale variazione non è stata accompagnata da alcuna modifica del successivo comma 12 del medesimo art. 18, il quale sottrae alla definizione stessa di subappalto (e quindi al regime di autorizzazione) «qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo», purché di incidenza non superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o, in valore assoluto, a 100.000 euro oppure, qualora di incidenza superiore a tali soglie, il peso della mano d'opera sia non superiore al 50% dell'importo totale del contratto.

Prescindendo dal congetturare eventuali antitesi contenute nel testo di legge o dall'invocare l'implicita abrogazione di una norma precedente, resa incompatibile per effetto di quella sopravvenuta, deve invece trarsi dalle considerazioni esposte un convincimento rafforzato circa la validità di quanto ritenuto nella citata determinazione n. 12/2001, che è stato poi ulteriormente ribadito al punto *N)* della recente determinazione n. 27/2002, recante «Prime indicazioni sulla applicazione della legge 1° agosto 2002, n. 166».

In quest'ultima pronuncia, rispondendo ad un quesito circa il rapporto fra i commi 9 e 12 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni, per effetto della disposizione inserita dall'art. 7, comma 3, della legge n. 166/2002, è stato ribadito che il comma 12 riguarda i cosiddetti contratti similari (cioè quei sub-affidamenti relativi a prestazioni che non sono lavori ma prevedono l'impiego di mano d'opera, come nel caso della fornitura con posa in opera e dei noli a caldo), in relazione ai quali vengono stabilite le soglie economiche per considerarli equiparati ai subappalti di lavori ed assoggettarli, conseguentemente, alla medesima disciplina.

Si è affermato perciò che «la nuova disciplina riguarda esclusivamente il subappalto o i cottimi relativi alle prestazioni da qualificarsi come lavori e, quindi, nessuna variazione è stata apportata alle disposizioni in materia dei cosiddetti contratti similari».

In definitiva, per effetto dell'innovazione introdotta dal legislatore, l'unica interpretazione logica della norma in questione porta a ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che devono essere soggetti al regime di autorizzazione tutti i subappalti di lavori, senza alcun discrimine in ordine all'entità percentuale dell'importo o della manodopera, se non inteso come circoscritto all'abbreviazione dei tempi connessi agli adempimenti di competenza della stazione appaltante.

Viceversa, stando all'interpretazione alternativa secondo cui, al di sotto di certi limiti economici, l'esecuzione di qualsivoglia subappalto viene sottratto alla preventiva autorizzazione, risulterebbero ancora più fondate quelle perplessità, frequentemente espresse in autorevoli commenti, circa il concreto rischio di elusione della norma, ottenuto attraverso il ricorso ad artificiosi frazionamenti.

In base alle suddette considerazioni l'ultimo periodo del punto *N)* della determinazione n. 27/2002 va interpretato nel senso che incidono sul 30% dell'importo della categoria prevalente subappaltabile i lavori ancorché di importo inferiore al 2% del contratto o a 100.000 euro nonché i sub-affidamenti definiti con tratti similari, cioè quelli di fornitura e posa in opera e quelli di nolo a caldo di importo superiore al 2% o, in valore assoluto, a 100.000 euro, e per i quali il costo della mano d'opera, espletata in cantiere, sia superiore al 50% dell'importo del sub-affidamento.

Se quindi appare oramai indubbio che tutti i subappalti di lavori vadano preventivamente autorizzati, resta da chiarire quali siano le facoltà di controllo che la stazione appaltante ha titolo ad esercitare in relazione ai sub-affidamenti non qualificabili come subappalti a norma di legge.

Infatti, l'insussistenza dell'obbligo di autorizzazione preventiva non può ovviamente intendersi come assenza di qualsiasi regola e quindi di potestà di con-

trollo da parte degli organi dell'amministrazione, poiché, pur mancando specifiche indicazioni normative, deve comunque essere assicurato il rispetto dei principi generali che regolamentano la materia, esistendo altresì specifici obblighi di legge in capo ai soggetti preposti alla conduzione dell'appalto, tali da configurare indirettamente dei limiti anche nel ricorso ai sub-contratti (inerenti le forniture con posa in opera ed i noli a caldo) non classificabili come subappalti.

In primo luogo, sebbene la legge vigente stabilisca che i singoli sub-affidamenti, purché di ammontare inferiore al 2% del contratto o a 100.000 euro o, qualora di importo superiore a tali soglie, il costo della mano d'opera espletata in cantiere sia inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto, non sono equiparabili al subappalto (e risultano quindi sottratti al regime di autorizzazione), non è ammissibile che l'unico vincolo per l'impresa esecutrice resti ancorato a questi soli parametri e possa perciò tradursi in una frammentazione degli importi delle attività preventivate, con l'intento di mantenere sottosoglia i sub-contratti così frazionati ed eludere la configurazione dei medesimi obblighi normativi correlati al subappalto di lavori.

In secondo luogo, va considerato che sebbene l'imprenditore non sia obbligato al possesso di tutte le attrezzature necessarie per la realizzazione dell'opera a farsi, né possa essergli ordinariamente preclusa, ad esempio, la possibilità di avvalersi di un nolo a caldo (anche nel caso in cui disponga del relativo mezzo d'opera, che però ritenga meno idoneo di altri ad eseguire la specifica lavorazione richiesta, ovvero nel caso in cui lo stesso mezzo sia utilizzato già in un altro cantiere), sembra comunque legittimo riconoscere al responsabile del procedimento, ma soprattutto alla direzione dei lavori, nell'ambito delle funzioni ad essa assegnate dalla legge quadro e dal regolamento di attuazione (vedasi, tra gli altri, gli articoli 123, 124, 125 e 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) il diritto di chiedere all'appaltatore le motivazioni, plausibili, del ricorso a tale procedura.

In particolare, qualora ci si avvalesse più volte di un identico nolo a caldo nell'ambito dello stesso appalto e tale circostanza non fosse giustificata da fatti oggettivamente verificabili (quali ad esempio la necessità di eseguire la relativa lavorazione in fasi temporali nettamente distinte, come da previsioni del cronoprogramma allegato al contratto, o l'intervenuta approvazione di una perizia di variante che reintroduce, in un momento diverso e non prevedibile all'atto della consegna dei lavori, le condizioni per l'ulteriore ricorso ad un nolo a caldo di cui l'appaltatore si sia già avvalso in precedenza), risulterebbe pienamente legittimo, se non addirittura doveroso, che l'amministrazione appaltante, attraverso i propri organi, richiedesse all'aggiudicatario di fornire adeguate motivazioni, accompagnate, se del caso, dalla produzione degli opportuni atti a corredo o dalla redazione di nuovi elaborati a modifica ed integrazione di quelli esistenti in precedenza.

Con riferimento alle altre questioni di dettaglio operativo prospettate nella richieste pervenute, risultano ugualmente calzanti le precedenti riflessioni in ordine alle responsabilità che la vigente normativa pone in capo alle amministrazioni appaltanti e, per esse, ai soggetti preposti alla conduzione dell'appalto, nei suoi molteplici aspetti.

Non è infatti ipotizzabile la fattispecie di un ufficio di direzione dei lavori impossibilitato ad esercitare i numerosi controlli che la legge gli assegna in ordine alla corretta esecuzione, quantitativa e qualitativa, dei lavori, al rispetto dei tempi preventivati, all'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato, alla regolarità della documentazione che testimonia il rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere.

Analogamente a quanto argomentato per la direzione dei lavori, non è pensabile la figura di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che sia di fatto limitato nell'esercizio del delicato ruolo disegnato dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, a causa della presenza di operatori diversi - per numero e per qualifica, da quelli previsti nel piano di sicurezza e coordinamento, il quale ultimo potrebbe a sua volta risentire, in misura variabile, dei mutamenti generati per effetto di scelte totalmente «autonome» compiute dall'aggiudicatario.

Dalle considerazioni svolte segue che:

1) l'innovazione legislativa introdotta dall'art. 7, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sotto forma del periodo aggiunto all'art. 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55/1990, e successive modificazioni, non comporta variazioni in materia di contratti similari, riguardando esclusivamente i subappalti o i cottimi, relativi alle prestazioni da qualificarsi come lavori, di entità economica inferiore al 2% all'importo dei lavori affidati o, in assoluto, di importo inferiore a 100.000 euro;

2) per gli anzidetti subappalti o cottimi è previsto lo snellimento dell'attuale procedura di rilascio dell'autorizzazione, i cui tempi sono ridotti della metà; pertanto, al fine di assicurare il corretto esercizio del potere di controllo cautelare di cui le stazioni appaltanti sono investite, dovrà essere rivolta particolare attenzione al rispetto dei termini suindicati, nella consapevolezza che il mancato rilascio entro la scadenza prevista dalla legge darà luogo al silenzio-assenso e che a ciò, in caso di mancanza dei requisiti da parte del sub-contraente e di dimostrata inerzia dell'amministrazione, corrisponderanno delle precise responsabilità soggettive, espressamente sanzionate dalla legge;

3) relativamente alle procedure d'appalto in corso di esecuzione, si deve ritenere, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, che il nuovo regime normativo trovi applicazione in tutti i casi per i quali non sia intervenuto il perfezionamento del contratto di subappalto, né si sia dato corso all'esecuzione delle relative opere;

4) per tutti i sub-affidamenti che non sono qualificabili subappalti ai sensi dell'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (cioè per i contratti similari, aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, qualora non superino le soglie del 2% del contratto o a

100.000 euro o, qualora superiore a tali soglie, il costo delle mano d'opera espletata in cantiere sia inferiore al 50% dell'importo del subcontratto), pur in assenza di un obbligo di autorizzazione, deve comunque essere assicurato il rispetto dei principi generali che regolamentano la materia. Pertanto, va riconosciuto ai soggetti preposti alla conduzione dell'appalto (responsabile unico del procedimento, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) il diritto-dovere di esercitare appieno il ruolo attribuito in forza di legge, con ciò potendo configurare, indirettamente, delle limitazioni nel ricorso agli anzidetti sub-affidamenti.

Roma, 27 febbraio 2003

Il presidente: GARRI

03A03705

REGIONE SICILIANA

DECRETO 28 gennaio 2003.

Delimitazione della «Rada di Terrauzza-Arenella e della fascia costiera compresa tra Capo Murro di Porco e Punta di Corvo» ricadente nel comune di Siracusa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Visto lo statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490 che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.D.G. n. 6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare l'art. 8 relativo alla delega ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'assessorato regionale beni culturali e pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 10/2000;

Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla Presidenza della regione - Ufficio legislativo e legale, relativo all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/1999;

Visto il D.A. n. 7521 dell'11 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 16 febbraio 2001, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 2000/2004 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa;

Esaminati i verbali redatti nelle sedute del 20 febbraio 2002, del 26 febbraio 2002 e del 5 marzo 2002, con i quali la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 139 del testo unico n. 490/1999 «la Rada di Terrauzza Arenella e della fascia costiera compresa tra Capo Murro di Porco e Punta del Corvo» ricadente nel comune di Siracusa, delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale del 5 marzo 2002 a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;

Accertato che i verbali sopra indicati contenenti la suddetta proposta sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Siracusa dal 15 marzo 2002 al 15 giugno 2002 e sono stati depositati nella segreteria del Comune stesso per il periodo previsto dall'art. 140, comma 5 del testo unico n. 490/1999;

Accertato altresì, come previsto dall'art. 140, comma 6, del testo unico n. 490/1999 che dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi è stata data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi nella Regione siciliana, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale, giusta quanto comunicato dalla Soprintendenza beni culturali e ambientali di Siracusa con nota prot. n. 255 del 14 gennaio 2003;

Accertato che non sono state prodotte osservazioni al vincolo *de quo* ai sensi dell'art. 141 del testo unico n. 490/1999;

Ritenuto quindi immediatamente comprovato, sulla base degli atti di cui sopra, che le motivazioni riportate nei verbali del 20 febbraio 2002, del 26 febbraio 2002 e del 5 marzo 2002 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa nei verbali del 20 febbraio 2002, del 26 febbraio 2002 e del 5 marzo 2002 e correttamente approfondite nella planimetria ivi allegata, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico la «Rada di Terrauzza-Arenella e della fascia costiera compresa tra Capo Murro di Porco e Punta del Corvo» ricadente nel comune di Siracusa, in conformità alla proposta verbalizzata dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa nella seduta del 5 marzo 2002;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa la «Rada di Terrauzza-Arenella e della fascia costiera compresa tra Capo Murro di Porco e Punta del Corvo» ricadente nel comune di Siracusa, descritta nei verbali del 20 febbraio 2002, del 26 febbraio 2002 e del 5 marzo 2002 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa e delimitata nella planimetria ivi allegata, che insieme ai verbali del 20 febbraio 2002, del 26 febbraio 2002 e del 5 marzo 2002 formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, lettera *D* del testo unico approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge n. 1497/1939, e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente ai verbali del 20 febbraio 2002, del 26 febbraio 2002 e del 5 marzo 2002 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa e alla planimetria, di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 142, comma 1, del testo unico n. 490/1999 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Siracusa, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Siracusa dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Siracusa.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 28 gennaio 2003

Il dirigente del servizio: GELARDI

ALLEGATO

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali
e della Pubblica Istruzione
Dipartimento dei Beni Culturali ed E. P.
Servizio Tutela ed Acquisizioni

COMUNE DI Siracusa

VINCOLO PAESAGGISTICO ART. 139 T.U. 490/99
PLANIMETRIA ALLEGATA AL D.D.S. N° 5062
DEL 28/1/2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Sergio GELARDI)

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali
e della Pubblica Istruzione
Dipartimento Regionale BB.CC.AA. ed E.P.
SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
SIRACUSA

Rada di Terrauzza-Arenella e fascia costiera compresa fra Capo Murro di Porco e Punta del Corvo in Siracusa

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO
Ex art.139 Decr.Lgs.n°490/99

CARTA TEMATICA
Scala 1:25.000

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE:
Dott.Giuseppe Voza ……………………

RAPPRESENTANTI REGIONALI:
Arch.Maura Fontana ……………………

Avv.Junio Celesti ……………………

RAPPRESENTANTI PROVINCIALI:
Dott.ssa Lucia Trigilia ……………………

Sig.Salvatore Attardo ……………………

SINDACO PRO TEMPORE (COMUNE DI SIRACUSA):
Avv.Giambattista Bufardeci ……………………

COMANDANTE CAPITANERIA DI PORTO DI SIRACUSA:
C.V.(C.P.) Francesco Carpinteri ……………………

IL SEGRETARIO:
Sig.ra Lidia La Ferla ……………………

LEGENDA:
perimetro zona vincolata
beni isolati
aree marine di interesse archeologico
siti archeologici
Punta Aranella
Punta Aspareno

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI SIRACUSA

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO «RADA DI TERRAUZZA-ARENELLA E DELLA FASCIA COSTIERA COMPRESA FRA CAPO MURRO DI PORCO E PUNTA DEL CORVO».

Verbale della Commissione provinciale delle bellezze panoramiche e provinciali di Siracusa redatto nella seduta del 20 febbraio 2002

L'anno duemiladue il giorno 20 del mese di febbraio, alle ore 10 si è riunita in prima convocazione nei locali della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Siracusa, sita in piazza Duomo n. 14, la Commissione beni naturali di Siracusa nominata con D.A. n. 7521 dell'11 dicembre 2000 per il quadriennio 2000/2004, convocata dal dott. Giuseppe Voza con nota racc. n. di prot. 1444/Amm. U.O. III - Ufficio legale e contenzioso - del 13 febbraio 2002, inviata a ciascuno dei componenti della commissione.

Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti la commissione:

1) dott. prof. Giuseppe Voza - Soprintendente per i beni culturali ed ambientali *pro-tempore* della circoscrizione di Siracusa;

2) arch. Maura Fontana - Rappresentante regionale;

3) avv. Junio Celesti - Rappresentante regionale;

4) dott.ssa Lucia Trigilia - Rappresentante provinciale;

5) sig. Salvatore Attardo - Rappresentante provinciale;

6) c.v. Francesco Carpinteri - Comandante capitaneria di porto di Siracusa;

7) avv. Mario Cavallaro - Rappresentante sindaco di Siracusa;

8) signora Lidia La Ferla - Funzionario direttivo della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali - Segretario.

Assistono alla riunione, nella sua prima fase, i seguenti dirigenti tecnici in servizio presso la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Siracusa: arch. Mariella Muti, direttore del servizio per i beni A.P.N.N.U.; dott.ssa Mariella Musumeci, direttore del servizio per i beni archeologici; dott. Antonio Mamo, dirigente del servizio beni A.P.N.N.U.; l'arch. Salvatore Cancemi, dirigente del servizio beni A.P.N.N.U., per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere chiesti dalla Commissione.

Il soprintendente, accertata la presenza dei componenti la Commissione come sopra specificati, dichiara aperta la seduta invitando la Commissione a passare all'esame del seguente ordine del giorno:

proposta vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 490/1999 relativa alla «Rada di Terrauzza-Arenella e della fascia costiera compresa fra Capo Murro di Porco e Fontane Bianche» in comune di Siracusa;

varie ed eventuali.

Con riferimento alla proposta di vincolo di cui al primo punto all'ordine del giorno, dà inizio alla riunione il dott. Voza che spiega come la proposta di vincolo in argomento riguarda un'area limitrofa a zone già vincolate ed è finalizzata al completamento della tutela dell'intera fascia costiera; infatti il perimetro dell'area che si intende sottoporre a tutela è contiguo a quello del vincolo della penisola della Maddalena e al vincolo del Porto Grande.

Continua l'illustrazione della proposta di vincolo l'arch. Muti che sottolinea l'importanza sotto il profilo della tutela dei beni architettonici di quest'area, interessata dalla presenza delle torri di avvistamento, tipico esempio di architettura difensiva. Proprio per le particolari valenze paesaggistiche della zona sono possibili in quest'area progetti di percorsi turistici volti alla riscoperta degli aspetti naturalistici e storici del territorio; tutelarlo, pertanto, significa rivalutare tali caratteristiche indirizzando e vigilando sulle attività antropiche dell'area.

A questo punto della riunione il sig. Attardo fa rilevare che prima di procedere ulteriormente nella discussione sulla proposta di vincolo sarebbe opportuno procedere alla nomina del presidente della Commissione.

Tutti i componenti concordano che intanto si può continuare nell'esposizione della proposta di vincolo rinviando la nomina del presidente al secondo punto dell'ordine del giorno.

Riprende la discussione il dott. Mamo che spiega come la zona in questione ha un assetto morfologico legato da un lato alle strutture tettoniche presenti (la penisola della Maddalena è un «horst», cioè un ammasso roccioso sollevato rispetto a ciò che lo circonda, mentre la fascia costiera a sud è un grande terrazzo di abrasione marina), dall'altro alla litologia. Infatti, mentre la zona della penisola della Maddalena è interessata da calcari, nell'area di Fanusa-Arenella si ha un cambiamento litologico per la presenza di argille-calcareniti, che danno origine a fondali bassi e sabbiosi, ricchi di blocchi calcarenitici. Tutelare questo tratto di costa, quindi, significa dare un indirizzo a futuri interventi a difesa del mare e cercare di mantenere i caratteri naturalistici che presenta, anche in vista della vocazione turistica della zona, interessata recentemente, per le sue caratteristiche naturali, da campionati di fotografia subacquea.

Aggiunge a questo proposito l'avv. Cavallaro che quest'area è interessata dalla riserva marina.

Il dott. Voza conclude che l'area oggetto della proposta mantiene ancora rispetto ad altre zone della fascia costiera le caratteristiche descritte e che, pertanto, vale la pena conservarle e mantenerle, tutelando il territorio con l'imposizione del vincolo paesaggistico.

Conferma il dott. Mamo che, anche se la zona non ha più i caratteri che presentava in passato, è una delle aree in cui sono ancora presenti valenze ambientalistiche degne di tutela.

In quest'ottica, continua l'arch. Muti, il servizio per i beni A.P.N.N.U. di Siracusa, sta provvedendo alla ristrutturazione della Torre di Ognina e si sta adoperando per la rinaturalizzazione dell'area con interventi mirati a ricreare il verde ed a conservare l'ambiente naturale del fiordo di Ognina.

Passando alle emergenze archeologiche presenti nella zona prende la parola la dott.ssa Musumeci che rileva come l'area in questione è interessata da numerosi insediamenti archeologici, che ci confermano come questo contesto è stato abitato sin dall'antichità. Ci sono siti neolitici ad Ognina, sia nell'isolotto che nella terra ferma, Arenella e Terrauzza, confermati da scavi archeologici condotti negli anni sessanta; alcuni ritrovamenti sull'isolotto di Ognina, databili all'età del bronzo, testimoniano i numerosi contatti del sito con altre civiltà, così come la presenza di latomie, carraie e di tutta una rete di viabilità secondaria testimonia la frequentazione dell'area anche in epoche successive fino al periodo bizantino. Inoltre i fondali di quest'area sono ricchi di elementi archeologici per la presenza di numerosi relitti di epoca greca, romana imperiale e medievale. Alla luce di tutti questi elementi appare necessario attivare una forma di tutela e di valorizzazione dell'area e del suo contesto.

A questo punto della discussione l'avv. Cavallaro si allontana dalla sala della riunione.

Interviene il comandante Carpinteri che si informa sulle limitazioni che l'imposizione del vincolo comporta ai fini dell'utilizzazione dell'area e sui criteri che sono stati seguiti per la perimetrazione della zona che si intende sottoporre a tutela, ciò in quanto l'area in questione è quella su cui è stata richiesta la concessione per un impianto di allevamento di tonni e c'è il rischio che si possa dare origine ad un contenzioso. Pertanto, continua il comandante, è necessario che i criteri seguiti per la perimetrazione della proposta siano omogenei con quelli già seguiti per altri vincoli e che si faccia una valutazione degli stessi.

Il dott. Mamo chiarisce che per la perimetrazione dell'area si sono tenuti presenti, come capisaldi che inquadrano il paesaggio, le due punte estreme di Punta del Corvo e Capo Murro di Porco ed il criterio seguito, così come è avvenuto per precedenti vincoli, come ad esempio quello relativo al Porto Piccolo, è quello di mantenere fra i due punti i campi visuali, per far godere della bellezza del paesaggio di questo tratto di territorio costiero.

L'arch. Cancemi fa presente che l'imposizione del vincolo paesaggistico in una determinata area non comporta divieti all'utilizzo della stessa, anche se ciò non è escluso nell'ipotesi in cui si prevedano interventi pregiudizievoli al paesaggio vincolato.

Replica il comandante Carpinteri che se il criterio è quello della fruibilità del paesaggio l'imposizione del vincolo non impedirebbe nel tratto di mare interessato altre attività che non rechino pregiudizio al paesaggio.

Il dott. Voza ribadisce che i criteri sono gli stessi di quelli seguiti per altri vincoli che interessano gli specchi d'acqua e che quello della visuale è l'unico che si tiene presente per i vincoli paesaggistici perché è l'elemento più rilevante, ma il paesaggio in realtà consta di tanti aspetti naturali, naturalistici, architettonici, archeologici che nel loro insieme concorrono a creare quell'*unicum* che è il paesaggio di cui tutti possono godere e che, pertanto, va tutelato globalmente, anche se si tratta dei fondali che sprofondano e non sono visibili a tutti.

L'arch. Muti aggiunge che la tutela non è limitata al solo quadro di insieme ma si estende anche ad ogni altro aspetto, come ad esempio i fondali. In ogni caso il vincolo non si oppone a priori a determinate iniziative anche di carattere economico, ma si limita a controllarle ed a indirizzarle attraverso delle prescrizioni per la loro realizzazione, al fine di evitare l'impatto con l'ambiente circostante.

Il dott. Mamo per meglio far comprendere la necessità di una forma di tutela di questo tratto di costa anche con l'imposizione del vincolo, mostra alcune foto che riprendono la bellezza dei luoghi, che è data da un insieme di fattori naturali che, se modificati, possono comportare modifiche anche sostanziali al territorio.

L'arch. Cancemi presenta, infine, le emergenze architettoniche compresi nell'area in argomento, che, sebbene non eccessivamente vasta e interessata da fenomeni edilizi di recente edificazione, ancora oggi, in alcune zone, conserva i caratteri significativi del paesaggio ottocentesco della campagna siracusana. Infatti l'immediato entroterra è caratterizzato dalla presenza di costruzioni di particolare pregio storico ed architettonico, come masserie, case di campagna, casali, torri, chiese, etc. Inoltre la fascia costiera, contraddistinta da una serie di promontori che si protendono sul mare, favorì in passato alla progettazione di un sistema difensivo di alto livello strategico del quale, ancora oggi, è visibile qualche testimonianza.

Conclude l'arch. Muti che la Regione siciliana ha già prodotto le linee guida dei piani territoriali e paesistici, per indirizzare e pianificare le attività del territorio, ma nel frattempo la tutela dello stesso è affidata ai vincoli paesaggistici; è in previsione dei suddetti indirizzi che si inquadra la proposta odierna.

Alle ore 12,30 si chiude la discussione del primo punto all'ordine del giorno e la Commissione per volontà unanime di tutti i componenti si aggiorna al 26 febbraio 2002 alle ore 15,30, per continuare i lavori, senza necessità di ulteriore avviso di convocazione.

Si allontano dalla sala della riunione tutti i partecipanti che non fanno parte della Commissione.

Alle ore 12,40 si passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno: varie ed eventuali.

Il sig. Attardo tiene a precisare che la prima convocazione della Commissione si sta svolgendo ad un anno di distanza dalla nomina e sollecita perché in futuro l'attività della Commissione possa essere più frequente.

Come già detto nel corso della discussione del primo punto all'ordine del giorno si procede all'elezione del presidente della Commissione delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa.

La Commissione nominata con D.A. n. 7521 dell'11 dicembre 2000 per il quadriennio 2000/2004, nelle persone di:

1) dott. prof. Giuseppe Voza - Soprintendente per i beni culturali ed ambientali *pro-tempore* della circoscrizione di Siracusa;

2) arch. Maura Fontana - Rappresentante regionale;

3) avv. Junio Celesti - Rappresentante regionale;

4) dott.ssa Lucia Trigilia - Rappresentante provinciale;

5) sig. Salvatore Attardo - Rappresentante provinciale;

6) signora Lidia La Ferla - Funzionario della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali - Segretario;

procede alla nomina del presidente.

Tutti i componenti unanimamente concordano di attribuire la presidenza al soprintendente dott. Giuseppe Voza.

Conclusasi la discussione del secondo punto all'ordine del giorno alle ore 13 la riunione si chiude ed il presidente saluta gli intervenuti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Giuseppe Voza, *presidente* (firmato)

Arch. Maura Fontana, *rappr. regionale* (firmato)

Avv. Junio Celesti, *rappr. regionale* (firmato)

Dott.ssa Lucia Trigilia, *rappr. prov.le* (firmato)

Sig. Salvatore Attardo, *rappr. prov.le* (firmato)

C.V. Francesco Carpinteri, *comandante Capitaneria di porto di Siracusa* (firmato)

Avv. Mario Cavallaro, *rappr. sindaco di Siracusa* (firmato)

Sig.ra Lidia La Ferla, *segretario* (firmato)

Verbale della Commissione provinciale delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa redatto nella seduta del 26 febbraio 2002

L'anno duemiladue il giorno 26 del mese di febbraio, alle ore 15,30 si è riunita in prima convocazione nei locali della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Siracusa, sita in piazza Duomo n. 14, la Commissione delle bellezze naturali di Siracusa nominata con D.A. n. 7521 dell'11 dicembre 2000 per il quadriennio 2000/2004, convocata dal dott. Giuseppe Voza secondo le modalità stabilite nella precedente riunione.

Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti la Commissione:

1) dott. prof. Giuseppe Voza - Soprintendente per i beni culturali ed ambientali *pro-tempore* della circoscrizione di Siracusa - Presidente;

2) arch. Maura Fontana - Rappresentante regionale;

3) avv. Junio Celesti - Rappresentante regionale;

4) sig. Salvatore Attardo - Rappresentante provinciale;

5) c.v. Francesco Carpinteri - Comandante capitaneria di Porto di Siracusa;

6) avv. Mario Cavallaro - Rappresentante sindaco di Siracusa;

7) signora Lidia La Ferla - Funzionario direttivo della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali - Segretario.

Assistono alla riunione, nella sua prima fase, i seguenti dirigenti tecnici in servizio presso la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Siracusa: arch. Mariella Muti, direttore del servizio per i beni A.P.N.N.U.; dott.ssa Mariella Musumeci, direttore del servizio per i beni archeologici; l'arch. Calogero Rizzuto, responsabile dell'unità operativa VI, dott. Antonio Mamo, dirigente del servizio beni A.P.N.N.U.; l'arch. Salvatore Cancemi, dirigente del servizio beni A.P.N.N.U., per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere chiesti dalla Commissione.

Il soprintendente, accertata la presenza dei componenti della Commissione come sopra specificati, dichiara aperta la seduta invitando i partecipanti a fare, eventualmente, le loro osservazioni sulla proposta di vincolo della quale si dibatte.

Apre la discussione il comandante Carpinteri che ribadisce le sue preoccupazioni in ordine alla proposta per la parte di territorio a mare su cui andrebbe ad incidere; egli ritiene, infatti, che, mentre il tratto di mare antistante alla costa, per la ricchezza naturalistica e la peculiarità dei fondali, è sicuramente da tutelare e da precludere ad ogni tipo di attività che possa modificarlo, invece il tratto di mare più al largo dalla costa non dovrebbe essere incluso nel perimetro del vincolo, per evitare che possano essere inibite tutte quelle attività che non influiscono sul paesaggio e che sono, invece, legate proprio al

mare ed al suo utilizzo, come ad esempio la pesca. Quindi, è importante capire quale è la finalità che l'imposizione del vincolo vuole perseguire e quali sono stati i criteri adottai per la perimetrazione e, in particolare, se si è tenuto conto di una linea batimetrica o paesaggistica e se tali criteri sono analoghi a quelli utilizzati per altri vincoli riguardanti altri tratti di mare; infatti a priori non si può dire che la presenza del vincolo non è compatibile con le attività marinare, perché in questi termini la proposta non è condivisibile.

Interviene l'arch. Fontana la quale pur convenendo col comandante sulla possibilità di poter svolgere certe attività a mare, sostiene, però, che queste non possono essere portate all'eccesso se possono stravolgere l'ambiente circostante; bisogna tutelare l'ambiente secondo determinati parametri che saranno quelli dettati dal vincolo, così a mare come a terra.

Replica il comandante che dal punto di vista paesaggistico le attività a mare possono essere consentite, in quanto non interferiscono col panorama.

Puntualizza il dott. Voza che la proposta di vincolo al vaglio della Commissione rientra nel programma di tutela di questo tratto di vista del siracusano ed è a completamento della salvaguardia del territorio di competenza, già in gran parte attuata con altri vincoli; ribadisce, inoltre, che i criteri utilizzati per la perimetrazione sono omogenei con quelli adottati per gli altri vincoli ed, in particolare, si tiene conto del panorama di cui si gode da determinati punti di osservazione, e che, come già detto, l'imposizione del vincolo non comporta divieti allo svolgimento di attività antropiche, essendo finalizzato solo al contemperamento di tali attività con il contesto in cui vanno ad inserirsi. È chiaro che nel tratto di mare antistante la costa si deve poter pescare e si possono svolgere le attività di normale fruizione del mare, perché il vincolo non ha il fine di bloccare il godimento dei territori marini, ma è anche vero che dovranno essere valutate le attività che potrebbero alterare lo stato dei luoghi e stabilire, quindi, come dovrà avvenire questa fruizione. Infatti l'area in questione è indiziata della presenza di numerosi relitti antichi della cui ubicazione non si ha ancora certezza, è ricca di valori naturali, naturalistici e, pertanto, è sicuramente degna di tutela.

L'avv. Celesti, a questo proposito, asserisce che poi nella gestione del vincolo si valuterà anche la compatibilità delle attività che si intendono svolgere nella zona con i valori che si intendono tutelare.

Il dott. Mamo, infine, aggiunge che il fine del vincolo non è certo quello di istituire un parco marino o una riserva, perché questo esula dalla competenza della Commissione, che deve proporre, invece, il tipo di destinazione che si intende dare alla zona attraverso l'accertamento e la dichiarazione delle valenze paesaggistiche della zona.

Il comandante Carpinteri precisa che in ogni caso dopo l'imposizione del vincolo sarà competenza della soprintendenza e non della Commissione dover decidere sulle attività che si possono svolgere nel territorio tutelato.

Il dott. Voza, a conclusione della discussione, invita i tecnici a passare la disamina del perimetro del vincolo.

L'arch. Cancemi chiarisce che la perimetrazione a terra ha tenuto conto della presenza di numerose emergenze architettoniche e archeologiche, inglobandole, e si attesta, per quanto è possibile, su strade provinciali o interpoderali, cioè su confini definiti e riscontrabili.

Per quanto riguarda il tratto di mare compreso nel perimetro del vincolo, il dott. Mamo spiega che si è tenuto conto anche della presenza delle torri di avvistamento che caratterizzano la zona, al cui significato è anche legato il vincolo, e che il criterio di perimetrazione adottato è quello della intervisibilità fra tutti i punti del paesaggio ed i capisaldi che lo inquadrano, motivo per cui non si può tracciare una linea retta fra i predetti capisaldi, ma una linea che segue quella dello sguardo.

Continua il dott. Mamo dando lettura della perimetrazione.

Terminata la discussione la Commissione si aggiorna, per deliberare sulla proposta di vincolo e la sua perimetrazione, ad una prossima seduta della quale verrà data tempestiva comunicazione a tutti i componenti per le vie brevi.

Alle ore 17 la seduta si scioglie ed il presidente congeda gli intervenuti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Giuseppe Voza, *presidente* (firmato)

Arch. Maura Fontana, *rappr. regionale* (firmato)

Avv. Junio Celesti, *rappr. regionale* (firmato)

Sig. Salvatore Attardo, *rappr. prov.le* (firmato)

C.V. Francesco Carpinteri, *comandante Capitaneria di porto di Siracusa* (firmato)

Avv. Mario Cavallaro, *rappr. sindaco di Siracusa* (firmato)

Sig.ra Lidia La Ferla, *segretario* (firmato)

Verbale della Commissione provinciale delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa redatto nella seduta del 5 marzo 2002

L'anno duemiladue il giorno 5 del mese di marzo, alle ore 10 si è riunita in prima convocazione nei locali della Soprintendenza beni culturali e ambientali di Siracusa, sita in piazza Duomo n. 14, la Commissione bellezze naturali di Siracusa nominata con decreto amministrativo n. 7521 dell'11 dicembre 2000 per il quadriennio 2000-2004, convocata dal dott. Giuseppe Voza secondo le modalità stabilite nella precedente riunione.

Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti la Commissione:

1) dott. prof. Giuseppe Voza - Soprintendente per i Beni culturali ed ambientali *pro-tempore* della circoscrizione di Siracusa - Presidente;

2) arch. Maura Fontana - Rappresentante regionale;

3) avv. Junio Celesti - Rappresentante regionale;

4) dott.ssa Lucia Trigilia - Rappresentante provinciale;

5) sig. Salvatore Attardo - Rappresentante provinciale;

6) C.V. Francesco Carpinteri - Comandante capitaneria di porto di Siracusa;

7) Avv. Mario Cavallaro - Rappresentante sindaco di Siracusa;

8) sig.ra Lidia La Ferla - Funzionario direttivo della Soprintendenza beni culturali e ambientali - Segretario.

Assistono alla riunione, nella sua prima fase, i seguenti dirigenti tecnici in servizio presso la Soprintendenza beni culturali e ambientali di Siracusa: l'arch. Calogero Rizzuto, responsabile dell'Unità operativa VI, dott. Antonio Mamo, dirigente del servizio Beni A.P.N.N.U.; l'arch. Salvatore Cancemi, dirigente del servizio Beni A.P.N.N.U., per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere chiesti dalla Commissione.

Il soprintendente, accertata la presenza dei componenti della Commissione come sopra specificati, dichiara aperta la seduta invitando i partecipanti a passare all'esame dell'argomento all'ordine del giorno che prevede la delibera sulla proposta di vincolo paesaggistico oggetto della riunione e sulla sua perimetrazione.

RELAZIONI TECNICHE

PREMESSA.

Parlare di tutela paesaggistica della fascia costiera può apparire oggi, forse, un pò tardivo, in considerazione degli scempi perpetrati in passato in assenza di regole urbanistiche-edilizie, prima, e di efficaci controlli sul territorio, poi; in realtà le ragioni che impongono una razionalizzazione dell'uso della fascia costiera siracusana in gene-

rale e di questo tratto in particolare, derivano da un lato dalla necessità di salvaguardare questa porzione di territorio comunale, che naturalmente presenta vocazione turistico-ricettiva di tipo balneare e ricreativo, da possibili usi diversi della costa e del tratto di mare antistante (attività industriali di varia natura, impianti di acquacoltura e/o pesca intensiva, ecc.), che potrebbero entrare in conflitto con le predette vocazioni; dall'altro si presenta la necessità di fornire un prezioso contributo alla pianificazione urbanistica, attualmente in corso di definizione, che per troppo tempo ha stralciato proprio le aree costiere sede di agglomerati edilizi di tipo stagionale, più o meno abusivi, rimasti praticamente senza norme specifiche.

CARATTERISTICHE DELL'AREA: INQUADRAMENTO GEOGRAFICO ED ASPETTI NATURALI.

L'area in questione comprende lo specchio acqueo fra Capo Murro di Porco e Punta del Corvo e la fascia costiera fra la Tonnara di Terrauzza e l'area pianeggiante a sud dell'insenatura di Ognina; la predetta area costiera è attualmente sede dei seguenti agglomerati edilizi, di tipo prevalentemente stagionale: Terrauzza, Fanusa-Milocca, Arenella, Ognina; tali agglomerati interessano gran parte della fascia costiera predetta per una profondità di circa 250-400 metri verso l'entroterra (Terrauzza, Fanusa-Milocca) fino a 600-1500 metri (Ognina, Arenella) e fanno parte di quel grande sistema edilizio di case, quasi esclusivamente utilizzate per villeggiatura estiva, che interessano la zona sud della provincia di Siracusa.

La zona interessata dalla presente proposta di vincolo fa parte di quell'area costiera iblea, posta a sud di Siracusa, elevata pochi metri sul livello del mare, che è compresa geograficamente fra Punta del Corvo e Capo Murro di Porco e contempera, fra gli elementi morfologici più di rilievo, Capo Ognina, l'insenatura-fiordo di Ognina, l'isoletta di Ognina, Punta Asparano, Punta Arenella, la spiaggia dell'Arenella, la spiaggetta della Fanusa, Punta Milocca e lo scoglio Milocca. Il tratto costiero in senso stretto, compreso fra la Tonnara di Terrauzza e Capo Murro di Porco è già stato interessato da un precedente provvedimento di vincolo (Penisola della Maddalena - D.A. 6 aprile 1998) e viene pertanto qui considerato il tratto di battigia corrispondente.

La morfologia dei luoghi è tipica dei terrazzamenti marini pleistocenici, raramente sovraincisa da corsi d'acqua a carattere torrentizio (Vallone Mortellaro che sbocca nella spiaggia dell'Arenella) ed interessata da sistemi di faglia con andamento prevalente NW-SE ed E-W che mettono a contatto formazioni geologiche di età diversa). Ed è proprio la diversa consistenza delle diverse unità litologiche a determinare morfologie costiere e problematiche di erosione differenti; nella fattispecie la consistenza lapidea dei calcari della Formazione Monte Carrubba (Miocene Medio-Sup.), unitamente agli effetti di una tettonica a blocchi, resasi particolarmente attiva tra il Miocene superiore ed il Pleistocene, ha restituito oggi le splendide scogliere imbiancate e carsificate della fascia sud della penisola della Maddalena, otticamente intervisibili da quasi tutta la fascia costiera in trattazione, che si presentano massive e con scarse problematiche di statica gravitativa e di erodibilità; per contro, la successione argille-calcareniti pleistoceniche, che riguarda la costa che dalla zona della Tonnara di Terrauzza-Case Giaracà arriva fino al lido Arenella, determina fenomeni di arretramento costiero secondo un processo di scalzamento delle argille e di conseguente collasso delle superiori calcareniti che, così variamente frammentate, si ammassano alla base della modesta falesia costiera e vengono successivamente smantellate dall'azione delle onde. Questo tratto è quello che necessita di una maggiore attenzione nell'analisi delle dinamiche costiere e nelle eventuali scelte delle soluzioni a difesa dalle azioni del mare e di quant'altro possa in qualche modo interferire con il naturale regime di erosione costiera.

Come accennato in precedenza, sono comprese nella perimetrazione in argomento, e vanno citate per le loro caratteristiche di tipicità dell'area costiera iblea, anche l'isoletta di Ognina, incontaminato piccolo lembo di terra strappato alla costa dalle azioni combinate della tettonica, dell'erosione costiera e dai movimenti eustatici marini, nonché i due piccoli scogli di Milocca, naturale avamposto della retrostante spiaggetta di Fanusa-Milocca.

Le caratteristiche litologiche delle rocce affioranti fra Punta Arenella ed il golfetto di Ognina, simili per natura a quelle del Plemmirio (Formazione M. Carrubba - Miocene Medio-Sup.) e a quelle più prossime alla zona di Punta Sparano (Calcareniti del Pleistocene Inferiore), hanno comportato il crearsi di piccole falesie costiere, alte 3-5 metri sul livello del mare, insieme ad un frastagliamento della battigia ed una morfologia costiera particolari; sono infatti piuttosto diffuse in questo tratto, piccole baie, larghe e profonde non più di qualche decina di metri, ingrottamenti costieri, qualche arco naturale, scogli di varia forma, unitamente ad una serie di prodotti tipici dell'erosione costiera sia di tipo chimico che meccanico (campi solcati, vaschette, cariature, ecc.).

Un cenno va fatto ancora alle caratteristiche di naturalità dei promontori di Punta Arenella, di Punta Asparano, e di Capo Ognina, miracolosamente scampati all'aggressione del cemento perpetrata con incontrollata continuità dagli anni cinquanta in poi in tutta la fascia costiera siracusana; queste aree mostrano associazioni tipiche della vegetazione mediterranea costiera spontanea, di tipo quasi esclusivamente arbustivo e particolarmente resistenti alle azioni sferzanti dei venti marini e della salsedine, che determinano un paesaggio costiero incontaminato, saltuariamente interrotto, purtroppo, da disordinati ammassi di rifiuti inerti abbandonati in prossimità della viabilità esistente.

Un capitolo a parte va trattato in ordine allo specchio acqueo antistante il tratto di costa anzidetto ed ai suoi fondali, che rispecchiano in qualche modo la geologia delle terre emerse; è infatti possibile distinguere i tipici fondali prevalentemente bassi e sabbiosi di Ognina-Arenella, ricchi di grossi blocchi calcarenitici di forma piatta, relitti della costa in arretramento, dai fondali antistanti Costa Bianca-Plemmirio, immediatamente a sud della Penisola della Maddalena, dove la batimentria cresce rapidamente, raggiungendo parecchie decine di metri di profondità già a poche decine di metri dalla battigia, a conferma della presenza di una importante struttura tettonica (Horst fortemente dislocata rispetto ai fondali circostanti; qui i fondali più prossimi alla costa presentano testimonianze delle passate e frequenti oscillazioni della linea di battigia: articolate grotte di erosione marina, solchi di battente, ecc., variamente interessati da formazioni algali e coralline di vario tipo e da una ricca presenza di fauna ittica. Occorre segnalare che le particolari caratteristiche dei fondali attorno alla penisola della Maddalena hanno recentemente determinato la scelta di queste zone come campo di gara per lo svolgimento di campionati di fotografia subacquea. Le stesse sono anche state oggetto inoltre di documentari e trasmissioni televisive specifiche (Linea Blu, documentari della BBC, ecc.) che ne hanno esaltato le peculiarità, mostrandole ad una larga fascia di utenza.

Le caratteristiche paesaggistiche della spiaggia dell'Arenella e di quella di Fanusa-Milocca sono frutto del particolare contesto morfologico nel quale sono inserite: entrambe periferiche rispetto alla più grande baia compresa fra Punta Arenella e Punta Milocca, complessivamente piccole (più grande e profonda l'Arenella, più modesta e stretta la Fanusa-Milocca), circondate da scogliere basse e piatte consentono una notevole intervisibilità costiera dell'intera baia, presentano acque antistanti praticamente cristalline in tutte le stagioni dell'anno, nonostante la notevole pressione antropica particolarmente diffusa nel periodo estivo.

Per concludere, a testimonianza della particolare ricchezza ittica di cui godevano questi luoghi, soprattutto in passato, è significativo citare un detto popolare ancora presente nella memoria dei più anziani: «...a Punta Sparanu i pisci si pigghianu ch'e manu...».

ASPETTI ANTROPICI.

L'area oggetto della proposta di vincolo vanta millenni di storia giacchè era abitata dal neolitico.

Il territorio interessato, nonostante le trasformazioni ecomomiche e sociali avvenute a partire dagli anni del secondo dopoguerra, conserva ancora in parte, quelle caratteristiche storico-paesaggistiche che risultano essere espressione originale del paesaggio ottocentesco.

Le ultime masserie, qualche coltura pregiata e il sistema delle torri sono manifestazioni segniche di valori umani e territoriali impiantati su tradizioni secolari.

Il sistema delle torri costiere.

Nel VI sec. dopo la conquista bizantina del Nord Africa da parte di Belisario, si iniziarono a fortificare le coste mediterranee, tra cui, ovviamente, anche quelle siciliane, mediante un sistema di migliaia di torri costiere destinate al collegamento a vista.

Le caratteristiche morfologiche del sito interessato, caratterizzato da una serie di promontori che si incastrano nel mare, contribuirono alla progettazione di un sistema difensivo di alto livello strategico. Le torri costiere, oltre alla funzione di avvistamento, dovevano servire anche per l'eventuale accoglienza di quelle persone sorprese dal pericolo o respingere lo sbarco con l'artiglieria di cui erano dotate. Secondo i disegni di Camilliani, possiamo individuare due tipi edilizi fondamentali: a pianta quadrata e a pianta circolare, con una successiva suddivisione in piccole, medi e grandi.

La quantità delle torri prevista nel progetto del Camilliani, scaturiva da un puntuale studio condotto sulle marine «Siracusa tiene 17 miglia per guardia della quale tiene la città quattro cavallari, et aggiungono altri 8 cavalli all'... in tempo di maggior sospetto, perchè in detta città non v'è militia ne di pedoni ne di cavalli. Tiene due uomini al campanaro della chiesa maggiore li quali non fanno altro segno, che gridar dal campanaro in scoprir vascelli. Fassi guardia nel castello della città dove stanno ventidue soldati et non sono obbligati far segno nessuno. V'è anco in altra guardia dentro terra in un luogo detto Belvedere di tre uomini, e così garante nella torre lognina facendo segno col fuoco, e fumo. Fassi guardia anche a Murro di Porco per tutto il capo in diverse parti e cale con 12 pedoni non potendovi tracchegiar cavalli, e sono pagati dalle torri mediterranee vicine, e stanno alla guardia di giorno e di notte alla campagna aperta.».

Torre punta del Corvo.

«Dalla punta del Ciaurello alla Pietra del Corvo ci sono miglia 3. Alla punta del detto corvo si doverà fare una torre, la qual sia sicurtà delle cale a' quella punta vicine, le quali sono molte pericolose, e sospette de' Corsali, e da quello luogo si scopre dall'una, e dall'altra parteinfinito paese, e marina per essere molto eminente. E quanto alle guardie della rispondenza s'ha da credere, ch'ogni volta, che si guardan le parti più pericolose, e sospette: il lito sarà sempre securissimo, pche il Corsale sempre cerca occultarsi in parti ch'egli non sia scoperto, acciochè d'improvviso possa assaltare ciò che và pretendendo. Di maniera che il suddetto sito è appropriato, et approbato per buono per difesa delle suddette parti sospette, e pericolose.».

Oggi non risultano presenti tracce testimoniali significative sulla presenza e/o realizzazione di detta torre, tuttavia la previsione fatta dal Camilliani sulla realizzazione in quel sito di una torre d'avvistamento, lascia supporre l'importanza strategica che aveva quel promontorio, in relazione alla continuità percettiva del tratto di mare interessato.

Torre Ognina.

«Dalla torre della Pietra del Corvo insino a Lognina, punta di Gargare sono miglia due, e cinque terzi. Questa torre di Lognina è fatta; ma ella è tanto sconcertata, e dismessa, che il Guardiani non s'assicurano di sperarci sopra i mascoli, che sogliono sperare per gli avisi de' scoperti vascelli. Di maniera che ella ha' gran bisogno di raccorciamento e si deve far considerazione, che per il porto, che c'è di sotto, importa grande tale guardia et io sarei d'opinione di non solamente rimediarla così leggiermente, ma' ancor ci si potesse maneggiare un buon paro di sagri, accioché fusse difesa di tutto il barchezzo, che giorno, e notte va traficando in quelle parti, oltre alle barche, ch'oghnor per i temporali ritrovandosi cariche di formenti, ò d'altre mercantie ci si riparano. Sichè per l'assicuramento di tali Vascelli, questa guardia sarebbe necessaria. E parendomi cosa così necessaria nel disegno delle torri fatte si fa dimostrazione d'essa e la detta torre già per haver servito sempre per l'effetto de' segnali della rispondenza, s'approba, e si dice, che per questo caso, et appopriatissimo luogo.».

La torre è raggiungibile dalla litoranea Fontane bianche-Siracusa, percorrendo circa km 4 e imboccando a destra una stradina di circa 1 km. Della sua ubicazione parlano diversi autori, Villabianca, Fazzello, Amico, Massa.

Molti autori la citano come torre di avviso priva di artiglieria, presumibilmente la sua data di costruzione risale al XV secolo.

Oggi la zona dove sorge la torre porta il medesimo nome e il promontorio dove è situata porta il nome di Capo Ognina.

La torre sorge su un promontorio roccioso ad una altezza sul livello del mare di mt 25,95 di forma pressocchè circolare con un diametro estermo alla base di mt 4,30; attualmente è interessata da lavori di restauro condotti dalla Soprintendenza di Siracusa sezione architettonica. Ha un'altezza di mt 3,50 circa e si arriva a questa quota per mezzo di una scala in pietra addossata al lato ovest della torre, termina con un piano di cemento che copre il materiale che riempie la torre; nella sua realizzazione è evidente che la scala è stata fatta in epoca recente.

Alle spalle della torre sorge un piccolo fabbricato, costruito probabilmente con il materiale ricavato dalla torre stessa.

Torre punta di Sparanello.

«Dalla punta di Gargace, cio è torre Lognina alla punta di Sparanello ci è un miglio, uno e tre quarti.

Questa punta si come si vede nel disegno tiene un porto dall'una, e dall'atra parte, ch'una Armata ci si potria svernare, e ci sono diverse cale fatte di maniera dalla natura, che se bene in vista parerà, ch'ella siano secure, tuttavia vi fanno nascere i bregantini, e perciò vi si deve fare una torre non solamente per la corrispondenza de' segnali ma effettivamente per la sicurezza di tal passo, ch'altrimenti ogni vascello, ch'esce dal porto di Siracusa per montare il Capo Passero, indubbiamente resterebbe preso da' nemici. Di maniera che questa è di molta necessità per i respetti, et ancor per assicurare il commertio di tutta quella piana di Siracusa, che stanno di questa maniera, corre grandissimi pericoli.».

Il sito della torre chiamato «Sparanella», oggi è riportato nella tavoletta dell'I.G.M. con il nome di Punta Arenella.

Il luogo dove doveva sorgere la torre è stato facile individuarlo in base alla descrizione del Camilliani e alla naturale conformazione della costa. Infatti questa presenta una lunga sporgenza di scoglio, tagliata da una strada che separa la costa rocciosa da una zona costruita (a villette). La zona si presenta libera; si sono riscontrate molte pietre di varia grandezza, alcune squadrate, e sparse su tutto il promontorio roccioso, il che fa presumere che la torre sia stata edificata.

Torre di Capo Mele.

«Dalla punta di Sparanello alla punta del Luzzo ci sono miglia due, et un terzo. Sopra di questa cala s'era pensato farsi una torre, la quale havesse guardato, che i Corsali, non s'occultassero in quel luogo, perché i tempi passato una volta ta' to che realmente mai s'hà saputo à quel luogo venirci vascelli, fù depredato, e preso un gentil'uomo con figli, et altri suoi parenti al numero de 18 pèrsone e veramente ciò fu per indagine d'un rinegato, che li portò a fare tale depredamento. Però detta torre non potria havere rispondenza con Murro di Porco, nè meno può iscuopire la torre, che la sopra alla Grotta della Mendola si doveva fare. E perciò mi pare, che detta torre si debba fare al Capo Mele, il quale è lontano dalla detta cala del Luzzo miglio uno e mezzo, perché egli era necessario per haver la Torre del Luzzo rispondenza farsi anco sopra il Capo Mele detta torre per rispondere al Murro di Porco. Siche facendosi solamente questa di Capo Mele basterà perché farà il medisimo effetto, che farebbe quella del Luzzo. Dico adunq.che la torre di Sparanello haverà rispondenza con quella di Capo Mele e quella di Mele con la di Murro di Porco. Né vascello alcuno de' Corsali prattichi, et giuditiosi si metterà nella Tenaglia del Mele, e di Sparanello percioche s'egli non passa per il mezzo giusto del golfo per entrare, e per uscire, potrebbe sempre essere offeso dalle detti torri. Di maniera che per ogni ragione si deve fare la detta torre al Capo Mele, perché sarà di perfetta rispondenza de' segnali relevante, e molto comoda ad ogni fattione.».

Il luogo di «Capo Mele» non è riportato nella tavoletta I.G.M., ma tutta la costa è denominata Costa Bianca del Plemmirio. Di questa torre al «Capo Mele» non si può dire che vi siano resti, o che sia esistita; anche se il posto si presenta ottimo per l'edificazione della torre, perché molto alto rispetto al mare, e quindi favorevole per un'ottima visuale della costa circostante.

Torre Murro di Porco.

«Dal Capo di Mele, dove si vuol fare la torre al Murro di Porco ci sono miglia uno, et un terzo. Questo luogo detto punta della Mendola è il più alto, e superiore di quel sito. Siche per le rispodenzae con la città di Siracusa, e per la sicurezza di quel capo, è di grandissima necessità farci tale torre, perché questa servirà non solamente à descoprire la prima, e seconda corrispondenza dell'una, e dell'altra parte, ma anco istenderà la sua veduta insino al Capopassero, e per esser cosi eminente, sarà di grandissima importanza: egli è ben vero che non può scuoprire totalmente le cale, ch'al ripido lito sono perché

per altezza delle rocche e per l'isportamento incurvato, che fanno in verso la marina difficilmente si può scoprire sopra il limito di esse. Niente di meno ogni vascello, che di notte per caso ci si mettesse egli non uscia la mattina da nessuna parte, che la detta torre non la possa offendere, oltre che al detto Capo rare volte c'è bonaccia per respetto della reuma, che di tanto in tanto saglie, e scende. Di maniera che mi pare, che sia molto lodevole à farsi tale torre.».

Il luogo mantiene il vecchio toponimo «Murro di Porco». Si suppone che questa torre sia stata demolita per far posto all'attuale faro e ad un posto di guardia doganale simile, nella tecnica costruttiva, a quello di guardia del turco. Infatti la carta di F. Arancio sulle dogane del 1847 riporta una dogana.

Questa costruzione, di pianta quadrangolare di mt 5.40 e 5.10 ed alta mt 5.50 circa poggia sulla roccia, con l'ingresso sul lato nord-ovest e con una finestra sul lato sud-est entrambi sono stati murati. La copertura della costruzione è realizzata in cemento armato.

È evidente che il sistema delle torri costiere pensato dal Camilliani, per la rada in questione, nasce dalla particolare configurazione dei luoghi, dai quali è possibile avere la percezione visiva ad ampio raggio, utile all'epoca per il suo ruolo difensivo, ma che oggi ancora, offre scorci paesaggistici di notevole pregio - il mare e la costa - e garantisce alla collettività una rilevante fruizione di questo tratto costiero che merita di essere valorizzato e salvaguardato.

Aspetti archeologici.

Per le particolari caratteristiche geomorfologiche in età pre e protostorica e per l'adiacenza alla città greca in età storica, il Plemmyrion restituisce una densa serie di testimonianze archeologiche riferibili sia all'insediamento puro e semplice che allo sfruttamento delle risorse naturali, agricole e marinare.

Le prime testimonianze risalgono all'età neolitica, con una serie di villaggi che punteggiano l'arco costiero. Ne sono stati individuati quattro, a Terrauzza, Punta Arenella e nell'insenatura di Ognina. Quest'ultima zona, in particolare, dimostra di essere già in quest'epoca un sito privilegiato per la scelta dell'insediamento, favorito dalla presenza di acqua dolce, di un'insenatura protetta per il ricovero delle imbarcazioni e protetto dalla presenza di un'isolotto antistante al fiordo. Sia sulla terraferma che sull'isolotto sono stati riscontrati resti pertinenti a due villaggi, uno dei quali trincerato (protetto, cioè, da un largo e profondo fossato circolare, scavato nella roccia). Di particolare interesse e non ancora completamente esplorato è l'insediamento di c.da Matrensa - Milocca, caratterizzato da grandi fosse scavate nel banco roccioso, che hanno restituito (scavi Orsi della fine dell'Ottocento) un'enorme quantità di materiali archeologici pertinenti agli scarichi del villaggio.

Nell'età del Bronzo, gli insediamenti si fanno più densi e occupano anche la fascia litoranea più interna. Nel tratto in oggetto, ricade l'insediamento di Matrensa, di cui è stata rinvenuta parte della necropoli, con tombe a pozzetto, anticella e nicchia; una delle tombe ha restituito due vasi micenei, databili al Mic. III A, di rilevante importanza perché costituirono, all'epoca del rinvenimento (primi decenni del secolo scorso) una delle prime testimonianze dei contatti fra la Sicilia e il mondo miceneo. Ma è ancora il sito di Ognina che restituisce le testimonianze più significative per la conoscenza delle complesse correnti culturali che caratterizzarono l'età del Bronzo sulla costa meridionale della Sicilia. Abitato ininterrottamente dal Bronzo antico al Bronzo medio, come attestano, più ancora che le scarse strutture rinvenute, i materiali conservati dai livelli terrosi dell'isolotto il sito si caratterizza per la grande quantità di ceramica di produzione maltese, riferibile alla facies culturale di Tarxien, contemporanea alle fasi finali della cultura di Castelluccio. Così preponderante è la presenza della produzione maltese che ha fatto supporre (L. Bernabò Brea) la possibilità di un vero e proprio stanziamento di genti provenienti da Malta su un punto della costa siciliana particolarmente favorevole all'approdo ed ai commerci.

Ad età greco-ellenistica appartiene un piccolo abitato costiero nei pressi dell'attuale spiaggia dell'Arenella, a ridosso del costone roccioso e sulle rive del vallone Mortellaro, cui appartiene una necropoli di tombe a fossa scavate nella roccia, di accurata fattura. Numerose, in tutta l'area, le tracce di antica viabilità, rappresentate da tratti più o meno lunghi di coppie di carraie. Si tratta della viabilità minore di raccordo tra l'area del promontori, intensamente sfruttata a fini agricoli e artigianali, e la via Elorina, la lunga e antichissima via di collegamento costiero di cui sono stati rinvenuti diversi tratti fino ad Eloro, e che proseguiva alla volta di Kamarina. Resti di latomie e soprattutto una cospicua e ben conservata serie di fornaci per calce di probabile età romana, ricavate nel banco roccioso in prossimità di un punto di attracco funzionale al trasporto via mare sono state riscontrate immediatamente a sud di Capo Ognina.

Ancora sull'isolotto è visibile ciò che rimane (la sola fondazione) di una basilichetta paleocristiana; ad età bizantina risale un monumento meglio conservato e più consistente sotto il profilo monumentale, inglobato in una costruzione successiva, la chiesetta a pianta trichora di Cuba, all'interno della torre omonima.

Di particolare interesse sono, sotto l'aspetto archeologico, sia la scogliera sommersa, sulla linea di riva, che i fondali veri e propri.

Per quanto concerne la prima, è accertata la presenza di grotte subacquee con depositi di fauna quaternaria a vertebrati, comprendente resti di pachidermi (elefanti e ippotami), analoghi a quelli rinvenuti nelle grotte emerse della costa sovrastante. Nei pressi della tonnara esistono antiche segnalazioni di ritrovamenti relativi a «ossa di giganti» che vanno ricondotte alla presenza delle faune fossili suddette.

Per ciò che riguarda i fondali, è da premettere che, per il gioco delle correnti e per l'esposizione ai venti dominanti e al moto ondoso, il promontorio del Plemmyrion costituì nell'antichità non solo un punto geografico di riferimento ma anche un temibile ostacolo per la navigazione. La stessa situazione coinvolge anche un ampio tratto della costa a sud, fino al Capo Ognina. La presenza di molti capi e prominenze accentuate, se da un lato creava difficoltà alla navigazione dall'altro formava diverse piccole cale e realizzava le condizioni per la nascita di scali, ben descritti da C. Camilliani e T. Spannocchi. L'intensa frequentazione, la conformazione geomorfologica della rada e la batimetria dei fondali (parte dei quali era una volta emersa) particolarmente accidentata spiega non solo l'alta densità di resti di naufragi finora accertati ma è buona ragione per supporre la presenza di ulteriori reperti, non ancora individuati.

Sui fondali, in alcuni punti veri e propri accumuli di resti di naufragi, sono stati finora riconosciuti diversi relitti antichi; non è improprio affermare che da questa zona proviene la quasi totalità dell'ingente patrimonio di reperti archeologici subacquei del territorio, per i quali è stato progettato ed è in corso di finanziamento il Museo del Mare. Fra i relitti più significativi, quelli denominati. Plemmyrion B, di epoca imperiale, C di età greco-arcaica e A di età tardo-imperiale si trovano al largo della costa del Capo Mele e sul fondali del Capo Murro di Porco, ad una profondità compresa fra i 24 e i 50 m, e sono stati oggetto di esplorazioni sistematiche e feconde. Il più noto è il relitto A, che ha restituito un complesso di bronzi di pregevole fattura, comprendenti in particolare diverse lucerne configurate. Dal Plemmyrion B sono stati recuperati alcuni rari strumenti chirurgici, sempre in bronzo. Nella rada di Terrauzza sono stati localizzati i resti di altri tre carichi, di cui due parzialmente indagati (Terrauzza A, del II-III sec. d.C. e Terrauzza B, costituito di blocchi e tegole, probabilmente medievale. Anche il terzo relitto, ancora da scavare, è riferibile, con buona probabilità ad età alto-medievale. Sui fondali della costa fra la Fanusa (Punta Milocca) e l'Arenella, è presente, ad una profondità di circa 4/5 m, un altro relitto medievale, i cui resti pertinenti allo scafo non sono stati ancora scavati ma da cui è stato recuperato, in parte, un consistente lotto di armi ed elementi di armature in ferro, nonchè un'ancora di ferro. La densità maggiore di rinvenimenti subacquei si accentra intorno al porto e al fiordo di Ognina, protetti dal Capo e dall'isola omonimi. Non sufficientemente indagata, allo stato attuale, ma fortemente indiziata della presenza di resti archeologici pertinenti sia a imbarcazioni che a strutture portuali o costiere sommerse, a partire dall'età neolitica, è la baia compresa fra Punta Asparano e Punta Arenella (*cfr.* villaggio neolitico su Punta Arenella, ubicato in prossimità di una serie di sorgenti d'acqua dolce, oggi sommerse). A sud di Capo Ognina, i fondali fino alla profondità di 14 m, restituiscono una mole ingente di materiali pertinenti ai resti di almeno 10 relitti; particolarmente notevole il complesso contrassegnato con il nome «Ognina 1», comprendente materiali pregevoli quali frammenti in vetro, tessere musive, bronzi, riferibili agli inizi del III sec. d.C.

Perimetrazione.

La proposta di vincolo della rada di Terrauzza-Arenella e della fascia costiera compresa fra Capo Murro di Porco e Fontane Bianche si diparte da Capo Murro di Porco e segua la costa, in aderenza alla precedente perimetrazione di vincolo paesaggistico denominato «Penisola della Maddalena», fino alla Tonnara di Terrauzza dove,

seguendo il predetto confine, gira sulla destra, lungo la s.p. n. 58 Fanusa Terrauzza-Milocca, costeggia la precedente perimetrazione del Porto Grande di Siracusa di cui al D.A. n. 2340 del 30 settembre 1988 fino all'incrocio con la s.p. n. 104, che segue in direzione sud fino al ponticello sul Vallone Mortellaro; risale il predetto corso d'acqua fino alla linea ferrata; da qui segue una stradella interpoderale fino a Torre Cuba dalla quale, seguendo un sentiero, raggiunge nuovamente la s.p. n. 104, la attraversa e, seguendo la strada che costeggia le villette esistenti, raggiunge la costa nelle vicinanze di Punta del Corvo; da qui, con andamento ad arco, si ricongiunge a Capo Murro di Porco.

A conclusione dei suddetti lavori, l'arch. Rizzuto, l'arch. Cancemi ed il dott. Mamo si allontanano dalla sala della riunione e la Commissione, preso atto delle motivazioni della proposta di vincolo espresse nelle precedenti riunioni e della relazione della Soprintendenza, che fa parte integrante del presente verbale, passa alla votazione del vincolo.

Tutto ciò esaurito e condiviso, la Commissione all'unanimità;

Delibera:

Di proporre l'inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Siracusa, ai sensi degli articoli 139, lettera *d)*, e 140 del decreto legislativo n. 490 del 27 dicembre 1999, come bellezza di insieme e panoramica, la parte del territorio comprendente la «Rada di Terrauzza - Arenella e della fascia costiera compresa fra Capo Murro di Porco e Punta del Corvo» in comune di Siracusa, così come descritta nella perimetrazione sopra riportata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Giuseppe Voza, *presidente* (firmato)

Arch. Maura Fontana, *rappr. regionale* (firmato)

Avv. Junio Celesti, *rappr. regionale* (firmato)

Dott.ssa Lucia Trigilia, *rappr. prov.le* (firmato)

Sig. Salvatore Attardo, *rappr. prov.le* (firmato)

C.V. Francesco Carpinteri, *comandante Capitaneria di porto di Siracusa* (firmato)

Avv. Mario Cavallaro, *rappr. sindaco di Siracusa* (firmato)

Sig.ra Lidia La Ferla, *segretario* (firmato)

03A04412

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia di S. Pietro, in Sant'Anatolia di Narco, frazione Grotti

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 febbraio 2003, la Parrocchia di S. Pietro, con sede in Sant'Anatolia di Narco (Perugia), frazione Grotti, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Pietro», con sede in Sant'Anatolia di Narco (Perugia), frazione Grotti.

03A03953

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia di S. Croce, in Giano dell'Umbria, frazione Castagnola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 febbraio 2003, la Parrocchia di S. Croce, con sede in Giano dell'Umbria (Perugia), frazione Castagnola, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Croce», con sede in Giano dell'Umbria (Perugia), frazione Castagnola.

03A03954

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 4 marzo 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Mohamed A.A. Alhasi, Console genarale della Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista in Milano.

03A03918

Riapertura a tempo indeterminato del Consolato d'Italia di I categoria in Izmir (Turchia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La riapertura del Consolato d'Italia di prima categoria in Izmir (Smirne) in Turchia viene disposta a tempo indeterminato.

Art. 2.

Il presente decreto, che verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per il visto di competenza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2002

Il Ministro degli affari esteri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A03919

Entrata in vigore della Convenzione recante lo statuto delle scuole europee, Lussemburgo 21 giugno 1994

A seguito dell'emanazione della legge 6 marzo 1996, n. 151 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 23 marzo 1996 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 4 giugno 1996.

Ai sensi dell'art. 33, l'atto sunnominato è entrato in vigore il 1° ottobre 2002.

03A03743

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1º aprile 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0891
Yen giapponese	128,80
Corona danese	7,4265
Lira Sterlina	0,69080
Corona svedese	9,2284
Franco svizzero	1,4768
Corona islandese	84,07
Corona norvegese	7,9250
Lev bulgaro	1,9497
Lira cipriota	0,58395
Corona ceca	31,967
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,06
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6293
Lira maltese	0,4246
Zloty polacco	4,4298
Leu romeno	36210
Tallero sloveno	232,2000
Corona slovacca	41,170
Lira turca	1849000
Dollaro australiano	1,8048
Dollaro canadese	1,5995
Dollaro di Hong Kong	8,4943
Dollaro neozelandese	1,9693
Dollaro di Singapore	1,9288
Won sudcoreano	1368,51
Rand sudafricano	8,5848

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A04550

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clortetraciclina 20% Ascor chimici S.r.l.».

Decreto n. 7 del 3 marzo 2003

Medicinale veterinario prefabbricato CLORTETRACICLINA 20% Ascor chimici S.r.l. (ex integratore medicato Chlortafac).

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì-Cesena), via Piana, 265, codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (Forlì-Cesena), via Piana, 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102533027;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102533015.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principio attivo: clortetraciclina cloridrato pari a base 200 mg;

eccipienti: glucosio g.b. a 1 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler, galline ovaiole.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte; pasteurellosi, polmonite enzotica, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e dell'apparato digerente;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

broilers e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato genitale, setticemie batteriche.

Tempo di attesa: vitelli da latte: 14 giorni; suini: 12 giorni; broiler: 3 giorni; galline ovaiole: 2 giorni per le uova.

Validità: 15 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04169

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Chlortafac 200% MP»

Decreto n. 8 del 3 marzo 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi CHLORTAFAC 200 MP.

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì-Cesena), via Piana, 265, codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (Forlì-Cesena), via Piana, 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102532013;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102532025.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principio attivo: clortetraciclina 200 mg;

eccipienti:

poliglicole 400 macrogol 400) 100 mg;

paraffina liquida 2 mg;

silice colloidale 25 mg;

farina di nocciola q.b. a 1 g.

Specie di destinazione: suini, broilers, galline ovaiole, pesci.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

broilers e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

pesci: malattie batteriche.

Tempo di attesa: suini: 12 giorni; broiler: 3 giorni; galline ovaiole: 6 giorni per le uova; pesci: 15 giorni.

Validità: 15 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04170

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Chlortafac 100 MP»

Decreto n. 9 del 3 marzo 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi CHLORTAFAC 100 MP.

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì-Cesena), via Piana, 265, codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (Forlì-Cesena), via Piana, 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102531023;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102531011.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principio attivo: clortetraciclina 100 mg;

eccipienti:

ricinoleato di glicerinapolietilenglicole 40 mg;

semola glutinata di mais q.b. a 1 g.

Specie di destinazione: suini, broilers, galline ovaiole, pesci.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

broilers e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

pesci: malattie batteriche.

Tempo di attesa: suini: 12 giorni; broiler: 3 giorni; galline ovaiole: 6 giorni per le uova; pesci: 15 giorni.

Validità: 15 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04168

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Halocur»

Provvedimento n. 53 dell'11 marzo 2003

Specialità medicinale HALOCUR.

Registrazione mediante procedura centralizzata. Attribuzione e/o conferma n. A.I.C. nazionale.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35 5831 AN Boxemeer Olanda.

Rappresentante in Italia: Intervet Italia S.r.l., via Walter Tobagi, 7 - Peschiera Borromeo (Milano):

EU/2/99/005/001 - soluzione orale 0.5 mg/ml - flacone 500 ml - A.I.C. n. 102358013.

Specie destinazione: vitelli neonati.

Tempi sospensione: carni e visceri 13 giorni.

Dispensazione: ricetta triplice copia non ripetibile.

EU/2/99/013/002 - soluzione orale 0.5 mg/ml - flacone 1000 ml - A.I.C. n. 102358025;

Specie destinazione: vitelli neonati.

Tempi sospensione; carni e visceri 13 giorni.

Dispensazione: ricetta triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea del 29 ottobre 1999 e Reg. CE n. 2141/96 del 7 novembre 1996, con i numeri di A.I.C. attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione accanto ad ognuna indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04171

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Portovenere

Con decreto interministeriale n. 1290 datato 10 febbraio 2003, la porzione del complesso immobiliare ubicato nelle vicinanze dell'ex Batteria esistente in località S. Maria, sul territorio del comune di Portovenere, identificata con le particelle catastali numeri 56, 57 e 146 del foglio n. 10, appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo Marina, è trasferita nella categoria dei beni patrimoniali dello Stato, per le finalità di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

03A04019

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «TOC Conference & Exhibition», in Genova.

Con decreto ministeriale dell'11 marzo 2003 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Conference & Exhibition» che avrà luogo a Genova dal 10 giugno 2003 al 12 giugno 2003.

03A04172

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Inforcop a r.l.», in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della società cooperativa «Inforcop a r.l.», con sede legale in Torino, corso G. Matteotti n. 37 (costituita in data 11 aprile 1997 per rogito notaio dott.ssa Carla Dell'Aquila, repertorio n. 50316/6913, B.U.S.C. n. 6386/278381, partita IVA n. 07319400011), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino - area cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A03444

Approvazione della delibera n. 108 adottata in data 23 novembre 2002 dalla Cassa nazionale del notariato

Con ministeriale n. 9PP/80121/NOT-L-18 del 24 febbraio 2003 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 108 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato, in data 23 novembre 2002, concernente la riduzione, a far data dal 1º gennaio 2003, dell'aliquota contributiva dal 30% al 25%, considerato l'incremento delle entrate contributive verficatosi a seguito dell'avvenuto aumento delle tariffe notarili.

03A03451

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica aviazione civile

L'Ente nazionale per l'avizione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione dell'11 febbraio 2003, è stata adottata la lª edizione delle «Norme operative per il Servizio medico di emergenza con elicotteri».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Servizio normativa tecnica, sita in viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma - tel. 06/445961.

03A03741

COMUNE DI ASSAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Assago (provincia di Milano) ha adottato l'11 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire, *omissis*, le aliquote a valere per l'anno 2003, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, come segue:

aliquota ordinaria 5,5 per mille per tutti i terreni e gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;

aliquota ridotta 4 per mille per le abitazioni principali e le pertinenze, per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti ed affini fino al secondo grado e per le abitazioni possedute da contribuenti aventi la residenza in case di ricovero, a condizione che le stesse non risultino locate;

aliquota maggiorata al 6 per mille per i fabbricati appartenenti alle seguenti categorie catastali: D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9;

2) di riconfermare in € 180,76 la detrazione per l'abitazione principale e le pertinenze.

(Omissis).

03A03342

COMUNE DI BASELGA DI PINÈ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Baselga di Pinè (provincia di Trento) ha adottato il 28 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

2) di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché nell'ipotesi di quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

3) di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota del 5 per mille per le aree fabbricabili;

4) di fissare, per l'anno 2003, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in euro 130,00, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

5) di dare atto che, a termini dell'art. 6 del Regolamento, vengono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota e della detrazione stabilite ai punti 2) e 4) le seguenti fattispecie:

a) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore, ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il 1º grado, purché il familiare vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

03A03343

COMUNE DI BERGOLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bergolo (provincia di Cuneo) ha adottato il 5 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. è fissata ai sensi dell'art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito con art. 3 comma 53 legge 23 dicembre 1996, n. 662 mod. con art. 10 comma 2 decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 nella aliquota del 5 per mille con detrazione per la prima casa di euro 103,29.

(Omissis).

03A03344

COMUNE DI BOTTICINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Botticino (provincia di Brescia) ha adottato l'8 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

2) di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille per abitazione principale e pertinenze assimilate;

3) di confermare la detrazione per abitazione principale e pertinenze assimilate nella misura di euro 103,29.

(Omissis).

03A03345

COMUNE DI BRUGNATO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Brugnato (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003, nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 6,3 per mille;

aliquota ridotta in favore:

a) delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità adibita ad abitazione principale;

b) ai sensi dell'art. 59, 1° comma, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 (vedi art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. sopra richiamato) le cantine, i box, la soffitta, i garages, i posti macchina coperti, i locali di sgombero che costituiscano pertinenze di un'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario, fermo restando che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compreso la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso decreto legislativo e fermo restando che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale;

c) ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata;

d) ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento, ai sensi dell'art. 59, 1° comma, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli): 5,5 per mille;

Aliquota alloggi non locati a disposizione del contribuente, ivi compresi gli alloggi sfitti: 7 per mille;

2) detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: euro 103,30.

(Omissis).

03A03346

COMUNE DI CAMASTRA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Camastra (provincia di Agrigento) ha adottato il 31 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

Per l'anno 2003 di confermare l'aliquota stabilita per l'anno 2002 pari al sei per mille. Di determinare le detrazioni nella misura di euro 103,29.

(Omissis).

03A03347

COMUNE DI CARAMANICO TERME

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Caramanico Terme (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare, come stabilito dalla Giunta Comunale n. 5/2003, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. al 5,7 per mille, dando atto che l'aliquota è unica e che la detrazione per l'abitazione principale, ai fini del calcolo della base imponibile di tale tributo, rimane fissata a euro 103,29.

(Omissis).

03A03348

COMUNE DI CASSINA RIZZARDI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cassina Rizzardi (provincia di Como) ha adottato il 21 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 2003 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504:

3 per mille:

l'aliquota da applicare a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

5 per mille:

l'aliquota da applicare con la detrazione di € 144,61 (L. 280.000) alle seguenti tipologie di immobili:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

unità immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

unità immobiliari di pertinenza all'abitazione principale intendendosi come tali box, depositi, autorimesse. L'agevolazione è però limitata esclusivamente a non più di una pertinenza per ciascuna abitazione principale.

5 per mille senza alcuna detrazione:

l'aliquota da applicare alle unità immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale.

6 per mille:

l'aliquota da applicare alle aree edificabili e terreni agricoli.

7 per mille:

l'aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali ed in caso di più pertinenze, esclusa quella dell'abitazione principale.

2) di darsi atto che l'introito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra verrà iscritto nel bilancio di previsione 2003 alla risorsa 1.01.0010 delle entrate;

3) di stabilire le seguenti sanzioni amministrative:

a) per omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, 100% del tributo dovuto con un minimo di € 51,65 (L. 100.000);

b) per denuncia o dichiarazione infedele, 50% del maggior tributo dovuto;

c) per errori ed omissioni nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, € 51,65 (L. 100.000)

(Omissis).

03A03349

COMUNE DI CLES

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cles (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. da applicare nel Comune di Cles nelle seguenti misure:

1) aliquota ordinaria del cinque per mille da applicarsi a tutti gli altri immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate;

2) aliquota ridotta del quattro per mille da applicare a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, sulle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;

3) aliquota agevolata del quattro per mille per i fabbricati merce invenduti. I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, sotto qualunque forma siano costituite, relativamente agli immobili di nuova edificazione realizzati per la vendita e rimasti invenduti per un periodo non superiore ad un anno;

4) aliquota del sei per mille per gli alloggi sfitti.

di fissare per l'anno 2003 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per i soggetti di cui al punto n. 2, a euro 130,00 e per i soggetti in situazione di disagio economico e sociale in misura massima di euro 258,00 secondo criteri e modalità approvati con deliberazione consiliare n. 57 del 28 ottobre 1998;

di considerare direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di assimilare, ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta, ad abitazione principale le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti entro il primo grado, purché nelle stesse il familiare abbia stabilito la propria residenza, vi dimori abitualmente e non risulti soggetto passivo d'imposta per tale immobile. A tali unità immobiliari è riconosciuta l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A03350

COMUNE DI CONIOLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Coniolo (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di stabilire, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1º gennaio 2003, l'aliquota unica del 5 per mille.

Di stabilire altresì che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, euro 129,11 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

03A03351

COMUNE DI CORCIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Corciano (provincia di Perugia) ha adottato il 12 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili che saranno applicate nell'anno 2003, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nelle seguenti misure:

a) aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti come individuati dall'art. 6, comma 2, del Regolamento comunale I.C.I.: 5,5 per mille;

b) aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse dal soggetto passivo in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 4 per mille;

c) aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse da quelle di cui ai punti *a)* e *b)*: 7 per mille;

d) aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille;

e) aliquota per gli immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo D e alla categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati): 7 per mille;

f) aliquota per le unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi finalizzati al recupero, limitatamente a 3 anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997): 4 per mille;

g) aliquota per le unità immobiliari diverse da quelle di cui ai precedenti punti dalla lettera *a)* alla lettera *f)*: 6 per mille.

2) Di stabilire, altresì, le seguenti condizioni per l'applicazione delle aliquote di cui al punto 1).

L'equiparazione, ai fini della sola applicazione dell'aliquota agevolata riservata alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale con esclusione del riconoscimento anche del diritto alla detrazione, delle unità immobiliari abitative concesse ad uso gratuito ai parenti, come individuati dall'art. 6, comma 2, del vigente Regolamento comunale I.C.I., viene effettuata alle seguenti condizioni:

che il comodatario sia residente nell'unità immobiliare ricevuta in uso gratuito;

che il soggetto passivo provveda a consegnare all'ufficio tributi del comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la concessione in uso gratuito dell'unità immobiliare per la quale si applica l'aliquota agevolata di cui alla lettera *a)* del precedente punto 1) a favore dei soggetti ivi indicati. Resta fermo che l'applicazione dell'aliquota ridotta compete solo per il periodo dell'anno in cui tutte le condizioni sopra indicate si verificano.

I soggetti passivi che beneficiano dell'aliquota ridotta di cui alla lettera *b)* del precedente punto 1) sono obbligati a presentare all'ufficio tributi copia del contratto di locazione stipulato sulla base degli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge n. 431/1998, regolarmente registrato a norma di legge o apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Per l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui alla lettera *f)* del precedente punto 1), i contribuenti sono tenuti a consegnare la documentazione comprovante lo stato di anagibilità o inabitabilità dell'immobile nonché l'inizio degli interventi finalizzati al recupero o apposita dichiarazione sostitutiva.

3) Di fissare, per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale spettante a norma del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura di € 104,00, in applicazione del disposto del comma 3 del succitato art. 8, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122.

4) Di stabilire l'aumento della detrazione I.C.I. per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da € 104,00 a € 155,00, secondo il seguente criterio, con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 122.

La detrazione di € 155,00 disposta in virtù del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, compete ai soggetti passivi i cui nuclei familiari nel corso del periodo d'imposta 2002 abbiano conseguito un reddito complessivo lordo, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi, non superiore ai limiti di seguito specificati, graduati sulla base della numerosità del nucleo familiare;

Nucleo familiare	Reddito complessivo lordo (Euro)
1 componente	9.297,00
2 componenti	15.494,00
3 componenti	18.076,00
4 componenti	20.659,00
5 componenti	23.241,00

Per ogni componente in più rispetto al quinto devono essere aggiunti al limite di reddito previsto per 5 componenti € 2.583,00. Per nucleo familiare si intende l'insieme dei soggetti residenti nell'abitazione per la quale si usufruisce dell'incremento della detrazione, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico.

I contribuenti che rientrano nel criterio sopra indicato dovranno esibire o presentare all'ufficio tributi del comune, entro il mese di dicembre del 2003, copie delle dichiarazioni dei redditi riferite all'anno di imposta 2002 di tutti i componenti del nucleo familiare come sopra definito, oppure dichiarazione sostitutiva attestante il proprio reddito e del nucleo familiare, nonché la composizione dello stesso, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

(Omissis).

03A03352

COMUNE DI COVO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Covo (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 sarà applicata da questo comune nel modo seguente:

a) 5 per mille per tutti gli immobili posseduti nel comune di Covo;

b) detrazione di € 103,29 sulla prima casa;

c) detrazione € 139,45 per l'abitazione principale dei soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle due seguenti condizioni:

I. reddito familiare derivante esclusivamente da pensione minima di anzianità aumentata di un terzo;

II. possesso di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:

A/4 abitazioni di tipo popolare;

A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare;

(Omissis).

03A03353

COMUNE DI CROVA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Crova (provincia di Vercelli) ha adottato il 22 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003 l'aliquota nella misura unica del 4 per mille dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.

di non avvalersi per l'anno 2003 di aliquote differenziate per l'applicazione dell'I.C.I. e di non avvalersi della facoltà di elevare la dovuta detrazione di euro 103,29 per l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. dovuta per l'anno 2003 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

03A03354

COMUNE DI FELONICA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Felonica (provincia di Mantova) ha adottato il 21 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di istituire, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:

6,75 per mille aliquota ordinaria;

7 per mille aliquota da applicarsi alle abitazioni e pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale, locate e non locate, con esclusione di quelle concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli);

4 per mille per gli insediamenti produttivi insediati nella zona artigianale della stazione, a partire dalla data di inizio attività e per un periodo massimo di anni cinque;

4 per mille per le abitazioni civili di nuova costruzione a partire dalla data del rilascio dell'abitabilità e per un periodo massimo di anni cinque;

2. di confermare per l'anno 2003 una detrazione di euro 103,29 sull'I.C.I. dovuta per l'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze.

(Omissis).

03A03355

COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Figline Vegliaturo (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003 l'aliquota del 6,50 per mille da applicare a tutti i tipi di unità immobiliari e la detrazione di euro 103,29 per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A03356

COMUNE DI GANDELLINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Gandellino (provincia di Bergamo) ha adottato il 28 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

I. Di approvare le aliquote dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2003, come segue:

1) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: sei per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: sei per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: sette per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: sette per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: sette per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: sei per mille;

5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: sei per mille;

(Omissis);

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: sei per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: . . . . (. . . . .) per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: sei per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: sei per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: sette per mille;

8) aliquota agevolata speciale del sei per mille, per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

9) aliquota speciale del sette per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

II. di stabilire nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a .... anni, l'aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

III. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

a) l'importo di euro 103,29 di cui sopra sia elevato a euro .... (..........) ,e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta;

b) sia applicata l'ulteriore riduzione del .... (...............) per cento.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

03A03357

COMUNE DI GAZZO VERONESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Gazzo Veronese (provincia di Verona) ha adottato il 24 ottobre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2) fissare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, confermando quella vigente per il 2002;

3) confermare in € 103,29 la riduzione da applicare per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A03358

COMUNE DI LAURIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Lauriano (provincia di Torino) ha adottato il 6 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) si confermano per l'anno 2003 le sotto indicate aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

ordinaria: 5,5 per mille;

fabbricati aggiunti all'abitazione principale (seconda casa): 6,5 per mille.

2) si conferma per l'anno 2003 la detrazione d'imposta per le unità abitative adibite ad abitazione principale quantificandola in € 108,46 rapportata all'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A03359

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Laveno Mombello (provincia di Varese) ha adottato il 10 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di approvare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria 7 per mille;

b) aliquota agevolata 5 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale.

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, così come successivamente modificato ed integrato, pari a € 103,29 euro.

L'aliquota agevolata e la detrazione si estendono anche alle pertinenze delle abitazioni principali, qualora si verifichino le condizioni specificate all'art. 3, del regolamento, disciplinante l'imposta comunale degli immobili, e nei limiti ivi previsti.

Sono equiparate alla abitazione principale, ai fini dell'applicazione della aliquota ridotta e della detrazione, le unità immobiliari elencate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 4, comma 1, del regolamento disciplinante l'imposta comunale sugli immobili, approvato da ultimo con atto del consiglio comunale n. 25 in data 9 settembre 2002, sono equiparate, ai soli fini della applicazione della aliquota ridotta, le unità immobiliari elencate alle lettere *d)* ed *e)* dello stesso articolo e comma.

(Omissis).

03A03360

COMUNE DI LIERNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Lierna (provincia di Lecco) ha adottato il 15 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, nelle seguenti misure:

aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo: 5,5 per mille;

aliquota ordinaria (per tutte le altre fattispecie imponibili): 6,5 per mille;

2) di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che questa non risulti locata;

3) di stabilire in € 103,29 (L. 200.000) la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo come definito dalla normativa vigente e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

(Omissis).

03A03361

COMUNE DI LUISAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Luisago (provincia di Como) ha adottato il 7 novembre 2002 - 23 gennaio 2003 - 7 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

5 per mille per abitazione principale, così come definita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e relative pertinenze;

5,5 per mille per le altre unità immobiliari;

di applicare l'aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

di confermare la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29;

di confermare per l'anno 2003 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nell'importo di € 180,76 a favore delle seguenti categorie di cittadini:

1) pensionati che compiono 60 anni di età nell'anno 2003 con un reddito annuo lordo dell'intero nucleo familiare non superiore a € 15.493,71 più € 1.032,91 per ogni familiare a carico nell'anno 2002. Sono considerati a carico i familiari come definiti ai fini IRPEF;

2) portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, con reddito annuo lordo dell'intero nucleo familiare non superiore a € 15.493,71 più € 1.032,91 per ogni familiare a carico nell'anno 2002;

di confermare, altresì, la detrazione relativa all'abitazione principale di € 154,94 a favore dei nuclei familiari il cui reddito annuo lordo non sia superiore a € 15.493,71 più € 1.032,91 per ogni familiare a carico nell'anno 2002;

di precisare che per l'abitazione principale si intende anche:

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;

abitazione concessa in uso gratuito ai familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado): in questo caso i proprietari che concedono in uso gratuito ai familiari devono compilare apposito modulo depositato presso l'ufficio ragioneria che attesti le condizioni in essere;

di stabilire l'esclusione dalla suddetta maggior detrazione delle abitazioni appartenenti alle seguenti categorie catastali: A/1 - A/7 - A/8 e A19 anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra;

di stabilire, altresì, che per poter usufruire della detrazione sopra specificata si dovrà presentare richiesta entro il 20 giugno 2003 all'ufficio tributi del comune, allegando la seguente documentazione:

copia del modello CUD (ex 201 o 101) o 730 o 740 relativo ai redditi percepiti nell'anno 2002;

stato di famiglia in carta libera;

attestato di invalidità;

e che i contribuenti che presenteranno la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto della maggiore detrazione;

di determinare i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che per zone A1 e A2 non si indicano i valori in quanto le aree del comune di Luisago con tale azzonamento non sono edificabili ai sensi delle disposizioni del P.R.G. vigente;

Zone per insediamenti residenziali: B € 105,98/mq;
C1 € 47,69/mq;
C1 * € 42,39/mq;
C2 € 31,80/mq;
verde privato € 21,20/mq.

Zone per insediamenti produttivi: D1 € 74,18/mq;
D2 € 63,58/mq;
D2R € 52,99/mq;
D3 € 79,48/mq;
D4 € 68,89/mq.

* Zone convenzionate

(Omissis).

03A03362

COMUNE DI MEINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Meina (provincia di Novara) ha adottato il 20 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. nei seguenti importi:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: aliquota 5 per mille - detrazione di € 180,76;

aree frabbricabili: aliquota del 7 per mille;

altri immobili: aliquota del 7 per mille.

(Omissis).

03A03363

COMUNE DI MELLE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Melle (provincia di Cuneo) ha adottato il 5 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare e determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata al comune di Melle nelle misure di cui alla D.G.C. n. 13 del 25 gennaio 2002 e, più precisamente, come segue:

aliquota del 5,5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale;

aliquota del 6 per mille (aliquota ordinaria) per gli immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale (c.d. seconde case);

2) di fissare in € 103,29 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale;

3) di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili secondo quanto stabilito dall'art. 55 della legge n. 662/1996;

4) di determinare per l'anno 2003 per i terreni le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota del 6 per mille per i terreni edificabili;

esenzione per i terreni non edificabili ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

(Omissis).

03A03364

COMUNE DI MIASINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Miasino (provincia di Novara) ha adottato il 4 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Aliquota ordinaria: 6,5 per mille.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché alle sue pertinenze, calcolata in base all'aliquota di cui sopra si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare l'importo di € 206,58 con le modalità stabilite dalla legge.

Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

le unità immobiliari cedute a titolo gratuito a parenti entro il terzo grado purché questi utilizzino le unità a titolo di abitazione principale. Detta circostanza deve essere dichiarata mediante autocertificazione da consegnare al comune entro il periodo di imposta; se la circostanza persiste per gli anni successivi non necessita la presentazione di ulteriore dichiarazione.

Ai fini delle detrazioni di cui sopra per abitazione principale deve coincidere con la residenza anagrafica.

(Omissis).

03A03365

COMUNE DI MONTORFANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montorfano (provincia di Como) ha adottato l'11 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di autorizzare ciascuno dei coniugi dello stesso nucleo familiare, intestatari dello stesso immobile adibito a prima abitazione, qualora si verifichino contestualmente entrambe le situazioni previste dai precedenti punti *a)* e *b)* ad applicare ciascuno l'ulteriore agevolazione di € 206,58;

(Omissis).

1) di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 al 4,5 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze anche se accatastate separatamente;

2) di mantenere l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 prevista per la seconda casa al 6,5 per mille;

3) di confermare per l'anno 2003 le agevolazioni di seguito riportate.

Art. 1/A.
Ulteriori agevolazioni I.C.I.

Comma 1:

La detrazione di legge prevista per la prima casa, nella misura di € 103,29, è da considerarsi elevata a € 206,58 nei seguenti casi:

c) soggetti a carico di portatori di handicap risultante dalla certificazione A.S.L. secondo le vigenti disposizioni di legge;

d) pensionati aventi rateo mensile, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento non superiore a € 619,75 e che non hanno altre proprietà immobiliari al di fuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione.

Comma 2:

Di stabilire che gli utenti interessati a detta agevolazione, dovranno presentare annualmente, per i casi previsti dai punti *a)* e *b)* la relativa domanda corredata da documentazione e/o autocertificazione al responsabile ufficio tributi entro il 15 maggio.

Comma 3:

Di autorizzare ciascuno dei coniugi dello stesso nucleo familiare, intestatari dello stesso immobile adibito a prima abitazione, qualora si verifichino contestualmente entrambe le situazioni previste dai precedenti punti *a)* e *b)* ad applicare ciascuno l'ulteriore agevolazione di € 206,58.

Art. 1/B.
Casi di applicazione aliquota agevolata

Comma 1:

Si autorizza l'Unione italiana ciechi, Sezione provinciale di Como, all'applicazione dell'aliquota agevolata del 4,5 per mille anziché dell'attuale 6,5 per mille, relativamente ai versamenti dell'imposta I.C.I. di alcuni terreni fabbricabili siti nel nostro territorio comunale;

Art. 2.
Validità dei versamenti d'imposta

3. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati eseguiti anche per conto degli altri contitolari.

(Omissis).

03A03366

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 92 dell'11 febbraio 2003: numero marchio 129-TV, F.T. di Toresan Fabrizio, viale Montegrappa, 18 - Treviso;

n. 101 del 19 febbraio 2003: numero marchio 104-TV, Le Buccole D'oro di Dal Moro Carla, via Lorenzo Da Ponte, 6 - Vittorio Veneto.

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

03A03693

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESCARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio indicato a margine di ciascuna, hanno cessato la propria attività connessa

all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Pescara con le seguenti determinazioni dirigenziali:

Determinazione n. 81 del 28 gennaio 2003

N. marchio	Impresa	Sede
74-PE	Dell'Elce Massimiliano	Montesilvano (PE)

Determinazione n. 139 del 14 febbraio 2003

N. marchio	Impresa	Sede
52-PE	Bellucci Claudio	Pescara (PE)

03A03699

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, giù assegnataria del marchio n. 64-NO, ha cessato l'attività di «fabbrazione di oggetti in metalli preziosi» e, con determinazione del segretario generale n. 46/2003 è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa sono stati deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Città
64-NO	L'Aura S.r.l.	Cerano - NO

03A03917

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501077/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77